



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

<b>Versione</b>	<b>Approvazione</b>
Approvazione delle Linee Guida per l'adozione del Modello 231	Deliberazione del C.d.A. n. 80 del 11/12/2004
Adozione Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001	Deliberazioni del C.d.A. n. 1 del 16/01/2007 (Parte Generale) e n. 76 del 11/09/2007 (Parti Speciali)
Modello 231 - Rev. 1	Deliberazione del C.d.A. n. 15 del 04/03/2014
Modello 231 - Rev. 2	Deliberazione del C.d.A. n. 15 del 24/03/2016
Modello 231 - Rev. 3	Deliberazione del C.d.A. n. 60 del 10/12/2018
Modello 231 - Rev. 4	Deliberazione del C.d.A. n.16 del 06/05/2021



## SOMMARIO

<b>PARTE GENERALE .....</b>	<b>5</b>
1. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI .....	6
1.1 Premessa.....	6
1.2 I Soggetti destinatari .....	6
1.3 I casi di responsabilità.....	7
1.4 L'esimente.....	9
1.5 I reati previsti dal D.lgs. 231/2001.....	10
1.6 Le sanzioni.....	10
1.7 Delitti tentati.....	11
1.8 Vicende modificative dell'Ente.....	12
1.9 I precedenti giurisprudenziali.....	13
2. COTRAL IL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO INTERNO .....	15
2.1 La Società e il Sistema di Corporate Governance.....	15
2.2 Il sistema delle deleghe e procure.....	16
2.2.1 Deleghe e Procure. Requisiti essenziali.....	17
2.2.2. Deleghe e Procure. Conferimento, gestione, revoca, verifica. ....	18
2.2.3. Deleghe e Procure attualmente in vigore .....	18
2.3 Il controllo analogo dell'Ente affidante i servizi di Trasporto Pubblico su gomma nella regione Lazio .....	19
2.4 Il Sistema di Controllo Interno. Principi generali.....	20
2.4.1 Le attività di controllo.....	21
2.4.2 La responsabilità del Sistema di Controllo Interno .....	21
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE IN COTRAL .....	21
3.1. Finalità .....	21
3.2. Metodologia di redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo in Cotral.....	22
3.3 Struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Cotral.....	28
3.3.1 Parte Generale .....	29
3.3.2 Parte Speciale. Rinvio.....	30
3.4. Procedura di adozione del Modello e suo aggiornamento .....	30
3.5 Vigilanza .....	32
4. LE AREE DI RISCHIO E I CONTROLLI A PRESIDIO .....	33
4.1 Mappatura.....	33
4.2 Attività riferibile al vertice aziendale .....	33
4.3 Controlli a presidio delle attività a rischio.....	34
4.4 Sistema di programmazione, formazione e attuazione delle decisioni.....	34
4.4.1. Il sistema delle procedure in Cotral.....	34
4.4.2 Attività di implementazione per le procedure nelle aree a rischio di reato .....	35
4.5 Protocolli comportamentali .....	35
5. IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE .....	37
5.1 Premessa.....	37
5.2. Principi generali .....	37
5.3 Il Sistema di Gestione amministrativa e delle Risorse Finanziarie in Cotral.....	38



5.3.1 Ciclo attivo .....	38
5.3.2 Ciclo passivo.....	40
5.3.3 Ciclo di tesoreria .....	41
5.3.4 Gestione dei contributi e/o finanziamenti pubblici.....	42
5.3.5. Processo di Pianificazione, Programmazione e Controllo di gestione.....	43
5.3.5.1 Predisposizione del progetto di budget annuale.....	43
5.3.5.2 Controllo budgetario del ciclo degli acquisti.....	44
5.3.5.3 Consuntivazioni periodiche e reporting .....	45
5.3.5.4 Processo di revisione del budget.....	46
5.3.6 I iter formativo Processo di formazione del Progetto di Bilancio.....	47
5.3.6.1 Ulteriori Informazioni per la formazione del Progetto di Bilancio .....	47
<b>6. SISTEMA DI CONTROLLO, VALUTAZIONE E REVISIONE PERIODICA DEL MODELLO - L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>49</b>
6.1 Premessa.....	49
6.2 Composizione, riunioni e verbalizzazione delle riunioni.....	51
6.3 Regole di funzionamento e convocazione.....	52
6.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	52
6.5 Interventi correttivi dell'Organismo di Vigilanza .....	54
<b>7. IL CODICE ETICO E IL SISTEMA DELLE REGOLE DI CONDOTTA DEL MODELLO .....</b>	<b>55</b>
7.1. Il Codice Etico.....	55
7.2 Il Sistema delle Regole di Condotta del Modello.....	56
7.3 Rinvio al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione .....	57
<b>8. SISTEMA SANZIONATORIO.....</b>	<b>58</b>
8.1 Premessa.....	58
8.2 Principi generali .....	58
8.3 Misure nei confronti del personale dipendente e quadri (personale non dirigente).....	60
8.4 Misure nei confronti del Direttore Generale se previsto e dei Dirigenti.....	62
8.5 Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci.....	64
8.6 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	64
8.7 Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti e Terzi in genere.....	65
<b>9. SISTEMA DI COMUNICAZIONE - INFORMAZIONE – FORMAZIONE .....</b>	<b>66</b>
9.1 Comunicazione e Informazione.....	66
9.2 Formazione .....	67
9.2.1. Formazione dei dipendenti, dei quadri e del Management .....	67
9.2.2. Piano Formativo.....	68
9.2.3. Contenuto delle sessioni formative.....	68
9.2.4. Controllo e verifica sull'attuazione del piano di formazione.....	69
<b>10. SISTEMA DEI FLUSSI INFORMATIVI.....</b>	<b>70</b>
10.1 Premessa.....	70
10.2 Flussi Informativi e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza .....	70
10.3 Flussi Informativi e segnalazioni verso gli organi societari.....	72
10.4 Raccolta e conservazione delle informazioni .....	73
<b>PARTE SPECIALE .....</b>	<b>74</b>
PREMESSA .....	75
<b>1. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....</b>	<b>76</b>



1.1 Le fattispecie di reato nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione richiamate dal D.lgs. 231/2001.....	76
1.2 Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio .....	80
1.3 Le attività sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001 e relativi controlli.....	81
2. FALSITÀ NUMMARIE .....	89
2.1 Le fattispecie di reato rilevanti .....	89
2.2 Le attività sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001 e relativi controlli.....	90
3. REATI SOCIETARI .....	91
3.1 Le fattispecie dei reati societari richiamate dal D.lgs. 231/2001.....	91
3.2 Le "Attività sensibili" con riferimento alle fattispecie di reato individuate. Il sistema di controllo ..	96
4. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE .....	98
4.1 I reati contro la personalità individuale.....	98
4.2 Le attività sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001 e relativi controlli.....	99
5. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA.....	101
5.1 I delitti di omicidio colposo e lesioni colpose richiamati dal D.lgs n. 231/2001 .....	101
5.2 .....	Il sistema delle attribuzioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
.....	101
5.3 Le attività sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001 e relativi controlli.....	103
6. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO .....	104
6.1 I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio. ....	104
6.2 Le attività sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001 e relativi controlli.....	105
7. DELITTI INFORMATICI .....	108
7.1 Le fattispecie di reato rilevanti .....	108
7.2 L'attività sensibile ai fini del D.lgs. 231/2001 e relativi controlli .....	110
8. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	111
8.1 L'art. 24 ter D.lgs n. 231/01. ....	111
8.2 Il delitto di associazione per delinquere.....	112
8.3 Le attività sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001 e relativi controlli.....	112
9. REATI AMBIENTALI .....	114
9.1. Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001 .....	114
9.2 Le attività sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001. Il sistema di controllo .....	120
10. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE .....	122
10.1 Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001 .....	122
10.2 I reati di razzismo e xenofobia .....	123
10.3 Le attività sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001. Il sistema di controllo .....	123
11. REATI TRIBUTARI.....	124
11.1 Le fattispecie dei reati tributari richiamate dal D.lgs. 231/2001 .....	124
11.2 Le "Attività sensibili" con riferimento alle fattispecie di reato individuate. Il sistema di controllo .....	126
<b>ALLEGATI.....</b>	<b>129</b>





## **PARTE GENERALE**



## **1. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI**

### **1.1 Premessa**

Sino alla entrata in vigore del D.lgs. 8 giugno 2001 n.231 (in seguito anche solo "D.lgs. 231/2001"), l'individuazione di una responsabilità degli enti per gli illeciti penali commessi dai loro dirigenti si è storicamente scontrata con il "principio di colpevolezza", quale legame psichico tra fatto ed autore, che si trova sancito nell'art.27, comma primo, della Costituzione.

Il D.lgs. 8 giugno 2001 n.231, "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2001, contiene la disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (All. n. 1)

E' doveroso precisare che sebbene le caratteristiche essenziali della responsabilità dell'ente siano disciplinate e previste da un sistema penalistico, la forma di responsabilità prevista dal D.lgs. 231/2001 a carico dell'ente è di natura amministrativa. Il fatto costituente reato, commesso da un dipendente o rappresentante dell'ente, opera su due piani, in quanto, da una parte, integra un reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso, il quale è punibile con sanzione penale, dall'altra sostanza un illecito amministrativo punibile con sanzione amministrativa a carico dell'ente nel cui interesse o vantaggio quel medesimo atto o fatto è stato commesso.

### **1.2 I Soggetti destinatari**

L'art. 1, comma 2, del D.lgs. 231/2001 individua i soggetti destinatari della norma, in osservanza di quanto disposto nella legge-delega, il cui comma 1 dell'art. 11 stabilisce che il decreto disciplini la responsabilità amministrativa delle "*persone giuridiche e delle società, associazioni o enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale*". Il medesimo articolo inoltre, nel comma 2, specifica che "*per persone giuridiche si intendono gli enti forniti di personalità giuridica eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri*". Il legislatore, pertanto, dal combinarsi di queste due disposizioni ha ritenuto di dover applicare la responsabilità amministrativa sia agli enti a soggettività privata, sia a quelli a soggettività pubblica.

Il D.lgs. 231/2001, art. 1, pertanto, esclude espressamente la sua applicazione "*allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale*".



Sono compresi invece nella disciplina del D.lgs. 231/2001 gli enti a soggettività pubblica ma privi di pubblici poteri ed i cosiddetti enti pubblici economici.

### 1.3 I casi di responsabilità

Gli artt. 5, 6, 7 ed 8 del D.lgs. 231/2001 determinano i casi di responsabilità dell'ente.

Ai fini dell'individuazione di tale responsabilità occorrerà che i reati siano stati commessi nell'interesse od a vantaggio dell'ente stesso:

(i) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso salvo che l'ente provi che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

(ii) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (i) che precede quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Mentre è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In ogni caso l'ente però non risponde qualora le persone sopra indicate ai punti (i) e (ii) abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Ai fini della responsabilità dell'ente, qualora l'autore dell'illecito sia un soggetto definito *"in posizione apicale"*<sup>1</sup> che dunque ha agito per l'ente avendo competenza a impegnarlo, la colpevolezza dell'ente è presunta, a meno che l'ente non sia in grado di dimostrare:

---

<sup>1</sup> Art. 5, comma primo, lettera a) D.lgs. 231/2001: *"persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso"*.



- di avere adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto costituente reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di illeciti come quello verificatosi;
- di aver vigilato sul corretto funzionamento e sulla rispettosa osservanza di tali modelli, attraverso un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- che il comportamento che ha causato il reato è stato attuato dal soggetto in posizione apicale eludendo fraudolentemente i citati modelli di organizzazione e controllo.

Qualora invece la commissione del reato sia opera di soggetti *“sottoposti all'altrui direzione”*<sup>2</sup>, perché si configuri la responsabilità in capo all'ente è necessario il verificarsi delle seguenti condizioni:

- colpevolezza del soggetto subordinato;
- la commissione del reato nell'interesse od a vantaggio dell'ente;
- l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei soggetti posti in posizione apicale.

In particolare, il comma 1 dell'art. 7 del D.lgs. 231/2001 indica che *“l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”*, mentre il comma 2 dello stesso articolo prevede che in ogni caso non sia configurabile inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza laddove l'ente abbia *“adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

La disposizione dell'art. 8 del D.lgs. 231/2001 chiarisce come quello dell'ente sia un titolo autonomo di responsabilità, rispetto a quella dell'autore del reato, non solidale con quest'ultimo, anche se presuppone la commissione di un reato da parte di una persona operante al suo interno, nel suo interesse o vantaggio. Trattandosi di un titolo autonomo di responsabilità, fa capo direttamente all'ente e si aggiunge ad altre eventuali forme di responsabilità patrimoniale originate da fatto illecito previste dagli artt. 190 e 197 del codice penale.

Inoltre, il comma primo dell'art.8 afferma che sussiste la responsabilità dell'ente anche quando l'autore del reato non sia stato identificato. Ciò per evitare una impunità dell'ente in quei casi in cui la complessità della struttura organizzativa interna potesse essere di ostacolo all'individuazione della responsabilità della commissione dell'illecito in capo a uno specifico soggetto, ma risultasse comunque accertata la commissione di un reato.

---

<sup>2</sup> Art. 5, comma primo, lettera b) D.lgs. 231/2001: *“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”*.



La responsabilità dell'ente resta ferma anche nel caso in cui il reato sussista, ma subisca una vicenda estintiva. L'unica ipotesi d'estinzione della responsabilità a carico dell'ente è data dall'amnistia, intervenendo la quale, non potrà procedersi neanche nei confronti di quest'ultimo.

#### **1.4 L'esimente**

Il D.lgs. 231/2001 attribuisce "valore esimente" al Modello di organizzazione, gestione e controllo se ritenuto idoneo dall'Autorità giudiziaria procedente.

Fatta salva l'ipotesi in cui il reato sia stato realizzato nell'interesse esclusivo del soggetto agente o di un terzo (art. 5 co. 2), in caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, l'ente non incorre in responsabilità se prova che (art. 6, comma 1, del D.lgs. 231/2001):

**(a)** l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

**(b)** il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza da ora OdV);

**(c)** le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

**(d)** non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

L'Ente dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa." Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'Ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o di vigilanza alla cui osservanza l'Ente è tenuto.

Il D.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

**(a)** individuare le:

- attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati

**(b)** prevedere:

- specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;



- obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

**(c)** introdurre un sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 7, comma 4, del D.lgs. 231/2001 precisa, altresì, che, per un'efficace attuazione dei modelli organizzativi, è necessaria la verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando sono emerse significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività

### **1.5 I reati previsti dal D.lgs. 231/2001**

L'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. 24 e ss. del D.lgs. 231/2001 o da leggi speciali, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1.

Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001 sono elencate nell'allegato n. 2 del presente Modello al quale si rinvia per aspetti di dettaglio.

### **1.6 Le sanzioni**

Dal D.lgs. 231/2001 sono previste a carico della società, quale conseguenza della consumazione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, la:

**a)** sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);

**b)** sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.lgs. 231/2001, "Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente") che, a loro volta, possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;

**c)** confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);

**d)** pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:



- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione a tutte le fattispecie penali previste dal D.lgs. 231/2001, fatti salvi i casi in cui non sono espressamente previste, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a)** la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b)** in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D.lgs. 231/2001). Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, in luogo dell'irrogazione della sanzione interdittiva, la possibile prosecuzione dell'attività della società da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D.lgs. 231/2001.

### **1.7 Delitti tentati**

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo<sup>3</sup>, dei delitti indicati nel Capo I del D.lgs. 231/2001 (artt. 24 e ss.), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D.lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

---

<sup>3</sup> Secondo l'art. 56, comma 1, del c.p. risponde di delitto tentato "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto...se l'azione non si compie o l'evento non si verifica".



### **1.8 Vicende modificative dell'Ente**

Il D.lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del D.lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute.

Gli articoli da 28 a 33 del Decreto regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D.lgs. 231/2001 prevede che resti ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Secondo quanto previsto dall'art. 29, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili i soggetti giuridici partecipanti alla fusione stessa. L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del D.lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D.lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D.lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso





alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione. In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del D.lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D.lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.lgs. 231/2001); il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- (ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

### **1.9 I precedenti giurisprudenziali**

Ai fini della redazione del presente Modello sono state analizzate e prese in considerazione le pronunce giurisprudenziali più significative in materia. Quanto deciso dalla giurisprudenza, unitamente alle Linee Guida delle associazioni di categoria, rappresenta un parametro essenziale da seguire nella elaborazione di un Modello che possa essere considerato efficace ed idoneo ad assolvere alla funzione esimente cui è finalizzato.

Un idoneo Modello deve essere dotato di effettività e dinamicità. In particolare, anche secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza, nella redazione del Modello dovrà essere posta particolare attenzione a:

- fondi extracontabili;
- modalità di redazione della contabilità;
- modalità di redazione dei bilanci;
- fatturazioni e spostamenti di liquidità;
- modalità di esecuzione degli appalti ed i relativi controlli;
- possibili modalità attuative dei reati stessi tenendo conto del contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda;



- storia dell'ente (vicende passate, anche giudiziarie);
- segregazione delle funzioni nei processi a rischio;
- poteri di firma autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali;
- controllo sul sistema operativo, onde garantirne la continua verifica e l'effettività;
- sistema di monitoraggio idoneo a segnalare le situazioni di criticità;
- gestione delle risorse finanziarie;
- sistema disciplinare specifico sia nel precetto che nella sanzione.

La giurisprudenza per quanto attiene al profilo dei controlli ha fornito specifiche indicazioni. Effettuata la c.d. mappatura del rischio, individuate cioè tutte le aree sensibili, si devono stabilire, per ognuna di esse, specifici protocolli di prevenzione che regolamentino le attività a rischio. Tali protocolli dovranno essere presidiati con altrettante e adeguate specifiche sanzioni per perseguirne le violazioni e per garantire un'effettiva attuazione dell'intero sistema organizzativo così approntato. Ciò al fine di rendere il modello non un mero strumento di facciata, dotato di una valenza solo formale, ma uno strumento concreto e soprattutto dinamico, idoneo a conformarsi costantemente con il mutamento della realtà operativa ed organizzativa della persona giuridica.

Inoltre, nelle realtà aziendali in cui si siano già verificati reati, il contenuto programmatico del modello, in relazione all'area in cui gli indicatori di rischio sono più evidenti, dovrà necessariamente essere calibrato e mirato all'adozione di più stringenti misure idonee a prevenire od a scongiurare il pericolo di reiterazione dello specifico illecito già verificatosi. Difatti, dovranno essere esattamente determinate le procedure relative alla formazione e all'attuazione delle decisioni che riguardano le attività ritenute pericolose: l'adozione di un protocollo con regole chiare per il conseguimento del risultato divisato. Ciò comporta un'esatta individuazione dei soggetti cui è rimessa l'adozione delle decisioni, l'individuazione dei parametri cui attenersi nelle scelte da effettuare, le regole precise da applicare per la documentazione dei contatti, delle proposte, di ogni singola fase del momento deliberativo e attuativo della decisione.

Successivamente all'adozione del Modello, affinché questo risulti idoneo, l'Ente dovrà provvedere ad organizzare specifici corsi di formazione finalizzati ad assicurare un'adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del Modello da parte dei dipendenti e dei dirigenti. Dovrà inoltre essere prevista l'obbligatorietà di partecipazione e di frequenza ai corsi medesimi.



## 2. COTRAL IL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO INTERNO

### 2.1 La Società e il Sistema di Corporate Governance

Cotral S.p.A. è una società per azioni di diritto privato a partecipazione integralmente pubblica costituita per la gestione di un servizio pubblico di interesse generale a rilevanza economica ed è pertanto soggetta alle relative disposizioni. Cotral S.p.A. opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell'*in house providing*, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, incluso il Presidente, nominati dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 2449 c.c. nel rispetto dei criteri normativi.

Al fine di massimizzare l'efficienza e di garantire la trasparenza dell'operatività di Cotral, è stato predisposto un sistema articolato e omogeneo di regole di condotta riguardanti sia la struttura organizzativa interna sia i rapporti con i terzi che risultano conformi agli standard più evoluti di Corporate Governance.

Tale struttura organizzativa si sostanzia in particolare nella:

1. predisposizione di regolamenti per il funzionamento dell'Assemblea, (i) del Consiglio di Amministrazione (ii), dell'Organismo di Vigilanza (iii);
2. redazione di un Codice Etico e Comportamentale contenente le norme di condotta dei destinatari.

Di seguito si riportano, in ordine cronologico, gli eventi più rilevanti che hanno interessato la Società dalla data di adozione del Modello.

- In data 25 ottobre 2007 l'Assemblea dei Soci di Cotral ha deliberato, con efficacia a far data dal 3 marzo 2008, il progetto di scissione societaria che ha determinato, da un lato, la società Cotral S.p.A., società per le attività di erogazione del servizio di trasporto pubblico locale la gestione e vendita dei titoli di viaggio e, dall'altro, la società Cotral Patrimonio S.p.A., società beneficiaria della scissione, proprietaria del patrimonio immobiliare e degli autobus utilizzati in usufrutto da Cotral s.p.A..
- In data 24 maggio 2011 l'Assemblea dei Soci di Cotral, ha adottato il nuovo Statuto societario, prevedendo, all'art.1 dello stesso, che la Società sia assoggettata al controllo analogo al fine di poter essere destinataria di affidamenti *in-house*.
- In data 28 ottobre 2011, è stato sottoscritto il nuovo Contratto di Servizio tra la Società e la Regione Lazio ed è stato adottato l'annesso "*Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo sui servizi di trasporto di competenza regionale affidati ai sensi dell'art. 38 comma 5 LR 24.12.2008 n. 34 – Affidamento in house providing*".
- Dal 16 gennaio 2013 la Regione Lazio è socio unico di Cotral.



- In data 21 aprile 2015 il Presidente della Regione Lazio, con Decreto n. T00060 ha adottato il *“Piano di razionalizzazione della regione Lazio ai sensi dell’art. 1, commi 611 e seguenti, della Legge 23/12/1994, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*, con il quale si è determinato, a far data dal 1 agosto 2016, il riassetto delle società Cotral, Cotral Patrimonio e Astral, con la scissione totale di Cotral Patrimonio in favore di Cotral, relativamente al ramo funzionale al TPL, e la fusione per incorporazione con Astral per il restante ramo non funzionale rispetto al servizio di TPL.
- In data 23 febbraio 2016 la Giunta della Regione Lazio, con propria Deliberazione n. 49, ha adottato la *“Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla regione Lazio anche ai fini dell’esercizio del controllo analogo sulle società in house”*. Pertanto Cotral, al fine di adeguarsi a quanto previsto nella citata Direttiva ha provveduto ad aggiornare lo Statuto, il previgente Modello 231, il Codice Etico, la composizione dell’Organismo di Vigilanza e il Regolamento per il suo funzionamento.
- In data 20 dicembre 2016 l’Assemblea ha altresì adeguato lo Statuto sociale alle disposizioni introdotte dal D.lgs. 175/2016 e s.m.i. in materia di società a partecipazione pubblica;
- In data 10 agosto 2017 è stato sottoscritto l’Addendum al Contratto di Servizio del 28/10/2011 tra la Cotral e la Regione Lazio con il quale è stata disposta la prosecuzione del contratto originario fino al 28/10/2021, salvo recesso della Regione in caso di assegnazione del servizio a seguito di procedura ad evidenza pubblica a partire dal 3/12/2019 con un preavviso di almeno 6 mesi.
- Dal 1 gennaio 2021, in esecuzione della Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 926 del 1/12/2020, è iniziato il periodo di affiancamento ad ATAC S.p.A. da parte delle due società regionali COTRAL S.p.A. e ASTRAL S.p.A. rispettivamente per la gestione del servizio di trasporto e delle infrastrutture, finalizzato al subentro, dal 1 luglio 2021, all’attuale soggetto gestore ATAC S.p.A. con riferimento alla gestione del servizio di trasporto e delle infrastrutture relativamente alle due linee Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo.

## **2.2 Il sistema delle deleghe e procure**

In considerazione di quanto previsto nella Governance societaria, in Cotral devono trovare puntuale applicazione i principi di:

- esatta delimitazione dei poteri, con un divieto assoluto di attribuzione, ai vari livelli, di poteri illimitati;
- definizione e conoscenza dei poteri e delle responsabilità all’interno dell’organizzazione;



- coerenza dei poteri autorizzativi e di firma con le responsabilità organizzative assegnate.

A tal fine, deve essere assicurata la costante attuazione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti e un sistema di poteri autorizzativi e di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Sulla scorta di detti principi, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

### **2.2.1 Deleghe e Procure. Requisiti essenziali**

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali per il rilascio di deleghe e procure sono i seguenti:

- tutti coloro che rappresentano la società nei rapporti con la P.A., nazionale o straniera, devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile:
  - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
  - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
  - al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
  - a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
  - la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita, licenziamento, ecc.);
  - le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate.



### **2.2.2. Deleghe e Procure. Conferimento, gestione, revoca, verifica.**

L'attribuzione delle deleghe non costituisce un modo per attribuire competenze esclusive, ma piuttosto la soluzione adottata dalla Società per assicurare, dal punto di vista dell'organizzazione dell'organo amministrativo di vertice al momento della delega, la migliore flessibilità operativa.

Per il conferimento della procura deve essere inoltrata lettera di accompagnamento da trasmettere al procurato unitamente all'atto di conferimento della procura, contenente le istruzioni, i limiti di esercizio dei poteri oggetto di procura, il richiamo alle norme aziendali, ai principi contenuti nel presente Modello e alle disposizioni organizzative interne.

Il conferimento, la gestione e la revoca delle procure devono avvenire sulla scorta di un adeguato processo che individui la funzione responsabile della proposta di procura, della fase inerente la valutazione giuridica della stessa, della fase relativa al controllo del suo regolare utilizzo e della fase relativa alla conservazione nella documentazione ufficiale.

La struttura interna preposta alle attività societarie supporta, per quanto di competenza, le altre strutture preposte nell'aggiornamento dei poteri di rappresentanza e delle deleghe societarie e gestisce la raccolta delle deleghe e procure rilasciate dal Vertice Societario a tutti i Dirigenti/Funzionari aziendali, con esclusione delle deleghe rilasciate in relazione al contenzioso aziendale.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

### **2.2.3. Deleghe e Procure attualmente in vigore**

- Deleghe in materia di sicurezza e salute sul lavoro e tutela ambientale

Il C.d.A. delega ai dirigenti individuati l'adempimento degli obblighi posti in capo al Datore di lavoro (salvo quelli espressamente non delegabili), dal D.lgs. 81/08, nonché per l'adempimento degli obblighi previsti dal D.lgs. 152/2006 con le conseguenti responsabilità in materia, attribuendogli la necessaria autonomia di spesa, nonché tutti i poteri di organizzazione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. Tale attribuzione di deleghe intende rispondere anche alle esigenze indicate dal D.lgs. 231/2001.

- Deleghe conferite agli amministratori

Il C.d.A. conferisce al Presidente/Amministratore Delegato specifici poteri e deleghe previa preventiva autorizzazione dell'Assemblea secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale.



- Deleghe conferite al Direttore Generale

Il C.d.A. conferisce al Direttore Generale specifici poteri previa preventiva autorizzazione dell'Assemblea ai fini dell'istituzione di detta figura.

- Deleghe e procure rilasciate a dirigenti/funzionari

Il Vertice Societario rilascia deleghe e procure a dirigenti e funzionari quali, a titolo esemplificativo, deleghe gestionali e bancarie, deleghe alla gestione delle disposizioni di pagamento, ai pagamenti contanti ed alla gestione delle informazioni presenti sulla piattaforma della certificazione dei crediti della pubblica amministrazione, deleghe alla gestione delle operazioni di sportello ed alle interrogazioni previste dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, deleghe alla gestione, visualizzazione, e/o trasmissione delle comunicazioni e/o dichiarazioni di natura fiscale e/o tributaria, deleghe inerenti gli adempimenti INAIL e INPS, deleghe di firma in relazione alle attività inerenti alla gestione amministrativa ed all'incasso delle sanzioni ai viaggiatori, procure speciali al fine di sottoscrivere ordini di acquisto inferiori ad € 40.000,00.

Per l'elenco dettagliato delle deleghe e procure in vigore si rimanda alla raccolta delle deleghe e procure rilasciate dal Vertice Societario a tutti i Dirigenti/Funzionari aziendali, conservato e aggiornato dalla struttura interna preposta alle attività societarie.

### **2.3 Il controllo analogo dell'Ente affidante i servizi di Trasporto Pubblico su gomma nella regione Lazio**

Il controllo analogo è esercitato dalla Regione Lazio, quale ente affidante il servizio di TPL, sul Gestore (Cotral SpA), quale soggetto affidatario del predetto servizio, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative in materia di *"in house providing"*.

Le funzioni di controllo analogo sono svolte dalla Regione Lazio in conformità ai principi di cui alla *"Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società in house"* e s.m.i, come approvata dalla Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 49 del 23/2/2016 e articolate in:

- controllo strategico
- controllo di gestione e sulla qualità dei servizi
- controllo sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società.

Le funzioni di controllo analogo sono svolte altresì dalla Regione Lazio in linea con la Deliberazione della Giunta regionale n. 161 del 29 marzo 2019 adottata in materia di



*“Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate dalla Regione Lazio, in attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100”.*

Il controllo analogo è attualmente esercitato relativamente alle deliberazioni del CdA per il tramite della Direzione Regionale Mobilità, secondo quanto previsto dal *“Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo sui servizi di trasporto di competenza regionale affidati ai sensi dell'art. 38, comma 5, L.R. 24.12.2008, n.31”*, che costituisce parte integrante del Contratto di Servizio che disciplina le prestazioni tra l'Ente affidante e Cotral, inerenti la gestione del servizio di trasporto pubblico.

In particolare il controllo analogo si esplica attraverso:

- gli obblighi informativi del Gestore verso l'Ente affidante, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato Regolamento;
- il controllo preventivo dell'Ente affidante su determinati atti in adozione da parte del Gestore, secondo quanto previsto all'art. 5 del citato Regolamento;
- il controllo successivo dell'Ente affidante sugli atti adottati dal Gestore secondo previsto all'art. 6 del citato Regolamento;
- la partecipazione, anche attraverso un proprio delegato, dell'Ente affidante alle sedute del Consiglio di Amministrazione del Gestore, secondo quanto previsto all'art. 7 del citato Regolamento.

#### **2.4 Il Sistema di Controllo Interno. Principi generali**

Il Sistema di Controllo Interno è il processo volto a fornire una ragionevole garanzia in ordine al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché salvaguardia del patrimonio sociale anche contro possibili frodi.

Esso si fonda e si qualifica su alcuni principi generali, appositamente definiti nell'ambito del presente Modello il cui campo di applicazione si estende trasversalmente a tutti i diversi livelli organizzativi.

In particolare, il Sistema di Controllo Interno di Cotral è strutturato per assicurare una corretta informativa ed una adeguata copertura di controllo su tutte le attività della Società, con particolare attenzione alle aree ritenute potenzialmente *a rischio*.

Esso si è venuto sviluppando come processo diretto a perseguire i valori di correttezza sostanziale e procedurale, di trasparenza e di responsabilità, assicurando l'efficienza, la conoscibilità e la verificabilità delle operazioni e, più in generale, delle attività inerenti la





gestione; l'affidabilità dei dati contabili e gestionali; il rispetto delle leggi e dei regolamenti; la salvaguardia dell'integrità aziendale, anche al fine di prevenire frodi a danno della Società.

Regole cardine alla base del sistema di controllo interno della Società sono:

- i. la separazione dei ruoli nello svolgimento delle principali attività inerenti ai singoli processi operativi;
- ii. la tracciabilità e la costante visibilità delle scelte;
- iii. l'oggettivazione dei processi decisionali.

#### **2.4.1 Le attività di controllo**

Sulla scorta di dette regole in Cotral:

- ogni operazione significativa, in particolare per quella che viene svolta in un'area a rischio, deve essere preventivamente autorizzata da chi ha i poteri per farlo;
- i poteri di rappresentanza e di delega devono essere conferiti nel rispetto degli ambiti di esercizio e dei limiti di importo strettamente collegati con le mansioni assegnate e secondo quanto previsto nella struttura organizzativa;
- la integrità e la completezza dei dati gestiti deve essere altresì costantemente garantita attraverso il necessario scambio di informazioni tra le strutture operative nello svolgimento di fasi e processi tra loro connessi

#### **2.4.2 La responsabilità del Sistema di Controllo Interno**

La responsabilità del Sistema di Controllo Interno compete al Consiglio di Amministrazione, che ne fissa le linee di indirizzo e ne verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento.

A tal fine, il Consiglio si avvale, come Organi di Controllo Interno, del Collegio dei Sindaci, dell'Organismo di Vigilanza e dell'Internal Auditing, strutture che hanno il compito principale di seguire la dinamica e l'adeguatezza, in termini di efficacia ed efficienza, del Sistema di Controllo Interno.

### **3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE IN COTRAL**

#### **3.1. Finalità**

I principi generali su cui si fonda il Sistema di Controllo Interno sopra descritto sono appositamente definiti nel presente *Modello*.

Attraverso l'adozione del Modello, Cotral si propone di perseguire le seguenti principali finalità di:



- consapevolezza: per tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle aree di attività a rischio la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;
- censura di tali forme di comportamento illecito comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi
- tempestività negli interventi, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Il presente Modello mira ad assicurare quindi la messa a punto di un sistema modulato sulle specifiche esigenze determinate dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 231/2001 concernente la responsabilità amministrativa delle società per reati commessi dai propri dipendenti (impiegati, quadri, dirigenti) e dagli Organi Societari

### **3.2. Metodologia di redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo in Cotral**

L'attività svolta ai fini della redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo si è articolata nelle fasi di seguito sinteticamente indicate:

#### **fase 1:**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto.

La fase 1, pertanto, è stata finalizzata all'identificazione degli assetti organizzativi della Società ed all'individuazione preliminare dei processi e delle attività, nel cui ambito possono astrattamente configurarsi le previste fattispecie di reato.

L'individuazione delle attività sensibili ha comportato l'analisi della struttura organizzativa, allo scopo di acquisire un quadro d'insieme delle attività svolte e dell'organizzazione di Cotral, al momento dell'avvio del Progetto, nonché di identificare gli ambiti oggetto dell'intervento.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa, da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale, ha consentito l'individuazione delle attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali attività.

#### **fase 2**

L'obiettivo della fase 2 è stato quello di identificare i responsabili delle attività sensibili, ovvero i soggetti con una conoscenza approfondita delle stesse al fine di condurre le interviste.

Al termine è stata definita una "mappatura preliminare delle attività sensibili" verso cui indirizzare l'attività di analisi.



### **fase 3**

La fase 3 ha avuto per oggetto l'analisi, per ogni attività sensibile individuata nelle fasi 1 e 2, delle funzioni e dei ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti, del sistema di controllo esistente, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità possono astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato di cui al D.lgs. 231/2001.

E' stata definita, quindi, una mappatura delle attività c.d. "a rischio" cioè potenzialmente esposte alla commissione dei reati richiamati dal D.lgs. 231/2001.

A tal proposito si evidenzia che sono state censite due diverse categorie di attività a rischio:

- le attività sensibili che presentano diretti rischi di rilevanza penale ai fini del Decreto citato;
- le attività strumentali possono comportare rischi di rilevanza penale solo quando, combinate con le attività direttamente sensibili, supportano la realizzazione del reato, costituendone la modalità di attuazione. In tale ambito sono state collocate anche le cc.dd. attività provvista che costituiscono i canali attraverso cui possono costituirsi fondi occulti o altre utilità strumentali al reato di corruzione.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente si è fatto riferimento, tra l'altro, ai seguenti principi di controllo:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di procure/deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- esistenza di un processo che consenta l'aggiornamento periodico/tempestivo delle procure/deleghe;
- attività di monitoraggio svolte da soggetti/funzioni/organi indipendenti/terzi.

Le diverse attività che hanno caratterizzato la fase 3, al termine della quale è stato elaborato il documento "mappatura delle attività a rischio" possono individuarsi in:

1. predisposizione di un questionario per la conduzione di interviste;
2. esecuzione di interviste strutturate con i responsabili di ciascuna funzione, al fine di raccogliere, per le attività sensibili individuate nelle fasi precedenti, le informazioni necessarie a comprendere:
  - i processi elementari e le attività svolte;
  - le funzioni e/o i soggetti sia interni che esterni coinvolti;
  - i relativi ruoli e le responsabilità;



- i fattori quantitativi e qualitativi di rilevanza del processo (es. frequenza, valore delle transazioni sottostanti, esistenza delle evidenze storiche di comportamenti devianti, impatto sugli obiettivi propri della Società, ecc.);
  - il sistema dei controlli esistenti
3. formalizzazione della mappatura delle attività sensibili nella quale si evidenziano:
- la funzione interessata e l'Owner del processo, gli Enti Pubblici coinvolti e il rischio potenziale;
  - le attività potenzialmente esposte al rischio;
  - potenziali reati associabili.

Sulla scorta della mappatura della attività a rischio-reato è stata elaborata la "Parte Speciale" del presente Modello, nella quale sono stati altresì previsti specifici protocolli comportamentali.

#### **Fase 4.**

Una volta individuate le attività sensibili si è proceduto alla fase di valutazione del rischio. La metodologia adottata è quella del Risk Self-Assessment, che consiste in un processo auto-diagnostico eseguito dai Referenti dei singoli ambiti di operatività e volto a fornire la stima prospettica dei potenziali eventi pregiudizievoli sulla base della percezione di rischiosità che i Referenti hanno nei confronti dei processi afferenti al proprio ambito.

Il Risk Self-Assessment consente di pervenire ad una stima:

- dell'esposizione assoluta (i.e. rischio inerente), ovvero del rischio esistente in ipotesi di totale assenza di controlli all'interno dell'Organismo;
- dell'adeguatezza dei presidi di controllo esistenti;
- dell'esposizione residua (i.e. rischio residuale) ovvero del rischio che residua a fronte dei controlli.

Le attività preliminari per lo svolgimento del Risk Self Assessment hanno previsto l'analisi del Modello 231/01 di Cotral, al fine di individuare i rischi ed i controlli e del Manuale Organizzativo della Società, al fine di individuare i processi aziendali di riferimento.

La raccolta e all'analisi della documentazione propedeutica allo svolgimento del Risk Self Assessment ha consentito di predisporre le Matrici dei Rischi da sottoporre ai Referenti per la valutazione. Nelle matrici predisposte sono stati riepilogati, per ciascun ruolo aziendale, gli ambiti, le attività a rischio, i reati associabili ed i relativi presidi di controllo.

Le Matrici dei Rischi prevedevano che, per ogni «attività a rischio» identificata nel Modello 231/01, i Referenti potessero esprimere una valutazione del rischio inerente senza



considerare le misure di mitigazione del rischio e del rischio residuo, considerando la mitigazione dei controlli esistenti.

La valutazione delle attività a rischio ha previsto i seguenti step:

- Valutazione della probabilità che l'attività a rischio si verifichi;
- Valutazione dell'impatto connesso all'attività a rischio individuata;
- Valutazione dei presidi di controllo volti a mitigare il rischio connesso all'attività a rischio individuata

Il primo step prevedeva che i Referenti coinvolti nel Risk- Self Assessment indicassero la loro valutazione circa la probabilità che l'attività a rischio individuata si verificasse, secondo la sottostante scala di valutazione.

Scala di valutazione della probabilità di accadimento		
Probabilità di accadimento	Stima Frequenza	Punteggio
Può accadere in un periodo superiore all'arco del piano industriale (oltre i 3 anni)	Assai improbabile	1
Può accadere nell'arco del piano industriale (almeno una volta ogni 3 anni)	Improbabile	2
Può accadere 1 volta ogni 1/2 anni	Probabile	3
Può accadere almeno 1 volta in un anno	Assai probabile	4

In merito al secondo step, riguardante la valutazione dell'impatto, sono state effettuate le seguenti assunzioni:



Scala di valutazione	Rilevante	Medio	Contenuto	Trascurabile	Nulla
	4	3	2	1	0
Impatto	Tutte le attività a rischio associate a reati che comportano una sanzione interdittiva,	Tutte le attività a rischio associate a reati che comportano una sanzione amministrativa per la Società.	Tutte le attività a rischio associate ad aree strumentati alla realizzazione dei reati.	Nessuna attività a rischio individuata	Nessuna attività a rischio individuata

La combinazione della valutazione della probabilità e dell’impatto ha consentito di pervenire ad una valutazione sintetica dell’esposizione assoluta secondo la seguente matrice di trasformazione:

	Probabilità				Esposizione
	4= Assai probabile	3= Probabile	2= Improbabile	1= Assai improbabile	
4= Rilevante	4	4	4	3	4= Molto alto
3= Medio	4	3	2	1	3= Alto
2= Contenuto	3	2	1	1	2= Medio
1= Trascurabile	2	1	1	1	1= Basso
0= Nulla	0	0	0	0	0= Nulla



Effettuata la valutazione dell'esposizione assoluta, è stato richiesto ai Referenti di effettuare la valutazione dei presidi di controllo in base alla seguente scala di valutazione:

Scala di Valutazione	1= Ottimo	2= Buono	3= Sufficiente	4= Scarso
Descrizione	<p>I controlli sono documentati (descritti nella normativa interna aziendale);</p> <p>i controlli sono effettuati in coerenza con la normativa interna; non sono individuabili punti di miglioramento.</p>	<p>I controlli sono documentati (descritti nella normativa interna aziendale);</p> <p>i controlli sono effettuati in coerenza con la normativa interna;</p> <p>esistono degli aspetti migliorabili nella formalizzazione dei controlli.</p>	<p>I controlli sono documentati (descritti nella normativa interna aziendale) OPPURE sono previste prassi operative che prevedono controlli formalizzati (tracciabilità dei controlli);</p> <p>esistono degli aspetti migliorabili nella formalizzazione (es. l'evidenza del controllo può essere perfezionata) e/o nell'operatività dei controlli (es. controllo non effettuato in coerenza con la normativa interna).</p>	<p>Assenza di attività di controllo;</p> <p>Assenza di prassi operative che prevedono controlli formalizzati (mancanza di tracciabilità dei controlli).</p>



La combinazione della valutazione dell'esposizione assoluta con la valutazione dei controlli mediante la seguente matrice di trasformazione ha consentito di pervenire alla valutazione dell'esposizione residua.

	4= Molto alto	3= Alto	2= Medio	1= Basso	Esposizione Residua
4= Scarso	4	3	2	1	4= Molto alto
3= Sufficiente	4	3	2	1	3= Alto
2= Buono	3	2	1	1	2= Medio
1= Ottimo	2	1	1	1	1= Basso

**fase 5.**

Definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 della Società – Parte Generale e Parte Speciale – articolato in tutte le sue componenti secondo le disposizioni del D.lgs. n. 231/2001.

**3.3 Struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Cotral**

Salvo quanto chiarito nel precedente paragrafo, Cotral ha deciso di conformarsi alle disposizioni di cui al D.lgs n. 231/01, in quanto è consapevole che tale iniziativa rappresenti un'opportunità volta anche a rafforzare il proprio sistema di controllo, cogliendo, al contempo, l'occasione per sensibilizzare le risorse impiegate al rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza.

Il Modello, infatti, rappresenta un insieme coerente di principi che concorre a regolamentare la gestione di attività, direttamente o indirettamente, rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/01, prescrivendo altresì regole di condotta attraverso le quali il personale si rapporta con l'esterno.

Il presente Modello è composto da una Parte Generale e da una Parte Speciale





### 3.3.1 Parte Generale

Nella Parte Generale vengono riportati i principi del D.lgs. 231, il Sistema di Corporate Governance della Società, i principi generali del Sistema di Controllo Interno, il Sistema dei Protocolli Preventivi, tra cui la previsione dell'Organismo di Vigilanza e del suo Regolamento.

In particolare, **il Sistema dei Protocolli Preventivi** contiene un insieme di principi, regole e procedure che contemplano tutti i vari aspetti della operatività aziendale e coinvolgono tutti i vari livelli organizzativi:

Il Sistema dei Protocolli Preventivi di Cotral si compone delle seguenti parti:

1. **Codice Etico**, in cui sono rappresentati i principi generali cui si ispira lo svolgimento e la conduzione degli affari. Esso indica gli obiettivi e i valori informativi dell'attività d'impresa, con riferimento ai principali *stakeholders* con i quali la Società si trova quotidianamente ad interagire;
2. **Sistema delle deleghe e delle procure;**
3. **Sistema di Programmazione, formazione e attuazione delle decisioni (le cc.dd. Procedure)** con cui la Società ha dettato le regole da seguire per provvedere alla creazione di un sistema di procedure aziendali che regolano le attività di tutte le strutture operative, nonché dei Sistemi di Gestione Integrati (Ambiente, Qualità e Sicurezza), al fine di assicurare uniformità e adeguatezza delle modalità di redazione e di gestione sia delle procedure stesse che dei processi aziendali cui le stesse si riferiscono. Conseguentemente nella Società sono vigenti la Procedura PG00 "Redazione ed emissione delle procedure aziendale" e la PG01 "Gestione delle procedure aziendali e della documentazione del Sistema di gestione integrato", che disciplinano le modalità di redazione delle Procedure aziendali, in cui vengono elencate le principali fasi di ogni processo, il Responsabile del procedimento e le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente anche i correlati rischi di reato;
4. **Sistema di Gestione dei Flussi Finanziari** nel quale vengono dettate le modalità di circolazione dei flussi finanziari con necessaria previsione di procedure che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità e inerenza dell'attività aziendale;
5. **Sistema di controllo, valutazione e revisione periodica del Modello. Organismo di Vigilanza** con la previsione di un apposito organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che vigili sul funzionamento e sull'osservanza, da parte delle strutture dell'ente, del Modello, nonché operi il suo aggiornamento nel qual caso vi fossero mutate condizioni gestionali dell'ente stesso e siano intervenuti aggiornamenti normativi;



6. **Sistema Sanzionatorio** nel cui ambito sono previsti le sanzioni che assicurano l'effettività del Modello per le ipotesi di violazioni delle disposizioni in esso contenute, nonché, come sua parte integrante, per le ipotesi di violazione delle disposizioni contemplate nel Codice Etico adottato nella Società e allineato anche alle esigenze del legislatore in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti;
7. **Sistema di Comunicazione - Informazione - Formazione del personale** al fine di assicurare la divulgazione nell'ambito aziendale del Modello per il tramite di iniziative permanenti di comunicazione e informazione sia sull'area Intranet che sul sito aziendale, nonché per porre in essere un piano formativo rivolto al personale non solo delle aree a rischio, appropriatamente tarato in funzione dei livelli dei destinatari, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta;
8. **Sistema dei Flussi Informativi** da/verso l'Organismo di Vigilanza al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite nel Modello.

### **3.3.2 Parte Speciale. Rinvio**

La Parte Speciale comprende specifiche sezioni diversificate in ragione della tipologia di reati considerati e, quindi, delle aree di rischio; per ogni processo/attività sensibile sono stati predisposti specifici protocolli comportamentali e sono state richiamate nominativamente le procedure aziendali rilevanti. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla seconda parte del Modello.

### **3.4. Procedura di adozione del Modello e suo aggiornamento**

L'adozione del Modello è prevista nel Decreto come facoltativa e non obbligatoria.

Cotral nell'intendimento di dotarsi di un sistema completo che garantisca condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della propria immagine, delle aspettative degli azionisti, e del lavoro del personale, ha ritenuto di dover adottare il presente Modello, nella consapevolezza della necessità di porre in essere un complesso organizzato di principi, regole, procedure idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte di tutti i destinatari del Modello, siano essi amministratori, dipendenti, rappresentanti, partner, consulenti fornitori e terzi in genere.

In considerazione di quanto previsto dal D.lgs. 231 che qualifica il Modello come atto di emanazione dell'organo amministrativo, la sua adozione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa valutazione del suo contenuto da parte dell'Organismo di Vigilanza deputato a formulare proposte in tal senso.



Il Modello è oggetto di periodica rivisitazione in conseguenza dell'esperienza applicativa e degli aggiornamenti normativi successivi alla prima definizione dell'impianto del D.lgs. n. 231/2001.

Sulla scorta delle segnalazioni, delle relazioni periodiche, degli eventuali mutamenti della struttura organizzativa e gestionale, degli interventi normativi modificativi del dettato del D.lgs. 231, l'Organismo di Vigilanza, per espressa previsione dello stesso Decreto, ha il compito di curare l'aggiornamento del Modello al fine di garantire la sua adeguatezza e idoneità, proponendo al Consiglio di Amministrazione ogni utile intervento anche in conseguenza dell'accertamento di violazioni al Modello che, in considerazione del contenuto, ne possano compromettere l'efficienza ed efficacia.

Il Consiglio di Amministrazione è, come espressamente previsto nel testo del D.lgs. 231, l'organo statutario cui compete la responsabilità circa l'efficace applicazione del Modello. A tal fine valuta l'effettiva implementazione del Modello, sia in termini di suo aggiornamento, sia in termini di sua modifica, sia, infine, in termini di sua completa revisione.

Facendo proprie le indicazioni giurisprudenziali intervenute sul tema, ogni intervento di modifica e/o integrazione sostanziale del Modello dovrà essere deliberato dall'Organo Amministrativo con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Di seguito, in ordine cronologico le fasi dell'approvazione e dell'aggiornamento del presente Modello:

- in data 12.11.2004, con Deliberazione n. 80, il Consiglio di Amministrazione ha approvato le Linee Guida per la predisposizione del Modello 231;
- in data 16 gennaio e 11 settembre 2007, con Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n.1 e n.76, è stato approvato il primo Modello di OGC sia nella Parte Generale che nelle Parti Speciali relative ai "Reati nei rapporti con la P.A." e i "Reati Societari";
- in data 11.12.2008 con Deliberazione n. 64 il C.d.A. ha approvato il documento "Attuazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo - Adozione del Sistema di Deleghe e Procure" ;
- in data 04/03/2014 con Deliberazione del C.d.A. n. 15 Il Modello è stato successivamente sottoposto a revisione a fronte delle importanti modifiche organizzative e normative sopraggiunte;
- in data 24 marzo 2016 con Deliberazione del C.d.A. n. 15 il Modello è stato ulteriormente aggiornato.
- in data 10 dicembre 2018 con Deliberazione del C.d.A. n. 60 il Modello è stato ulteriormente aggiornato.



### **3.5 Vigilanza**

Vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello un apposito Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza ha una responsabilità di impulso verso il Consiglio di Amministrazione affinché apporti al Modello Organizzativo le necessarie modifiche a fronte del mutare dell'assetto normativo, delle modalità di svolgimento e della tipologia di attività di impresa. L'Organismo, d'altra parte, riferisce al Consiglio di Amministrazione e, in una ottica di sistema integrato dei controlli interni, al Collegio Sindacale in ordine alle attività di verifica compiute ed al loro esito.

Ai componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza viene corrisposto un compenso annuale il cui importo è determinato dall'Organo Amministrativo secondo quanto stabilito all'art.1, comma3, del "Regolamento aziendale per il funzionamento dell'OdV di Cotral".

In considerazione della specificità dei compiti cui è chiamato l'Organismo di Vigilanza di cui al presente Modello, in Cotral viene previsto il Regolamento aziendale per il suo funzionamento che ne garantisce l'operato.



#### **4. LE AREE DI RISCHIO E I CONTROLLI A PRESIDIO**

##### **4.1 Mappatura**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. 231/2001 indica fra gli elementi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "a rischio", ossia quelle attività, nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.lgs. 231/2001.

Tale attività di Mappatura ha consentito di estrapolare i processi sensibili e strumentali riportati nelle Parti Speciali del Modello.

##### **4.2 Attività riferibile al vertice aziendale**

Come anticipato nella premessa, il reato da cui può derivare, ai sensi del D.lgs. 231/2001, la responsabilità dell'ente, può essere realizzato tanto dal soggetto in posizione apicale, che dal sottoposto alla sua direzione o vigilanza.

Il D.lgs. 231/2001 prevede nel caso di reato realizzato dal vertice un'inversione dell'onere della prova: in tal caso è la Società che deve dimostrare l'elusione fraudolenta del Modello predisposto ed efficacemente attuato.

Nel caso di reato integrato dal vertice, non è sufficiente dimostrare che si tratti di illecito commesso da un apicale infedele, ma si richiede, altresì, che non vi sia stato omesso o carente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza sul rispetto del Modello stesso.

Inoltre, si rileva che gli amministratori e i sindaci, risultano essere destinatari naturali di talune fattispecie incriminative richiamate dal D.lgs. 231/2001. Infatti, alcuni reati ai quali il D.lgs. 231/2001 ricollega la responsabilità amministrativa dell'Ente, sono reati c.d. "propri", ovvero possono essere realizzati soltanto da soggetti che rivestono una determinata qualifica soggettiva (es. per le false comunicazioni sociali, i soggetti attivi individuati dalla norma incriminatrice sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, il direttore preposto alla redazione dei documenti contabili, i sindaci, i liquidatori e coloro ai quali, per effetto dell'art. 2639 c.c., si estende la qualifica soggettiva). Si rinvia alla parte speciale del presente Modello per gli aspetti d'interesse.

Per effetto delle suddette indicazioni normative, l'attività di controllo demandata all'Organismo di Vigilanza deve avere ad oggetto principalmente l'operato del Vertice aziendale e di altri soggetti con funzioni delegate.



#### **4.3 Controlli a presidio delle attività a rischio**

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società, sulla base delle “best practices” internazionali, prevede, con riferimento alle attività sensibili ed ai processi strumentali individuati:

- principi generali di controllo relativi alle attività a rischio;
- protocolli specifici applicati alle singole attività a rischio.

#### **4.4 Sistema di programmazione, formazione e attuazione delle decisioni**

La Società ha dettato le regole da seguire per provvedere alla creazione di un sistema di procedure aziendali che disciplinino le attività di tutte le strutture operative, nonché dei Sistemi di Gestione Integrati (Ambiente, Qualità e Sicurezza), al fine di assicurare uniformità e adeguatezza delle modalità di redazione e di gestione sia delle procedure stesse che dei processi aziendali cui le stesse si riferiscono.

Sin dal 2005 sono state emanate la Procedura PG00 “Redazione delle Procedure e Istruzioni Operative” e la Procedura PG01 “Gestione delle procedure Aziendali e della documentazione e delle registrazioni del Sistema”, entrambe oggetto di revisione negli anni seguenti, con cui Cotral si è dotata di un procedimento omogeneo volto a uniformare il processo decisionale in cui vengono elencate le principali fasi, il Responsabile del procedimento e le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente i correlativi rischi di reato.

##### **4.4.1. Il sistema delle procedure in Cotral**

Le procedure emanate in Cotral si distinguono in:

- procedure generali, volte a trattare i processi che per loro natura sono applicabili a tutta l’organizzazione aziendale;
- procedure di Sistema che trattano e sono applicate a uno o più Sistemi di gestione Integrati (Qualità, Ambiente Sicurezza).

Nell’ambito delle procedure vengono indicati i riferimenti normativi e operativi e le sigle di struttura, nonché la descrizione delle attività.

Quanto alla responsabilità dell’applicazione, è individuata la figura del Process Owner, inteso come il massimo responsabile tra le strutture organizzative coinvolte, che ha la responsabilità e garantisce la piena rispondenza della procedura alle finalità richieste.

La gestione della procedura riguarda tutte le attività (redazione, verifica, approvazione, emissione, distribuzione, registrazione, archiviazione e aggiornamento) e consente di tenere sotto controllo una procedura secondo precise modalità.



Nell'ambito della procedura, si distingue il soggetto che procede alla sua approvazione (Process Owner) dal soggetto che la emana.

E' istituito un Registro delle Procedure su supporto informatico che consente un'agevole reperibilità di tutte le procedure aziendali in vigore.

La diffusione ufficiale delle procedure emesse e la loro capillare distribuzione avviene con l'emissione di una Disposizione Organizzativa, con contestuale pubblicazione sulla cartella del server in formato pdf non modificabile.

Dal 2006 la proceduralizzazione delle attività è diventata ancora più efficace grazie alla istituzione del Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente Sicurezza che permette alla Società di tenere sotto controllo in un unico sistema le interazioni tra il Sistema di gestione della qualità e della politica ambientale e di controllare i rischi relativi alla salute e alla sicurezza negli ambienti di lavoro, al fine di ridurli sistematicamente.

In ogni procedura è fatto espresso richiamo al Codice Etico e al Modello di OGC aziendali come espressi riferimenti normativi /regolamentari.

#### **4.4.2 Attività di implementazione per le procedure nelle aree a rischio di reato.**

In relazione alla proceduralizzazione delle attività nelle aree a rischio il Process Owner "*Responsabile del Procedimento*" che, normalmente, si identifica nel Responsabile dell'Unità Organizzativa coinvolta in tale attività deve avere la responsabilità per le operazioni ritenute rilevanti.

In particolare, il Responsabile del Procedimento dovrà verificare il regolare svolgimento della procedura aziendale avendo cura in particolare dei seguenti aspetti:

- a)** la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società;
- b)** monitorare la gestione delle risorse finanziarie all'interno del processo;
- c)** procedere ad una adeguata informativa nei confronti del Presidente/Amministratore Delegato e dei superiori gerarchici (c.d. "Attività di Reporting");
- d)** prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e dell'Internal Audit.

#### **4.5 Protocolli comportamentali**

I protocolli comportamentali che perseguono lo scopo di disciplinare le attività astrattamente esposte ad un rischio – reato rilevante ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 231/2001, devono essere letti congiuntamente alle prescrizioni del Codice Etico e alle regole operative compendiate nelle procedure aziendali. I Responsabili delle singole Funzioni devono assicurare che le risorse sottoposte alla loro direzione/coordinamento osservino, nello svolgimento delle attività d'interesse, costantemente e scrupolosamente



le prescrizioni dei protocolli comportamentali, oltreché del Codice Etico e delle procedure, impegnandosi a comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni riscontrate  
La violazione delle regole contenute nei seguenti protocolli può determinare, a seconda della gravità del comportamento, l'applicazione di una sanzione secondo quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio contenuto nel presente Modello. Per i singoli protocolli si rimanda all'Allegato n. 5 del Modello.





## **5. IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE**

### **5.1 Premessa**

L'individuazione delle modalità di gestione amministrativa e delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati - quale emergente dal complesso delle disposizioni aziendali e dal sistema delle procure e deleghe previsto in Cotral e oggetto di revisione – risponde alla esigenza di dettare modalità di circolazione dei flussi finanziari con necessaria previsione di procedure amministrative sottostanti che garantiscano per la gestione dei flussi finanziari stessi il rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità e inerenza dell'attività aziendale.

Questo sistema rappresenta la verifica che i poteri autorizzativi e di firma siano assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali.

Le Linee Guida approvate in Cotral per l'attuazione del D.lgs. 231 prevedono espressamente che nelle procedure debba essere contemplata una serie di controlli che, in merito alla gestione delle risorse finanziarie, consentano di individuare le operazioni che possano essere oggetto di attività illecite.

L'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio di Amministrazione eventuali integrazioni e modifiche ai suddetti sistemi gestionali, pensate ai fini del rispetto del D.lgs. 231/2001, nell'ottica di controllare meglio eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto alla norma.

Per garantire la necessaria continuità con le attività aziendali pregresse, tutta la documentazione inerente la gestione dei flussi finanziari viene conservata e archiviata a cura del Responsabile della U.O. deputata allo svolgimento delle attività in materia di Amministrazione Finanza e Controllo.

### **5.2. Principi generali**

Per quanto attiene ai sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie (sia in termini di incassi che di esborsi), essi sono basati su:

- un sistema di procure/deleghe attribuite ai livelli aziendali più alti;
- un sistema di procedure/policy interne che regolamentano i cicli amministrativi in generale e il ciclo passivo (dall'emissione delle richieste di acquisto al pagamento delle fatture per i fornitori di beni e servizi) in particolare;
- un sistema informativo contabile basato sulla piattaforma SAP;
- una organizzazione aziendale basata sul principio della segregazione dei compiti;
- un processo di budget che prevede opportune valutazioni preventive/autorizzative sugli investimenti e sui costi aziendali e basato su specifici meccanismi di controllo sugli scostamenti.



Cotral, nell'osservanza di quanto dettato dal legislatore in materia di gestione dei flussi finanziari, si è dotata di un sistema che garantisce:

- rispetto delle regole di correttezza;
- tracciabilità e trasparenza della documentazione a supporto delle scritture contabili;
- osservanza scrupolosa della normativa e dei Principi Contabili vigenti e in materia;
- tracciabilità, verificabilità, legittimità, coerenza e congruità di ogni operazione previa verifica delle autorizzazioni al suo compimento;
- monitoraggio delle voci a maggiore importo e verifica a campione di tutte le altre;
- stretta osservanza dei principi generali di comportamento nell'ambito del Sistema di Gestione dei Flussi Finanziari anche in ipotesi di operazioni straordinarie;
- massima collaborazione nei rapporti con la Società di Revisione;

In considerazione dei predetti criteri generali utilizzati dalla Società nelle prassi operative consolidate nel tempo, Cotral ha formalizzato i seguenti ambiti:

- a. gestione del ciclo attivo;
- b. gestione del ciclo passivo;
- c. gestione della cassa interna;
- d. gestione dei rimborsi spese trasferite dei dipendenti;
- e. gestione dei pagamenti a favore dei terzi e criteri di esecuzione dei pagamenti e deroghe;
- f. gestione dei contributi e/o finanziamenti erogati dagli Enti Pubblici;
- g. gestione dell'iter di formazione del budget / programmazione e controllo di gestione;
- h. gestione dell'iter di formazione del progetto di bilancio;

mentre sono in corso di formalizzazione le attività relative a:

- i. gestione delle scritture ausiliarie;
- j. gestione degli adempimenti di natura tributaria;
- k. gestione dei sistemi di allerta interna per il monitoraggio continuativo per il presupposto di continuità aziendale e la segnalazione tempestiva dello stato di crisi;

### **5.3 Il Sistema di Gestione amministrativa e delle Risorse Finanziarie in Cotral**

Nel rispetto dei principi dettati in materia dal legislatore, al fine di rappresentare il sistema di gestione amministrativa e delle risorse finanziarie utilizzato in Cotral si riportano le principali caratteristiche delle varie fasi inerenti i cd "cicli amministrativi".

#### **5.3.1 Ciclo attivo**

Con il termine "ciclo attivo" si intende l'insieme delle operazioni che una azienda intrattiene verso i suoi clienti e che determina dei flussi finanziari per l'azienda. Il "ciclo



attivo” determina le operazioni aziendali che permettono all'azienda di vendere i suoi prodotti e servizi e gestire tutte le fasi della vendita. Le operazioni che costituiscono il “ciclo attivo” di una azienda comprendono:

- gestione della anagrafica del cliente con l'indicazione dei suoi dati fondamentali, come la denominazione sociale, la partita Iva, il codice SdI, le modalità di pagamento etc...
- gestione dei documenti che servono alla vendita del bene/servizio a partire dall'ordine di vendita, per arrivare alla consegna del bene/servizio da parte dell'impresa, fino alla fattura attiva e alle note di credito attive.

secondo i criteri commerciali adottati dall'azienda.

Tramite tutte queste operazioni le aziende possono tenere sotto controllo tutto il ciclo attivo e quindi determinare anche con anticipo le entrate che si verificheranno.

Gestione Commerciale in senso lato si intende l'insieme delle funzionalità finalizzate alla gestione delle transazioni intercorrenti tra l'Azienda ed il mondo esterno, cioè con i Clienti (ciclo attivo).

Nello specifico, la Gestione Commerciale si applica a tutti i tipi di azienda: commerciale, manifatturiera, di servizi.

Come nella normale attività d'impresa, l'unità d'informazione si basa sul documento, cioè sull'insieme di informazioni che definisce una transazione.

In particolare con il termine “ciclo attivo” si intende la gestione di tutti gli aspetti connessi al rapporto con il Cliente: dall'offerta, all'acquisizione dell'ordine, dall'evasione dell'ordine alla fatturazione (elettronica), secondo i criteri commerciali adottati dall'azienda.

In Cotral Spa, sotto il profilo organizzativo il processo legato al ciclo attivo è da individuarsi nei passaggi interfunzionali tra le seguenti strutture organizzative aree interne:

- nel Servizio Information Technology e Canali di Vendita per quanto riguarda il rapporto con i clienti che acquistano i titoli di viaggio e/o usufruiscono di agevolazioni tariffarie e con ATAC per le vendite dei titoli di viaggio integrati Metrebus; si precisa che (i) tale attività sotto il profilo contabile e fiscale genera i cosiddetti “corrispettivi” in quanto il valore del titolo di viaggio incorpora anche l'I.V.A. al 10%, (ii) le vendite relative ai titoli integrati “Metrebus” il flusso dei rendiconti mensili ed annuali proviene dalla mandataria ATAC Spa sulla base dei quali vengono emesse le fatture attive applicando in linea con i criteri di ripartizione stabiliti dalla convenzione che regola la gestione del mandato e (iii) le vendite dei titoli gestiti direttamente da Cotral per il tramite delle Società di distribuzione e dei relativi canali di vendita, il Responsabile della U.O. Canali di Vendita invia diversi report mensili/annuali attestanti il venduto effettivo rispetto al consegnato per la distribuzione e le relative imputazioni contabili;
- nella U.O. Customer Care e Presidio Immagine Impianti e Mezzi per quanto riguarda la gestione dei contratti di pubblicità
- nella Direzione Operativa, per quanto riguarda la gestione del “Contratto di Servizio” con la Regione Lazio e per i servizi sostitutivi/aggiuntivi; si precisa che, per effetto del



Contratto di Servizio avente la caratteristica di essere un contratto di natura commerciale (cioè a prestazioni sinallagmatiche), sotto il profilo amministrativo contabile e fiscale vengono emesse specifiche fatture elettroniche periodiche;

- nella Direzione Amministrazione Finanza e Controllo.

In particolare, presso la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, operano le U.O.: (i) Controllo di Gestione, (ii) Fiscalità e Contenzioso Tributario, (iii) Ciclo Attivo, (iv) Bilancio e Ciclo Passivo e (v) Tesoreria, Finanza ed Investimenti.

Per ciò che concerne la gestione della contabilità relativa al "ciclo attivo", è in corso un progetto per l'implementazione del modulo SAP SD.

### 5.3.2 Ciclo passivo

Con il termine "ciclo passivo", si intende l'insieme di azioni che la società intrattiene con i fornitori e per i quali la società ha delle uscite finanziarie. Le attività che caratterizzano il "ciclo passivo" sono:

- la definizione dell'anagrafica dei fornitori: per codificare un fornitore la società richiede allo stesso la compilazione di una scheda con ragione sociale, la sede legale, la partita Iva, il codice SdI e le coordinate bancarie;
- la contabilizzazione dei fatti di gestione si basano sui ~~dei~~ documenti che legano l'azienda al fornitore e cioè, principalmente, l'ordine di Acquisto (OdA), la consegna delle merci / servizi (EM), la fattura elettronica, le note di credito elettroniche.

Attraverso tale ciclo, è possibile conoscere gli impegni verso i fornitori e conseguentemente i fabbisogni finanziari

Il processo sottostante il "ciclo passivo" comprende tutte le fasi dalla manifestazione del fabbisogno di beni/servizi da parte delle strutture aziendali e si chiude con la liquidazione delle fatture elettroniche al fornitore.

In sintesi, il processo / procedura prevede il seguente flusso:

- Acquisizione di una fattura elettronica e/o analogiche e dei suoi allegati attraverso uno dei canali configurati e della sua archiviazione;
- Riconoscimento delle informazioni presenti nella fattura elettronica e/o analogiche ricevuta e della trasposizione sulle strutture dati SAP;
- Attribuzione, della fattura elettronica e/o analogiche ricevuta e validata dagli operatori in funzione delle caratteristiche gestionali, normative e fiscali sottostanti la natura della spesa per la quale è stata emessa per verificare che ci siano le condizioni per procedere con la registrazione della stessa a sistema;
- Processamento, della fattura elettronica e/o analogiche per verificare che ci siano le condizioni per procedere con la registrazione della stessa a sistema da parte dell'operatore a cui è stata attribuita;



- Registrazione, della fattura elettronica e/o analogiche ricevuta utilizzando le funzioni analogiche SAP.

### 5.3.3 Ciclo di tesoreria

Per “ciclo di tesoreria” si intende l’insieme delle attività necessarie per la gestione degli incassi e dei pagamenti nonché la gestione della liquidità e dei rapporti con gli istituti di credito e relativi canali di electronic banking.

Per le finalità del presente documento, in sintesi, il “ciclo di tesoreria” riguarda la gestione dei pagamenti a favore dei terzi, i criteri di esecuzione dei pagamenti e le deroghe agli stessi ed è articolato nelle seguenti fasi:

- elaborazione del prospetto di Cash Flow annuale di riferimento
- verifica della disponibilità finanziaria mensile ed elaborazione di un Piano di tesoreria mensile (PMT) contenente le previsioni sulle entrate e le corrispondenti previsioni sulle uscite

In particolare, la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo U.O. Tesoreria, Finanza ed Investimenti mensilmente provvede:

- alla verifica della corretta esecuzione di tutti le transazioni eseguite con riferimento al piano di tesoreria del mese precedente;
- all’aggiornamento dei dati del mese di riferimento confrontati con quelli del mese precedente e con quello annuale;
- all’analisi dello scadenzario fornitori;
- all’analisi dei fornitori con cessioni crediti e similari;
- all’elaborazione dei dettagli analitici collegati al piano mensile di tesoreria sulla base della segregazione dei fornitori per categorie merceologiche;
- all’elaborazione delle proposte di pagamento eseguibili sulle quali acquisire le sigle sia del Responsabile della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo che soggetto depositario dei poteri bancari presso gli istituti di credito (attualmente il Presidente);
- all’esecuzione delle transazioni bancarie autorizzate;
- all’archiviazione del dossier oggetto della transazione bancaria.

I pagamenti sono effettuati secondo le contingenti disponibilità di cassa, e il criterio generale di guida per l’esecuzione dei degli stessi nella Cotral è quello cronologico.

Tale criterio considera prioritaria la data in cui è stata “registrata” sul sistema informativo contabile un debito verso terzi (fatture elettroniche, note di addebito elettroniche, avvisi di pagamento, imposte, tasse, ecc.) fermo restando che per poter avviare l’iter di esecuzione del pagamento del debito è altresì indispensabile che sul sistema informativo contabile sia registrata la cd “Entrata Merce” ovvero che sul documento di spesa venga apposta - dal Responsabile del Cento di Costo che l’ha originato - l’autorizzazione al pagamento.



Per “registrata” si intende una transazione contabile documentata rilevata sul sistema informativo contabile quando il terzo creditore considera eseguita e fatturata la fornitura ovvero prestato il servizio.

Per “autorizzazione al pagamento” si intende che l’obbligazione si è perfezionata e con il completamento della documentazione necessaria a comprovare il diritto del terzo creditore e a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite con cui si determina la somma da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno contrattuale definitivo sottostante, essa diviene quindi certa, liquida ed esigibile.

Si prescinde dal suddetto criterio cronologico generale, nei pagamenti, a determinate scadenze, riguardanti alcune attività con il principale scopo di prevenire il rischio d’interruzione del servizio pubblico svolto dalla società.

#### **5.3.4 Gestione dei contributi e/o finanziamenti pubblici**

In presenza di normative che consentono l’accesso ai contributi in conto esercizio e/o in conto impianti e/o ai finanziamenti agevolati, in sintesi il processo seguito per la richiesta e l’erogazione di finanziamenti / contributi nazionali e/o regionali si articola nelle seguenti fasi:

- fase di istruttoria della domanda di contributi/finanziamenti a Enti pubblici;
- fase di presentazione della domanda;
- fase di monitoraggio dell’investimento e sull’impiego dei finanziamenti ricevuti;
- fase di rendicontazione.

In particolare:

- vengono formalmente contattati gestori dei finanziamenti e/o contributi agevolati per l’ottenimento di ogni informazione utile e della relativa documentazione;
- tenendo conto di quanto indicato nella documentazione vengono istruite e preparate le proposte di delibera da sottoporre ad approvazione;
- approvata la delibera, le strutture interne coinvolte implementano e/o completano l’istruttoria tenendo conto degli eventuali vincoli imposti dalla normativa;
- la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, avvalendosi della sua struttura, raccoglie la documentazione prodotta dalle altre strutture tecniche coinvolte, ne valuta la correttezza formale e prepara l’istanza e/o domanda da presentare per l’accesso ai finanziamenti e/o contributi agevolati monitorandone lo stato di avanzamento

Di norma per tali agevolazioni, essendo erogate a consuntivo, i rischi inerenti all’attività in questione relativamente al D.lgs. 231/01 sono sostanzialmente ridotti.



Per quanto riguarda i progetti europei ed, in particolare, quelli previsti da progetti finanziati dai fondi strutturali (FSE, FESR), laddove istruiti viene individuato un Responsabile del progetto ovvero un RUP che cura la rendicontazione, gli steps di utilizzo delle somme erogate rispetto alle attività espletate per le quali il finanziamento e/o contributo è stato richiesto mantenendo i rapporti con l'ente erogante per ogni ulteriore attività amministrativa e/o finanziaria fino alla conclusione del progetto.

### **5.3.5. Processo di Pianificazione, Programmazione e Controllo di gestione**

Le fasi fondamentali in cui si articola il processo *“Ciclo di Programmazione e Controllo”* sono:

- a) Predisposizione del progetto di budget annuale;
- b) Controllo budgetario nel ciclo degli acquisti;
- c) Consuntivazioni periodiche e reporting;
- d) Processo di revisione del budget.

#### **5.3.5.1 Predisposizione del progetto di budget annuale**

Il Budget si pone quale strumento indispensabile a guidare in modo efficace la gestione aziendale, anche attraverso la responsabilizzazione dell'organizzazione rispetto all'effettiva attuazione delle azioni definite in sede di programmazione. Deve quindi contenere una forte coerenza rispetto agli obiettivi strategici definiti dall'Alta Direzione, oltre ad essere elaborato tenendo conto dei vincoli di compatibilità economica aziendali.

Il processo di Budget prende avvio con alcune attività propedeutiche svolte dalla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, U.O. Controllo di Gestione, una volta analizzati i documenti di pianificazione strategica (Piano industriale, Bilancio previsionale pluriennale, Budget Letter, ecc):

- individuazione dei Centri di Responsabilità ai quali assegnare il Budget;
- inoltra richiesta a Direzione Risorse Umane e Strategie, di effettuare le previsioni relative alla forza lavoro, alla prestazione ed al costo del personale per l'anno di budget;
- elaborazione del cosiddetto *“budget inerziale”*;
- individuazione di aree di miglioramento e/o sviluppo;
- predisposizione di obiettivi target in base agli indirizzi strategici emanati dall'Alta Direzione ed alle aree di miglioramento individuate.

Effettuate le suddette attività propedeutiche, la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, U.O. Controllo di Gestione, sulla base dei documenti di pianificazione strategica approvati dal Vertice Aziendale, predispone la proposta di *Linee Guida per la predisposizione del Budget (budget letter)* e la inoltra al Direttore Generale, che, dopo averla analizzata e, apportate con il supporto dell'U.O. Controllo di Gestione le eventuali



modifiche che ritiene necessarie, emana il documento definitivo da assumere come guida per il processo di definizione del budget.

Successivamente all'emanazione delle Linee Guida, la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, U.O. Controllo di Gestione predispone il calendario degli incontri con i Centri di Responsabilità (singole Direzioni/Servizi) titolari di budget.

I *Centri di Responsabilità* devono svolgere tutte le attività preparatorie agli incontri definite dalle *Linee Guida* emanate dal al Direttore Generale ed, in particolare, devono definire i piani operativi per il conseguimento degli obiettivi-target di indirizzo riportati nelle *Linee Guida* stesse.

Ogni singolo incontro tra la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, U.O. Controllo di Gestione ed i *Centri di Responsabilità* ha i seguenti obiettivi:

- analisi dei risultati storici del Centro di Responsabilità (CdR);
- acquisizione dei piani operativi (bottom-up) del CdR per il conseguimento degli obiettivi-target di indirizzo ed eventuale rimodulazione degli stessi sulla base delle esigenze dell'Azienda e del singolo CdR;
- condivisione delle esigenze di fattori produttivi (lavoro, servizi, beni/materiali a scorta e non) necessari allo svolgimento delle attività in carico al Centro di Responsabilità;
- condivisione del segmento di budget del singolo CdR.

Ultimati gli incontri con i *Centri di Responsabilità* e la raccolta degli ulteriori dati provenienti dai Centri di Responsabilità dalle diverse Funzioni Direzioni/Servizi aziendali, la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, U.O. Controllo di Gestione procede alla loro analisi, effettua una stima di tutte le componenti mancanti, quindi le aggrega ai fini della definizione di un budget coerente con la struttura aziendale per Centri di Responsabilità e per voce di costo e predispone la "Budget Proposal" da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previa verifica e condivisione con il Presidente/Direttore Generale.

Approvato il budget definitivo da parte del Consiglio di Amministrazione/Assemblea, la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, U.O. Controllo di Gestione provvede all'inserimento in SAP dei valori pianificati a livello di singolo Centro di Responsabilità e per le singole voci di costo in relazione al Piano dei Conti Aziendale.

### **5.3.5.2 Controllo budgetario del ciclo degli acquisti**

L'inserimento in SAP dei valori pianificati a livello di singolo Centro di Responsabilità e per le singole voci di costo in relazione al Piano dei Conti Aziendale consente di valutare il rispetto dei fondi a budget per ogni RdA (Richiesta d'acquisto) emessa. Infatti, le strategie di rilascio delle RdA in SAP prevedono, successivamente ai "rilasci" da parte dei Centri di Responsabilità Responsabili delle Direzioni/Servizi, il "rilascio" da parte della Direzione





Amministrazione Finanza e Controllo, U.O. Area Controllo di Gestione effettua un controllo di merito delle RdA e verifica la capienza del Budget.

Nei casi di blocco della RdA per mancato rispetto della disponibilità di Budget, la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, U.O. Controllo di Gestione comunica le motivazioni del blocco al Centro di Responsabilità che ha originato l'impegno le Direzioni/Servizi interessata; l'eventuale sblocco della RdA deve essere autorizzato dal Presidente/Direttore Generale.

### **5.3.5.3 Consuntivazioni periodiche e reporting**

Attraverso le consuntivazioni periodiche e la conseguente produzione di report economici e gestionali, si fornisce al management aziendale ed ai Centri di Responsabilità responsabili delle Direzioni/Servizi/ un supporto utile alla valutazione degli andamenti gestionali ed alla definizione di eventuali correttivi.

Il processo di consuntivazione, che ha una periodicità mensile ed è gestito dalla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, U.O. Controllo di Gestione prende avvio con la richiesta a tutti i *Centri di Responsabilità* dei dati e delle informazioni gestionali "a consuntivo" riferite alle attività svolte dai Centri stessi nel mese oggetto di consuntivazione. La Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, U.O. Controllo di Gestione raccoglie le informazioni ed i dati gestionali pervenuti dai Centri di Responsabilità, acquisisce dal sistema SAP i valori economici consuntivati a livello di singolo centro di responsabilità e per le singole voci di costo/ricavo, quindi, effettuata una verifica ed una analisi di congruenza, rielabora tutti i dati reperiti ai fini della produzione dei Report mensili.

Tali Report riepilogano l'andamento gestionale, lo stato di attuazione dei Piani operativi ed il grado di raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di budget. In particolare i dati a consuntivo sono confrontati con i dati relativi allo stesso periodo dell'anno precedente ed ai dati di budget.

Sono prodotte tre tipologie di report mensili/quadrimestrali:

- report per l'Alta Direzione;
- report per ogni singolo Centro di Costo/Responsabilità;
- report per il Sistema di Monitoraggio delle Controllate (SIMOC) come da contratto di servizio, per la rendicontazione delle attività dalla Regione Lazio.

Cotral ha proceduto al completamento dell'implementazione e alla messa a regime di un nuovo sistema di reportistica basato anche sull'utilizzo dello strumento della cd "*Balanced Scorecard*".

Tale sistema permette di standardizzare i flussi informativi indispensabili per la redazione dei report e ridurre i tempi di acquisizione ed elaborazione dei dati, grazie al monitoraggio introdotto attraverso la rilevazione dei seguenti indicatori di performance:



1. tempi di pubblicazione dei report: *Numero di giorni intercorrenti tra il primo giorno del mese successivo a quello di rendicontazione e la data di pubblicazione;*
2. tempi di pubblicazione dei report rispetto al tempo massimo di disponibilità dei file dati: *[(Data pubblicazione report)-(Max<sub>i</sub>(Data disponibilità i-esimo file dati))];*
3. ritardi nei tempi di disponibilità dei dati rispetto al programma: *tempo disponibilità i-esima tipologia dati a consuntivo – tempo disponibilità i-esima tipologia dati a programma;*
4. completezza dei dati: *Incidenza numero dati non disponibili sul totale dei dati alimentanti necessari;*
5. Qualità dei dati: *numero di rilavorazioni nel periodo.*

In sintesi, il processo è articolato nelle seguenti fasi:

- alimentazione dei sistemi;
- prima verifica dell'attendibilità e della completezza dei dati;
- estrazione ed invio dei file contenenti le informazioni necessarie all'elaborazione dei report;
- verifica complessiva dei dati da parte del Controllo di Gestione;
- elaborazione e pubblicazione dei report.

#### **5.3.5.4 Processo di revisione del budget**

La rilevazione e l'analisi dei dati gestionali ed economici di periodo rappresenta la prima fase di controllo sulla gestione e sul rispetto del Budget. I dati a consuntivo, confrontati con i dati a budget, costituiscono sia la base per valutazioni "a posteriori" sull'andamento della gestione, sia per valutazioni "a priori" che consentono di rimodulare il Budget dell'anno in corso, attraverso la revisione del Budget.

Quest'ultima operazione tiene conto di due elementi fondamentali:

- confronto tra gli obiettivi strategici inizialmente prefissati ed i risultati raggiunti nel periodo di rilevazione;
- considerazioni relative a variazioni avvenute nel contesto di riferimento in cui Cotral opera (contesto normativo, aziendale, ambientale e politico/istituzionale).

In considerazione dei suddetti aspetti, la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, U.O. Controllo di Gestione individua i principali scostamenti tra i dati a budget ed i dati a consuntivo, evidenziando possibili aree di intervento anche in considerazione dell'analisi delle cause degli scostamenti effettuata con i Centri di Responsabilità maggiormente coinvolti e delle eventuali indicazioni fornite dall'Alta Direzione. L'attività di revisione si conclude con una rielaborazione del budget che deve essere condivisa con i Centri di Responsabilità interessati e con il Vertice Aziendale prima di essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione/Assemblea.



Approvata la revisione del budget da parte del Consiglio di Amministrazione/Assemblea, la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, U.O. Controllo di Gestione provvede alla modifica in SAP dei valori pianificati a livello di singolo Centro di Responsabilità e per le singole voci di costo in relazione al Piano dei Conti Aziendale. Detti dati non sono più modificabili senza un provvedimento/delibera autorizzativo.

### **5.3.6 Iter formativo Processo di formazione del Progetto di Bilancio**

L'iter di formazione del "Progetto di bilancio annuale" in sintesi si compone delle seguenti fasi:

- a) la predisposizione della bozza del progetto di bilancio da parte della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo;
- b) la predisposizione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione
- c) la presentazione del bilancio al Collegio Sindacale ed alla Società incaricata della revisione legale dei conti;
- d) il deposito del bilancio d'esercizio presso la sede sociale per consentire ai soci di formulare eventuali osservazioni o proposte;
- e) l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci;
- f) il deposito del bilancio presso il Registro delle imprese.

#### **5.3.6.1 Ulteriori Informazioni per la formazione del Progetto di Bilancio**

Per le attività di cui alla fase a) indicata nel paragrafo che precede, il Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di concerto con il l'U.O. Bilancio e Ciclo Passivo, in prossimità della chiusura dei conti dell'esercizio di riferimento, emana:

- la direttiva/circolare relativa alla gestione degli Ordini di Acquisto;
- la direttiva/circolare contenente la richiesta delle informazioni quali-qualitative utili per la predisposizione del fascicolo;

nonché una ipotesi di cronoprogramma per le fasi di cui ai punti da b) ad f) che precedono. Nel rispetto del calendario delle attività indicato nelle direttive a nota/circolare, in sintesi, l'U.O. Bilancio e Ciclo Passivo provvede:

- alla chiusura del periodo contabile;
- alla rilevazione delle scritture di assestamento;
- alla rilevazione delle scritture di accantonamento delle imposte dirette;
- alla determinazione del saldo dei conti;
- ai controlli sulle voci dello Stato Patrimoniale;
- ai controlli delle voci del Conto Economico;
- alla redazione della situazione contabile;
- alla redazione della bozza del progetto di "Nota integrativa" e dei relativi allegati;



- alla redazione della bozza del progetto di “Relazione sulla Gestione”;
- alla creazione del fascicolo contenente la bozza del “Progetto di bilancio”;
- alla predisposizione della Proposta di deliberazione per l’esame del fascicolo da parte del Consiglio di Amministrazione.

Infine, per le finalità previste dalla normativa di riferimento applicabile alla “controllante”, viene inviata sia la nota contenente le schede per la formazione del “Bilancio Consolidato” sia la nota informativa concernente la verifica dei crediti e dei debiti verso la “controllante” asseverata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.



## **6. SISTEMA DI CONTROLLO, VALUTAZIONE E REVISIONE PERIODICA DEL MODELLO - L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **6.1 Premessa**

L'efficacia del Modello e la sua costante applicazione da parte della struttura aziendale dipende dalla sua capacità di adattarsi alle condizioni ambientali ed organizzative del momento.

Se tali condizioni mutano anche il Modello deve mutare per mantenere i controlli efficaci. Tale revisione periodica inoltre consente di scoprire eventuali errori di valutazione relativi, ad esempio, ad una inadeguata classificazione del parametro di criticità del rischio, all'adeguatezza degli strumenti utilizzati per la sua gestione.

Si ricorda infatti, che lo stesso D.lgs. 231/2001 prevede che il modello organizzativo sia efficacemente applicato e periodicamente rivisto e gli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 prevedono che sia un apposito organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza, da parte delle strutture dell'ente, del modello di organizzazione e gestione, nonché sul suo aggiornamento nel qual caso vi fossero mutate condizioni gestionali dell'ente stesso.

In Cotral, l'Organismo di Vigilanza previsto dal D.lgs. 231/2001, è un organo collegiale composto da tre (3) componenti scelti tra esperti dotati di professionalità in materia di revisione dei conti, controllo di gestione, processi di controllo interno, analisi, valutazione e contenimento dei rischi, elaborazione e valutazione di questionari, metodologie per l'individuazione di frodi ed in materie di tipo giuridico, in particolare di diritto penale. Di essi, uno è nominato dalla Regione Lazio. Dei restanti componenti, uno è un soggetto esterno alla Società ed uno è un componente interno alla Società. I componenti di nomina della Società sono selezionati dal C.d.A. in modo che sia garantita la presenza di professionalità adeguate allo svolgimento delle funzioni demandate dalla normativa all'OdV stesso. Il CdA nomina tra tutti i componenti il Presidente dell'Organismo. All'Organismo sono conferiti i suddetti compiti di vigilanza sul funzionamento e osservanza del Modello, nonché di proposta di aggiornamento dello stesso ai competenti organi di gestione della Società (Consiglio di Amministrazione) in caso di suo malfunzionamento.

Ai componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza viene corrisposto un compenso annuale il cui importo è determinato dall'Organo Amministrativo secondo quanto stabilito all'art.1, comma 3, del "Regolamento Aziendale per il funzionamento dell'OdV di Cotral"

L'OdV è uno dei soggetti coinvolti nel Sistema di Controllo Interno della Società e, attraverso un'azione coordinata, integrata e di relazione con gli altri soggetti preposti al controllo interno, contribuisce al corretto funzionamento dello stesso.



In considerazione delle funzioni e dei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 231, appare necessario stabilire che detto Organismo deve ispirare la propria azione ai seguenti principi:

- a) attività di controllo sull'effettività del Modello;
- b) attività di vigilanza sull'adeguatezza del Modello;
- c) continuità di azione.

L'Organismo di Vigilanza in Cotral deve avere caratteristiche quali:

- a) conoscenze di tecniche e strumenti adeguati (es. conoscenze legali, di gestione di rapporti con le risorse umane, ecc.);
- b) adeguato spessore e consistenza;
- c) poteri di acquisizione e di richiesta di informazioni da e verso ogni livello e settore operativo della Società;
- d) possibilità di proporre all'AD/CdA procedimenti disciplinari e di proporre eventuali sanzioni a carico di soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel modello organizzativo e gestionale;
- e) indipendenza da responsabilità di gestione aziendale e soprattutto di autonomia rispetto ai vertici aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella scelta dei membri dell'Organismo, deve pertanto valutare i seguenti elementi:

- professionalità intesa come 'possesso di adeguate competenze specialistiche';
- onorabilità e moralità;
- assenza di cause di ineleggibilità, di seguito descritte;
- continuità di azione da realizzarsi anche attraverso il supporto di una struttura interna dedicata.

Il Consiglio di Amministrazione della Società deve garantire autonomia ed indipendenza all'Organismo collegialmente inteso rispettando i criteri di nomina sopra enunciati, attribuendogli i poteri di seguito enunciati, approvandone annualmente il budget di spesa, dotandolo di strumenti idonei per poter svolgere l'attività, anche avvalendosi di ausili specializzati esterni.

A tal fine i componenti non possono essere revocati se non per giusta causa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti nello svolgimento dei compiti di vigilanza, l'Organismo di Vigilanza è permanentemente supportato dalla struttura aziendale deputata alle incombenze di cui



al D.lgs. 231/2001, oltre che dell'ausilio delle altre funzioni interne o di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

## **6.2 Composizione, riunioni e verbalizzazione delle riunioni**

Il Consiglio di Amministrazione, provvede alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare, sulla base dei criteri di composizione sopra definiti.

È altresì rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

Costituiscono cause d'ineleggibilità e/o decadenza dei componenti dell'OdV:

- le circostanze di cui agli artt. 2382 e 2399 c.c. (ineleggibilità e decadenza degli amministratori e dei sindaci);
  - l'esistenza di condanne penali o di provvedimenti interdittivi o di prevenzione o di altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici uffici;
  - l'essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, per altri motivi disciplinari, ovvero non essere decaduti dall'impiego a seguito di conseguimento dello stesso mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti.
- l'essere componenti del consiglio di amministrazione/consiglio di gestione e della società di revisione o i revisori da questa incaricati;
- l'essere coniuge, parenti e affini entro il quarto grado dei componenti il consiglio di amministrazione/consiglio di gestione, il collegio sindacale/consiglio di sorveglianza, la società di revisione o i revisori da questa incaricati.
- I membri dell'Organismo decadono in caso di perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità. A tal fine:
- il Presidente dell'OdV decade anche in caso di perdita dei requisiti di indipendenza e non esecutività;
  - il componente dell'Organismo deve comunicare tempestivamente al Presidente OdV, se diverso da questi, o al Presidente del C.d.A. se è lo stesso presidente dell'OdV, e agli altri componenti l'avvenuta perdita dei requisiti;
  - l'Organismo si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione e/o la Regione Lazio provvedono, per quanto di rispettiva competenza, a nominare i nuovi membri al fine di garantire il funzionamento di detto organismo sino alla sua naturale scadenza a conclusione del terzo esercizio di mandato;



- l'Organismo si intende decaduto se la Società incorre in sentenza di condanna o di patteggiamento per violazione del D.lgs. 231/2001 e del relativo Modello adottato dalla Società, a seguito di accertata inadeguatezza ovvero omissione dell'attività di vigilanza.

### **6.3 Regole di funzionamento e convocazione**

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle attività delegate, si attiene alle regole di funzionamento dallo stesso definite e contenute nel "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza in Cotral per il proprio funzionamento", cui si rinvia.

Il Presidente dell'Organismo dirige le riunioni e i lavori dell'OdV. Laddove sia impedito o assente, è sostituito dal componente dell'OdV più anziano nella carica o in caso di parità, di età.

L'Organismo è validamente riunito in presenza di almeno la metà dei componenti in carica e decide a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Organismo. Alle riunioni può essere invitato a partecipare il Presidente della Società nonché l'Amministratore Delegato della Società, per esprimere le valutazioni di propria competenza. Alle riunioni può essere invitato a partecipare il Responsabile aziendale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed il Responsabile dell'Internal Audit i quali possono proporre all'OdV l'inserimento all'o.d.g. delle sedute argomenti di interesse comuni.

### **6.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i compiti di:

- predisporre e aggiornare un proprio regolamento sul funzionamento dell'OdV;
- vigilare sull'effettività del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della Società (di seguito "Modello"), ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'Azienda corrispondano al Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto;
- verificare l'efficacia e l'efficienza del Modello, ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati;
- verificare che il Modello sia adeguato ai mutamenti delle attività ed alle modifiche della struttura aziendale, e/o in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, e/o di modifiche normative;
- presentare proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale.
- segnalare all'Organo Amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente.





- verificare il rispetto del Codice Etico e trascrivere, in uno specifico rapporto all'Organo di Amministrazione, le violazioni del Codice che sono emerse in conseguenza delle segnalazioni o della sua attività di controllo etico e i suggerimenti ritenuti necessari.

Pertanto, l'Organismo di Vigilanza deve provvedere a:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti delle attività e/o della struttura aziendale. A tal fine all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'Azienda al rischio di reato;

- effettuare periodicamente verifiche, sulla base di un programma annuale comunicato al Consiglio di Amministrazione, volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello.

Sulla base di tali verifiche l'Organismo di Vigilanza predispone annualmente un rapporto da presentare al Consiglio di Amministrazione che evidenzia le problematiche riscontrate e ne individua le azioni correttive da intraprendere. A tal fine, deve provvedere:

- per tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;

- per implementare i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole contrattuali standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, etc.);

- per garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente.

Inoltre, l'Organismo deve:

- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse;

- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine.

L'Organismo di Vigilanza deve essere inoltre dotato di adeguate risorse finanziarie delle quali dovrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di poteri di spesa nei limiti del budget annuale determinato dal Consiglio di Amministrazione.

- l'OdV può avvalersi, sotto la sua diretta responsabilità, per lo svolgimento dei propri compiti della collaborazione di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni, nei limiti previsti dal budget.

- la nomina dei consulenti esterni avverrà su proposta dell'OdV tramite Deliberazione del Consiglio di Amministrazione.



### **6.5 Interventi correttivi dell'Organismo di Vigilanza**

Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo proporre l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione di tutte le iniziative opportune e necessarie tra le quali:

- sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di comportamento;
- indicare le necessarie modificazioni ai protocolli;
- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento dello stesso, che peraltro risulta integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal Decreto, è proprio l'Organismo a doversi attivare affinché vengano apportati, in tempi brevi, i necessari aggiornamenti.

All'Organismo di Vigilanza vengono attribuiti tutti i poteri di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali, segnatamente nel reperimento di documentazioni e informazioni, nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure vigenti.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso alle strutture, alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili, senza restrizioni e senza la necessità di alcun consenso preventivo.

Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni, come meglio specificato nel Sistema dei Flussi Informativi.



## 7. IL CODICE ETICO E IL SISTEMA DELLE REGOLE DI CONDOTTA DEL MODELLO

### 7.1. Il Codice Etico

Il Codice Etico è stato approvato dall'Assemblea dei Soci di Cotral nella riunione del 30 giugno 2004, aggiornato e nuovamente approvato con deliberazioni del CdA n. 77 del 11.09.2007, n. 15 del 04/03/2014, n. 15 del 24/03/2016, n. 41 del 16/05/2017, n. 10/2021

Nella Premessa al Codice Etico vigente nella Società si legge:

*"Il Codice Etico è la "Carta Costituzionale" dell'impresa, in cui vengono definiti i diritti ed i doveri morali e le conseguenti responsabilità etico-sociali alla cui osservanza è tenuto ogni partecipante all'organizzazione imprenditoriale.*

*Il Codice Etico rappresenta per la compagine sociale la codificazione delle politiche di controllo dei comportamenti individuali.*

*Esso costituisce un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell'azienda, attraverso l'introduzione della definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali dei propri amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti e fornitori.*

*Il Codice Etico è il principale strumento d'implementazione dell'etica all'interno dell'azienda ed è un mezzo che garantisce la gestione equa ed efficace delle transazioni e delle relazioni umane, che sostiene la reputazione dell'impresa, in modo da creare fiducia verso l'esterno".*

La struttura del Codice Etico si articola su cinque livelli:

- 1)** I principi etici generali che raccolgono la missione imprenditoriale ed il modo più corretto di realizzarla;
- 2)** Le norme etiche per le relazioni dell'impresa con i vari stakeholder (consumatori, fornitori, dipendenti, etc.);
- 3)** Gli standard etici di comportamento:

- Principio di legittimità morale
- Equità ed eguaglianza
- Tutela della persona
- Diligenza
- Trasparenza
- Onestà
- Riservatezza
- Imparzialità
- Tutela dell'ambiente
- Protezione della salute;



- 4) Le sanzioni interne per la violazione delle norme del Codice Etico;
- 5) Gli strumenti di attuazione.

Il controllo del rispetto del Codice Etico spetta all'Organismo di Vigilanza.

In materia di attuazione delle disposizioni del Codice Etico competono all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, al fine di garantire la coerenza con il Codice Etico;
- provvedere a formulare proposte di revisione del Codice Etico ed esprimere pareri sulle proposte di modifica , che saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- valutare i piani di comunicazione e formazione etica;
- esaminare, su segnalazione della funzione audit di Cotral o di altri organi aziendali, le violazioni del Codice Etico;
- valutare il piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione audit di Cotral e le relazioni periodiche dello stesso;
- vigilare sulla effettività del Modello 231 adottato dalla Società;
- verificare l'efficace adozione del Modello;
- formulare proposte di adeguamento/aggiornamento del Modello;
- assicurare una continuità di azione in materia di verifica delle aree a rischio di reato;
- assicurare un rapporto di collaborazione costante con il Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT);
- predisporre un piano annuale da sottoporre al C.d.A., curando la redazione del report annuale proporre interventi correttivi.

Relativamente a tematiche di impatto sulla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, anche il RPCT aziendale può predisporre delle ipotesi di aggiornamento del Codice Etico da sottoporre al vertice societario ed all'Organismo di Vigilanza.

Il Codice Etico di Cotral è parte integrante e sostanziale del presente Modello e viene riportato sub Allegato 3.

## **7.2 Il Sistema delle Regole di Condotta del Modello**

Il Modello non è un Codice Etico.

Infatti, mentre il Modello è uno strumento con un ambito di applicazione ed una finalità specifici, in quanto mira a prevenire la commissione dei Reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e a costituire un'esimente specifica della responsabilità dell'ente, il Codice Etico è invece uno strumento che indirizza la generalità dei comportamenti di tutti coloro che internamente e/o esternamente all'impresa senza avere una specifica rilevanza giuridica.



Conseguentemente il Codice Etico unitamente al Modello assurgono a componenti del Sistema di Controllo Interno della Società.

Le Regole di Condotta previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati previsti nel D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni, rispondono, dunque, a finalità specifiche, indirizzate alle condotte che integrano le fattispecie di reato previste dal Decreto.

Dette regole si sostanziano in comportamenti attivi di “fare” e in comportamenti passivi di “non fare”, traducendo in chiave operativa quanto espresso nel Codice Etico.

I comportamenti dei “Destinatari” delle Regole di Condotta, ossia i dipendenti, gli amministratori e gli organi societari in genere, coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della società e delle altre controparti contrattuali della Società, quali, ad esempio, partner in joint-venture, ATI, ecc. e i fornitori, devono conformarsi alle previsioni contenute nel D.lgs. 231/2001, come recepite e attuate con il presente Modello e declinate nell’ambito del Sistema delle Regole di Condotta.

A tal fine Cotral prevede espressamente che i “Destinatari” non devono:

- porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001;
- porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un’ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo.

In relazione ai comportamenti che possano assurgere a ipotesi di reato, va necessariamente distinto l’ambito delle attività a rischio di reato nello svolgimento dei rapporti con la P.A. dall’ambito della sfera dei comportamenti illeciti che possano assurgere a ipotesi di reato societario.

### **7.3 Rinvio al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione**

L’obbligo di osservanza del presente Modello si inserisce nel più ampio obbligo di svolgere la propria attività lavorativa in Cotral nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti aziendali, tra i quali il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, al quale si fa espresso rinvio.



## **8. SISTEMA SANZIONATORIO**

### **8.1 Premessa**

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico vigente nella Società, pur rispondendo i due documenti a una diversa finalità.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” riconosciuti come propri e sui quali richiama l’osservanza di tutti;

- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

Segnalate tutte le informazioni come meglio specificato nel Sistema dei Flussi Informativi. Il rispetto delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico trova la sua effettività con la previsione di un adeguato sistema disciplinare.

A tal fine, la Società ha elaborato il presente documento procedendo a rendere omogenee e uniformi, sul piano sanzionatorio, le violazioni delle disposizioni del Modello e del Codice Etico.

### **8.2 Principi generali**

L’effettività del Modello di organizzazione per la gestione e la prevenzione dei reati previsti nel D.lgs. 231 in termini di sua applicazione è assicurata dalla introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le ipotesi di violazioni alle disposizioni contenute nel Modello stesso nonché, come sua parte integrante, per le disposizioni contemplate nel Codice Etico adottato nella Società e allineato anche alle esigenze del legislatore in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti.

L’autonomia dell’Azienda nella adozione di provvedimenti disciplinari in ipotesi di violazioni alle disposizioni del Modello comporta che l’applicazione della prevista sanzione prescinda dall’esito del procedimento penale instaurato per la commissione del reato, in quanto le regole di condotta adottate dalla Società con il Modello sono assunte nel pieno dell’autonomia dispositiva della Società in caso di adeguamenti delle regole aziendali a disposizioni di legge vigenti.

Cotral, nel fare proprio lo spirito del legislatore in materia di responsabilità amministrativa degli enti, al fine di assicurare la rispondenza del Modello ai contenuti minimi dettati dal legislatore e alle indicazioni fornite dai giudici e, in particolare, dal Tribunale di Milano con



le ordinanze depositate il 20 settembre e il 9 novembre 2004, ha inteso introdurre un sistema sanzionatorio parametrato alla posizione ricoperta dall'eventuale autore dell'illecito.

Sulla scorta del decalogo fornito con le ordinanze del giudice milanese, Dott.ssa Secchi, Cotral ha curato la integrazione del sistema disciplinare vigente in materia di personale autoferrotranviario, prevedendo un adeguamento delle disposizioni inerenti il Sistema Disciplinare previsto dal Regolamento Allegato A) al R.D. n. 148/1931 agli artt. 37 – 45, alle ipotesi di commissione di reati e illeciti in genere sanzionabili ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Modello ex D.lgs. 231/2001 e alle ipotesi di violazione del Codice Etico, a seconda del grado e della ripetitività del comportamento illecito riscontrato.

In particolare, si evidenzia che, quanto alle sanzioni applicabili al personale dipendente non dirigente, il presente Sistema Sanzionatorio trova la sua primaria fonte nel Regolamento All. A) al R.D. 148/1931 e sarà oggetto di aggiornamento/modifica/integrazione/revisione in ipotesi di eventuali modifiche e/o integrazioni al dettato normativo in questione, con conseguente aggiornamento del Modello.

In particolare, ai fini dell'applicazione del provvedimento sanzionatorio rispetto alla prevedibilità dell'evento, vengono presi in considerazione i seguenti aspetti:

- l'intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- il comportamento complessivo del dipendente anche in relazione a eventuali precedenti disciplinari di portata simile;
- le mansioni svolte dal lavoratore e la posizione dallo stesso ricoperta;
- il coinvolgimento di altre persone;
- la rilevanza o meno esterna in termini di conseguenze negative per la Società del comportamento illecito.

Oltre alla previsione di un meccanismo sanzionatorio previsto per il personale dipendente, la Società ha introdotto, come protocollo preventivo, la sottoscrizione da parte del Management, al momento della consegna del Modello, della dichiarazione di conoscenza del contenuto dello stesso anche in termini di previsioni disciplinari in caso di sua violazione e dell'impegno al rispetto delle sue prescrizioni.

Inoltre, in considerazione delle indicazioni contenute nelle ordinanze sopra citate, viene prevista espressamente la comminazione di sanzioni disciplinari, oltre che nei confronti del Direttore Generale anche nei confronti di Amministratori, Sindaci e componenti l'Organismo di Vigilanza che per negligenza o imperizia non abbiano saputo individuare ed eliminare le violazioni del Modello e del Codice Etico e, nei casi più gravi, la perpetrazione di reati.

A tal fine, la Società introduce un sistema sanzionatorio per gli Amministratori, per i Sindaci, per i componenti l'Organismo di Vigilanza che incorrano in violazioni del Modello e del



Codice Etico, rinviando alle previsioni di cui al Codice Civile e, nella ricorrenza dei presupposti, nel risarcimento del danno.

Il meccanismo sanzionatorio è, infine, previsto, anche per tutti coloro che, esterni, intrattengano rapporti contrattuali/commerciali con la Società.

Le sanzioni indicate nel presente Sistema e contemplate per violazioni al Modello sono da intendersi applicabili anche nelle ipotesi di violazione alle disposizioni contenute nel vigente Codice Etico e per le ipotesi di violazioni delle misure di tutela previste per chi effettua segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs.231/2001, nonché per chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

### **8.3 Misure nei confronti del personale dipendente e quadri (personale non dirigente)**

I comportamenti posti in essere dal personale dipendente non dirigente, intendendosi per esso il personale legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, in violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello e nel Codice Etico, assurgono a inosservanza di una obbligazione primaria del rapporto stesso e, conseguentemente, costituiscono illeciti disciplinari.

Le modalità di segnalazione, accertamento, contestazione e applicazione della sanzione prevista sono contemplate nella Procedura PG15 “Segnalazione e Gestione delle violazioni al Modello 231 e Codice Etico”.

Nella redazione del Sistema Sanzionatorio per violazioni alle disposizioni del Modello di cui al D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico non sono state previste modalità e sanzioni diverse da quelle già codificate.

Tuttavia, si è ritenuto opportuno raccordare le statuizioni organizzative e regolamentari previste nel Modello adottato ex D.lgs. 231/01 e nel Codice Etico, alle eventuali inosservanze dei soggetti agenti nell'ambito del Modello stesso ed a commisurare le ipotesi sanzionatorie alla gravità ed al rischio, anche potenziale, che l'operato in deroga dei soggetti possa costituire ai fini della commissione dei reati di cui al decreto richiamato.

In considerazione della gravità, della recidività e del grado di colpa rinvenibile nel comportamento illecito vengono applicate le sanzioni disciplinari come contenute nel Regolamento All. A) al R.D. n. 148/1931 nel cui ambito sono contemplate le seguenti sanzioni:

- a) censura;**
- b) multa;**
- c) sospensione dal servizio;**
- d) proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio;**
- e) retrocessione;**
- f) destituzione.**





E' fatta in ogni caso salva la facoltà per la Società di agire per il risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 Regolamento All. A) al R.D. 148/1931.

A tal fine:

**a)** incorre nella applicazione della *censura*, il dipendente che violi le prescrizioni previste dal Modello in materia di procedure interne, di informazioni all'OdV, di omesso controllo o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività nelle aree classificate come "a rischio" ai sensi e per gli effetti del Modello incorra in una lieve violazione per la prima volta delle disposizioni del Modello, sempreché da detta violazione non discenda per la Società all'esterno un maggior impatto negativo.

La presente sanzione è applicabile ogni volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere *b), c) d) e) e f)*.

Viene ravvisata nel comportamento in questione una non osservanza a disposizioni aziendali portate a conoscenza del personale dipendente tramite disposizione organizzativa o altro mezzo idoneo.

**b)** incorre nella applicazione della *multa*, il dipendente che violi più volte le prescrizioni previste dal Modello in materia di procedure interne, di informazioni all'OdV, di omesso controllo o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività nelle aree classificate come "a rischio" ai sensi e per gli effetti del Modello, adotti un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello prima ancora che le dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.

La presente sanzione è applicabile ogni volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere *a), c) d) e) e f)*.

Viene ravvisata nel comportamento in questione una reiterata mancanza nella non osservanza a disposizioni aziendali portate a conoscenza del personale dipendente tramite disposizione organizzativa o altro mezzo idoneo.

**c)** incorre nella applicazione della *sospensione dal servizio* fino a cinque giorni e **d)** *nella proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga* il dipendente che violi le prescrizioni previste dal Modello in materia di procedure interne, di informazioni all'OdV, di omesso controllo o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività nelle aree classificate ai sensi e per gli effetti del Modello come "a rischio", adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, compiendo atti contrari all'interesse della Società, esponendo la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali.

La presente sanzione è applicabile ogni volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere *a), b), e) e f)*.

Viene ravvisata nel comportamento in questione il compimento di atti contrari all'interesse della Società derivante da una non osservanza a disposizioni aziendali portate a conoscenza del personale dipendente tramite ordine di servizio o altro mezzo idoneo, tale da determinare pregiudizio alla Società e alla integrità dei beni aziendali.



**e)** incorre nell'applicazione della *retrocessione* il dipendente che violi le prescrizioni previste dal Modello in materia di procedure interne, di informazioni all'OdV, di omesso controllo o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività nelle aree classificate ai sensi e per gli effetti del Modello come "a rischio", adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, compiendo atti contrari all'interesse della Società, esponendo la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali.

La presente sanzione è applicabile ogni volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere *a), b), c) d) e f)*.

Viene ravvisato nel comportamento in questione il compimento di atti contrari all'interesse della Società tale da determinare pregiudizio alla Società e alla integrità dei beni aziendali, derivante da una non osservanza a disposizioni aziendali portate a conoscenza del personale dipendente tramite ordine di servizio o altro mezzo idoneo.

**f)** incorre nell'applicazione della *destituzione* il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree classificate come "a rischio" ai sensi e per gli effetti del Modello, un comportamento chiaramente non conforme alle prescrizioni del Modello, diretto in modo univoco alla commissione di uno dei reati contemplati dal D.lgs. 231/2001 e riportati nel Modello e/o la concreta applicazione a carico della Società di una delle misure previste dal D.lgs. 231/2001.

Viene ravvisato nel comportamento in questione il compimento di atti tali da far venir meno la fiducia della Società nei confronti del dipendente.

E' fatta salva la facoltà di applicazione dell'art. 46 del Regolamento All. A) al R.D. 148/1931 in materia di misura cautelare.

#### **8.4 Misure nei confronti del Direttore Generale se previsto e dei Dirigenti**

In considerazione del rapporto fiduciario che lega il Direttore Generale, ove esistente, e il Dirigente alla Società, il Management, nello svolgimento delle attività nelle aree a rischio ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 231, ha l'obbligo di rispettare e far rispettare le prescrizioni contenute nel Modello, assurgendo detto aspetto a elemento essenziale del corretto svolgimento del rapporto di lavoro dirigenziale, stimolo ed esempio comportamentale per coloro che riportano al Dirigente in via gerarchica.

In considerazione dell'adozione del presente Modello da parte dell'Organo Amministrativo, una copia dello stesso viene consegnata al D.G. e al Management, i quali procederanno alla sottoscrizione della dichiarazione di conoscenza del contenuto dello stesso anche in termini di previsioni disciplinari in caso di sua violazione e dell'impegno al rispetto delle sue prescrizioni.



Al fine di procedere all' accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione prevista, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità previste nel suo Regolamento, procederà a svolgere la necessaria istruttoria direttamente o per il tramite di altro soggetto all'uopo delegato, con l'acquisizione di documentazione, di audizioni e deposizioni e di ogni informazione utile alla verifica della illiceità segnalata, onde pervenire a una relazione scritta da sottoporre alle valutazioni del Consiglio di Amministrazione per le iniziative da adottarsi.

Onde garantire il pieno esercizio del diritto di difesa del D.G. o del Dirigente, deve essere previsto un termine entro il quale lo stesso possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

Sono da considerarsi sanzionabili, a titolo esemplificativo, per violazione delle disposizioni contenute del Modello i comportamenti illeciti posti in essere dal D.G. o dal Dirigente, il quale:

- ometta di vigilare sul personale gerarchicamente dallo stesso dipendente, affinché venga assicurato il rispetto delle disposizioni del Modello per lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato e per le attività strumentali a processi operativi a rischio di reato;
- non provveda a segnalare mancate osservanze e/o anomalie inerenti l'adempimento degli obblighi di cui al Modello, qualora ne abbia notizia, tali da rendere inefficace il Modello con conseguente potenziale pericolo per la Società alla irrogazione di sanzioni di cui al D.lgs. 231;
- non provveda a segnalare all'OdV criticità inerenti lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato, riscontrate in occasione del monitoraggio da parte delle autorità preposte;
- incorra egli stesso in una o più gravi violazioni alle disposizioni del Modello, tali da comportare la commissione dei reati contemplati nel Modello, esponendo così la Società all'applicazione di sanzioni ex D.lgs. 231/2001.

Al fine di regolamentare le conseguenze dell'adozione di comportamenti illeciti, sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza, viene applicata una sanzione che possa andare dalla censura scritta al licenziamento per giusta causa con preavviso sino al licenziamento per giusta causa senza preavviso. Ciò, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e fatta salva la facoltà dell'azione risarcitoria anche in relazione ad eventuali provvedimenti sanzionatori adottati dalle autorità giudiziarie in termini di D.lgs. 231/2001.

Qualora dal comportamento illecito posto in essere derivi una fattispecie penalmente rilevante, in attesa dell'esito del giudizio penale, possono applicarsi misure provvisorie sia in termini di sospensione dal rapporto con diritto alla integrale retribuzione che in termini di collocazione in altra struttura aziendale.



### **8.5 Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci**

Cotral valuta con estremo rigore le violazioni al Modello e al Codice Etico poste in essere dai vertici aziendali, intesi per essi i componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti il Collegio Sindacale che per negligenza o imperizia non abbiano saputo individuare ed eliminare le violazioni del Modello e del Codice Etico e, nei casi più gravi, la perpetrazione di reati.

I vertici aziendali, in qualità di primi interpreti e portatori verso i dipendenti, gli azionisti, i terzi esterni, intesi anche come consulenti e collaboratori, i fornitori, i creditori in genere e l'utenza, sono i primi rappresentanti dell'etica aziendale alla cui formazione, divulgazione e consolidamento contribuiscono fattivamente.

Conseguentemente, essendo coloro che guidano le scelte aziendali, in quanto esempio e stimolo all'adozione di comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza, sono i primi tenuti a rispettare i dettami del Modello e del Codice Etico.

Il presente Sistema Sanzionatorio e, in genere, il D.lgs. 231 non incide su quanto già previsto in materia di responsabilità degli Amministratori e Sindaci nello svolgimento delle loro funzioni sia dalla normativa vigente in materia e contenuta nel Codice Civile sia, eventualmente, in ambito statutario.

Tuttavia, al fine di dare un chiaro segnale di esempio comportamentale, gli stessi, all'atto della nomina e/o al momento del ricevimento di una copia del Modello, sottoscrivono la dichiarazione di conoscenza e condivisione del contenuto dello stesso, anche in merito alle previsioni disciplinari in esso contenute, con assunzione di impegno al suo rispetto.

In ipotesi di violazioni delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico da parte di un Amministratore e di un Sindaco, l'Organismo di Vigilanza, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, riferisce formalmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale che provvederanno ad adottare le iniziative più adeguate in considerazione dell'illecito riscontrato e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

Come misura sanzionatoria massima è prevista la convocazione dell'Assemblea per la revoca dell'incarico e/o l'azione di responsabilità, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni arrecati alla Società.

### **8.6 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

In ipotesi di negligenza e/o imperizia dell'OdV nel vigilare sulla corretta applicazione del Modello e sul suo rispetto e nel non aver saputo individuare casi di violazione allo stesso procedendo alla eliminazione, il Consiglio di Amministrazione assumerà, di concerto con il



Collegio Sindacale gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria.

#### **8.7 Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti e Terzi in genere**

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con la Società, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.lgs. 231/2001.

In ogni caso, come protocollo preventivo, la Società provvede a inserire nei nuovi rapporti contrattuali e, mediante sottoscrizione di clausola integrativa predisposta *ad hoc*, per i contratti già in essere, la dichiarazione da parte del contraente con la Società, anche per conto dei soggetti che con lo stesso a loro volta collaborano, di conoscere il contenuto del Modello e del Codice Etico, anche in riferimento alle previsioni disciplinari, con l'assunzione dell'obbligo al loro rispetto pena la risoluzione del rapporto contrattuale e il risarcimento del maggior danno sofferto dalla Società in ragione del comportamento illecito, anche derivanti dalla applicazione da parte dell'autorità giudiziaria nei confronti della Società delle misure previste dal D.lgs. 231/2001.

Sarà compito dell'OdV monitorare l'adeguatezza delle clausole contrattuali da parte della struttura competente ai fini sin qui descritti.



## **9. SISTEMA DI COMUNICAZIONE - INFORMAZIONE – FORMAZIONE**

### **9.1 Comunicazione e Informazione**

Sulla scorta di quanto previsto dalle Linee Guida approvate in Cotral con deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 12 novembre 2004, al fine di assicurare la divulgazione nell'ambito aziendale e presso le strutture operative della "cultura della legalità", la Società ha proceduto, nel mese di dicembre del 2004, a organizzare incontri per la comunicazione e diffusione della Corporate Governance, del Codice Etico e delle Linee Guida di Attuazione del Modello di organizzazione per la gestione e prevenzione dei rischi di cui al D.lgs. 231/2001, con il Management e il personale amministrativo, ivi compreso quello addetto alla manutenzione e al movimento, in occasione dei quali ha curato la distribuzione della documentazione di riferimento.

A seguito dell'adozione del presente Modello avvenuta nel 2007, fino all'anno 2009, la Società ha provveduto, attraverso il Responsabile della struttura aziendale deputata alle incombenze di cui al D.lgs. 231/2001, ad organizzare ulteriori sessioni formative del personale. Un'ulteriore attività formativa è stata svolta con i consulenti per l'aggiornamento del modello, nel mese di gennaio 2014, in favore del Management con la presentazione del Modello aggiornato, successivamente approvato nel mese di marzo 2014 dal Consiglio di Amministrazione con Del. n. 15 del 04.03.2014.

L'attività formativa svolta dalla struttura aziendale deputata alle incombenze di cui al D.lgs. 231/2001 è proseguita nel biennio 2016/17, attraverso lo svolgimento di sessioni rivolte al personale operante nell'esercizio e nella manutenzione.

Inoltre, nell'anno 2017, la Società, in sinergia con l'Organismo di Vigilanza e con il RPCT aziendale, ha predisposto, in formato cartaceo e digitale, un vademecum informativo per tutti i dipendenti in materia di applicazione del Modello 231 e per la prevenzione della corruzione.

Nel corso del 2019 è stata inoltre erogata a tutto il personale amministrativo e tecnico una sessione di formazione in modalità e-learning in materia di D.lgs. 231/01, con il rilascio di un attestato a seguito del superamento di un test finale.

La continuità del flusso informativo è stata, altresì, garantita per il tramite della pubblicazione sull'Intranet aziendale e sul sito web della Società dei Documenti inerenti la Corporate Governance (Statuto, Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea, Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, Regolamento per il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza) e il Codice Etico.

In considerazione della importanza che la conoscenza della materia riveste per il corretto svolgimento delle attività aziendali nel rispetto dei principi di trasparenza, osservanza delle disposizioni normative e regolamentari e dei principi etico – sociali, tutti fondanti la cultura della legalità, al fine di assicurare all'interno dell'azienda una idonea diffusione, Cotral ha



curato l'attivazione di un' **Area Etica** nell'Intranet Aziendale e sul sito web della Società, nel cui ambito sono presenti tutti i documenti afferenti al Modello 231.

Con apposito Ordine di Servizio n. 47/2007 si è proceduto a informare tutti all'interno dell'azienda della attivazione dell'Area Etica con espressa previsione dell'obbligo di prendere conoscenza del contenuto della documentazione ivi presente.

Viene previsto, altresì, l'aggiornamento annuale dei documenti in questione anche in riferimento alla estensione del dettato normativo per il tramite della introduzione di nuove fattispecie di reato sanzionabili ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 231/2001.

Per i clienti, fornitori e terzi in genere è altresì assicurata dalla Società l'implementazione dell'informativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti sul proprio sito cotralspa.it, per il tramite della pubblicazione nel suo ambito dei documenti sopra richiamati.

In riferimento ai rapporti con i fornitori e con i terzi in genere che intrattengano rapporti commerciali con la Società, si fa espressa menzione delle clausole contrattuali e dei principi cui essi stessi devono uniformarsi, con previsione della espressa accettazione per iscritto al momento della sottoscrizione del contratto.

La diffusione del Modello è obbligatoria: deve pertanto essere rilevata attestazione di conoscenza (tramite verifica dello stato di presa visione della normativa) sia da parte del personale, del management e dei vertici aziendali, sia da parte dei terzi in genere.

## **9.2 Formazione**

Sul piano della formazione, sebbene il D.lgs. 231/2001 non istituisca direttamente, in capo all'ente, un obbligo di formazione verso i dipendenti e i dirigenti, la Società ha fatto proprie le indicazioni intervenute in materia da parte dell'Associazione di categoria, recependole già nelle Linee Guida approvate dall'Organo Amministrativo, nel cui ambito viene indicata la necessità che debba *"...essere sviluppato un adeguato programma di formazione rivolto al personale delle aree a rischio, appropriatamente tarato in funzione dei livelli dei destinatari, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta"*.

Al fine di garantire l'effettiva conoscenza del Modello e sensibilizzare il personale sul rispetto della normativa e sull'osservanza dei principi e dei protocolli previsti dal Modello, Cotral ha inserito nel Piano Formativo Annuale specifiche attività formative in considerazione delle diverse aree di rischio, e del livello di responsabilità e di inquadramento dei destinatari della formazione.

### **9.2.1. Formazione dei dipendenti, dei quadri e del Management**



Ai fini dell'attuazione del presente Modello, così come previsto dalla Procedura PG05 "Formazione e addestramento del personale" si specifica che l'esecuzione degli interventi di comunicazione, informazione e formazione in materia di D.lgs. 231/2001, di Modello Aziendale di Organizzazione Gestione e Controllo e di Codice Etico sono curati in sinergia dalla struttura aziendale deputata alle incombenze di cui al D.lgs. 231/2001, la quale si coordina per tali attività con il settore al quale spetta la gestione della formazione e addestramento del personale.

### **9.2.2. Piano Formativo**

Il Piano formativo viene articolato, in relazione ai **contenuti** e alle **modalità di erogazione**, in funzione della qualifica dei **destinatari**, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

La formazione ed i relativi contenuti devono essere articolati secondo moduli distinti per **destinatari** in relazione al livello e ruolo organizzativo:

1. per responsabilità (dirigenti, responsabili di struttura organizzativa e responsabili interni ai sensi del D.lgs. 231/2001, risorse con deleghe specifiche, altri dipendenti);
2. per ruolo professionale in relazione alle attività svolte con particolare riguardo ai ruoli che svolgono attività specifiche o 'sensibili' ai sensi del D.lgs. 231/2001 (ruoli di controllo interno – internal audit, controllo dei rischi operativi, ecc.);
3. neoassunti e nuovi incarichi: particolare attenzione deve essere dedicata sia ai nuovi assunti (deve essere previsto un modulo formativo in materia da includere nel set formativo iniziale obbligatorio), sia al personale destinato a ricoprire nuovi incarichi/ruoli, in particolare se relativi a ruoli/attività specifiche o 'sensibili'.

### **9.2.3. Contenuto delle sessioni formative**

La formazione deve innanzitutto prevedere i seguenti **contenuti**:

1. una parte istituzionale comune per tutti i destinatari avente ad oggetto la normativa di riferimento (D.lgs. 231/2001 e reati presupposto) e il Modello ed il suo funzionamento;
2. una parte speciale in relazione a specifici ambiti operativi, che avendo a riferimento la mappatura delle attività sensibili, sia volta a diffondere la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili ed i presidi specifici delle aree di competenza degli operatori.

La formazione è obbligatoria deve pertanto essere rilevata l'attestazione di frequenza dei corsi.





L'attività formativa viene svolta attraverso differenti **modalità di erogazione**:

1. sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici all'interno di sessioni formative standard già adottate, a seconda del contenuto e dei destinatari;
2. e-learning: attraverso un modulo relativo alla parte istituzionale per tutti i dipendenti, con eventuali test di verifica di apprendimento.

I contenuti formativi devono essere opportunamente aggiornati in relazione alle evoluzioni della normativa esterna e del Modello organizzativo, prevedendo nel caso di aggiornamento significativo (es. estensione della responsabilità amministrativa dell'ente a nuove tipologie di reati), le necessarie integrazioni ai supporti formativi assicurando l'obbligatorietà di fruizione degli stessi.

L'Organismo di Vigilanza unitamente alla struttura aziendale dedicata alle incombenze del D.lgs. 231/2001 e in sinergia con l'unità organizzativa deputata alla formazione del personale aziendale, si occupa di promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello da parte di tutto il personale.

#### **9.2.4. Controllo e verifica sull'attuazione del piano di formazione**

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare la completa attuazione del piano di formazione, raccogliere le evidenze relative alla effettiva partecipazione ai programmi di formazione e di conservarle negli appositi archivi, nonché di effettuare controlli periodici sul grado di conoscenza da parte dei dipendenti del Decreto e del Modello.



## **10. SISTEMA DEI FLUSSI INFORMATIVI**

### **10.1 Premessa**

Un modello organizzativo deve essere supportato da adeguati flussi di informazioni rivolti verso tutto l'organico strutturante l'ente.

Il primo flusso informativo è dato dalla comunicazione del Modello da parte dei vertici all'intera organizzazione. Si veda al riguardo quanto già contemplato nel Sistema di Comunicazione, Informazione e Formazione del presente Modello.

Altro flusso informativo esiste tra coloro che operativamente applicano le procedure e gli organismi addetti al controllo ed all'aggiornamento del Modello.

Ulteriore flusso informativo è infine quello dell'Organismo di Vigilanza che deve comunicare ai vertici dell'ente se nel corso dell'attività di verifica vi siano state segnalazioni particolari e se vi siano necessità di azioni di modifica e aggiornamento del sistema previsto nel modello.

La comunicazione dovrà essere capillare, efficace, autorevole, ossia emessa da un livello adeguato, chiara, dettagliata e periodicamente ripetuta.

Tali flussi di comunicazione dovranno essere adeguatamente sviluppati in particolare per il personale operante all'interno delle aree maggiormente a rischio.

La diffusione di un adeguato flusso di informazioni è necessario anche al fine di diffondere all'interno dell'ente la cosiddetta "cultura della legalità".

### **10.2 Flussi Informativi e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di monitorare tutte le operazioni potenzialmente sensibili e di predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione e raccolta di notizie rilevanti per il D.lgs. 231/01.

I flussi informativi e le segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza possono essere di varia natura e riguardare tanto violazioni, o presunte violazioni, quanto fatti, ordinari e straordinari, rilevanti ai fini della attuazione ed efficacia del Modello.

Devono essere trasmesse all'Organismo le informative concernenti:

- le segnalazioni o le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del decreto;



- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate, in relazione a fattispecie previste dal D.lgs. 231/01 ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Quanto alle Segnalazioni di violazione del Modello, chiunque (dipendente, collaboratore, ecc.), nello svolgimento della propria attività, venga a conoscenza di violazione o sospetta violazione delle regole previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve effettuare segnalazione in forma scritta all'Organismo di Vigilanza.

Il soggetto segnalante deve utilizzare il "Modulo standard di segnalazione" a disposizione nell'Area Etica attivata sull'Intranet aziendale.

La segnalazione può essere inviata presso l'Internal Auditing interno o tramite la casella di posta elettronica dedicata segnalazione.odv@cotralspa.it o mediante il modulo da compilare online, presente sul sito web cotralspa.it, nella sezione "Società trasparente", "altri contenuti", il quale garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante.

Ciascuna segnalazione deve essere sufficientemente circostanziata e contenere informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione stessa al fine di permettere di procedere tempestivamente ed in modo appropriato nelle attività di indagine. Il contenuto minimo di una segnalazione è il seguente:

- Attività 'sensibile' in cui è stata commessa la violazione, come da 'Mappatura delle attività a rischio di reato', o riconducibile ad altra attività aziendale, a possibile rischio di reato o illecito amministrativo

presupposto;

- Fattispecie di violazione segnalata (categoria di reato);

- Strutture aziendali/ personale interno coinvolto;

- Enti/figure esterne coinvolte;

- Breve descrizione della violazione con produzione di eventuali evidenze documentali o elettroniche.

L'Organismo di Vigilanza valuterà con tempestività le segnalazioni ricevute, anche avvalendosi della struttura di Internal Auditing della società e/o della struttura aziendale deputata alle incombenze di cui al D.lgs. 231/2001 e di supporto all'OdV (anche se effettuate utilizzando uno strumento diverso dal Modulo standard) e gli eventuali provvedimenti conseguenti. L'eventuale decisione di non dar corso all'effettuazione di indagini interne dovrà essere documentata o conservata.

E' compito dell'Organismo di Vigilanza promuovere l'attivazione di eventuali provvedimenti disciplinari in caso di accertate violazioni del Modello, anche in maniera indipendente dall'eventuale procedimento della magistratura.

Devono essere garantiti i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede; il venir meno a tale obbligo rappresenta una grave violazione del Modello,



ferme restando le sanzioni per chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché per chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Gli obblighi di segnalazione da parte di dipendenti ed altri soggetti apicali dovranno trovare adeguata pubblicità nell'ambito delle consuete modalità di comunicazione interna.

### **10.3 Flussi Informativi e segnalazioni verso gli organi societari**

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

In proposito, l'Organismo di Vigilanza predispone per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale e per la Regione Lazio:

- **con cadenza semestrale**, un rapporto scritto relativo all'attività svolta indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio, ecc.;
- **tempestivamente**, per il Consiglio di Amministrazione e per la Regione Lazio una segnalazione relativa al manifestarsi di situazioni gravi e straordinarie quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione del Modello, di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti che attengano al perimetro di attuazione del Modello e in caso di carenze del modello adottato.

L'Organismo di Vigilanza riporta in modo continuativo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale a sua volta terrà adeguatamente informato il Consiglio stesso.

Lo stesso Organismo deve, di norma con cadenza almeno semestrale, riunirsi con il Collegio Sindacale per valutare ogni dato od elemento, riguardanti gli ambiti di rispettiva competenza che, in un'ottica di approccio integrato al controllo interno, sia opportuno valutare unitamente al Collegio dei Sindaci per la reciproca e fattiva collaborazione.

L'Organismo mantiene e assicura inoltre flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione. In particolare:

- presenta il **Programma annuale delle Verifiche** ai sensi del D.lgs.231/01 al fine dell'approvazione ed il piano di spesa per l'esercizio successivo;
- presenta la **Relazione semestrale** sull'attività svolta e sulla gestione delle disponibilità finanziarie assegnate;
- riferisce in merito alle eventuali variazioni non strutturali apportate sul Modello di Organizzazione e Gestione così come dalle deleghe ricevute;
- propone eventuali modifiche di carattere "strutturale" al Modello, da sottoporre ad approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- presenta una **Relazione sulle segnalazioni** ricevute nel corso dell'esercizio, indicando il numero delle segnalazioni per ciascuna attività a rischio, le strutture coinvolte dalla segnalazione, la sintesi degli esiti;



- riferisce in caso di segnalazioni di violazioni accertate;
- riporta i provvedimenti disciplinari presi dalla funzione aziendale Risorse Umane o dagli altri organi eventualmente competenti.

#### **10.4 Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito *archivio* (informatico e cartaceo).

L'accesso all'archivio è consentito - oltre che all'Organismo di Vigilanza - esclusivamente ai membri del Collegio Sindacale e al Presidente del Consiglio di Amministrazione.



## **PARTE SPECIALE**



### **Premessa**

Nella presente parte speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo sono riportate le modalità di realizzazione degli illeciti penali astrattamente configurabili in Cotral suddivise per singole categorie di reati.

All'interno di ciascuna sezione sono, altresì, elencate in apposite tabelle le attività rilevanti ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001. In merito giova ricordare che si è ritenuto opportuno censire oltre alle attività che presentano un rischio diretto di rilevanza penale, anche quelle attività che possono essere strumentali alla commissione di illeciti rilevanti ai sensi e per gli effetti del decreto in esame, o che hanno un impatto sulla corretta gestione dei flussi finanziari.

Per le attività ritenute esposte ad un rischio di rilevanza penale, sono stati nominativamente richiamati, per quanto concerne gli elementi di controllo ai fini della minimizzazione del rischio-reato, i protocolli e le procedure aziendali d'interesse. In merito, si evidenzia che le modifiche che saranno apportate ai richiamati documenti nel corso del tempo, devono intendersi integralmente recepite nel Modello. Di dette modifiche dovrà essere data, comunque, immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza al fine dell'efficace attuazione del Modello organizzativo. Le violazioni dei protocolli comportamentali, ovvero delle procedure qui di seguito indicate, saranno sanzionate secondo quanto previsto dal sistema disciplinare allegato alla parte generale del Modello. Pertanto, il sistema sanzionatorio deve leggersi in combinato disposto con le indicazioni contenute nella presente parte speciale, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali la cui violazione da luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare secondo le modalità ivi previste.



## **1. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **1.1 Le fattispecie di reato nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione richiamate dal D.lgs. 231/2001**

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

Qui di seguito sono indicate le modalità realizzative dei reati ipotizzabili nei rapporti con la P.A.:

#### ***Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)***

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nella mancata utilizzazione della somma che rimanga immobilizzata.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

#### ***Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)***

Il reato in esame si configura quando, taluno mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per se o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Controversi sono i rapporti fra la fattispecie in esame e quella cui all'art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Sul punto la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire: "L'art. 316 ter c.p. che sanziona la condotta di chi, anche senza commettere artifici o raggiri, ottiene per sé o per altri indebite erogazioni a carico dello Stato o di istituzioni comunitarie, è norma sussidiaria rispetto all'art. 640 bis c.p. e dunque trova applicazione soltanto quando la condotta criminosa non integra gli estremi di quest'ultimo reato. Ne consegue che....la condotta sanzionata dall'art. 316-ter (meno grave





*rispetto alla truffa aggravata) copre unicamente gli spazi lasciati liberi dalle previsioni di cui agli art. 640 e 640 bis c.p.<sup>1</sup>”*

***Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1, c.p.)***

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore e di conseguentemente si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale.

In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore

Il raggirio, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del D.lgs. 231/01, è l'ipotesi aggravata di cui al comma 1 dell'art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)***

La parte oggettiva del reato è indicata *per relationem* con il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 640 della quale ripete tutti gli elementi costitutivi, appena menzionati, con la determinazione a valere quale elemento specializzante, dell'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

***Frode informatica (art. 640-ter c.p.)***

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del D.lgs. 231/01 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

***Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)***

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto commette una frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali



che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico.

***Le fattispecie di corruzione (artt. 318 e ss.c.p.)***

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della pubblica amministrazione, a fronte della dazione di una somma di danaro od altra utilità da parte del privato, nei confronti del pubblico ufficiale. E' sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.

Il codice distingue innanzitutto, a seguito delle modifiche introdotte con la legge 6 novembre 2012 n. 190, la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) dalla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319c.p.). E' configurabile la corruzione ex art. 318 c.p. qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente ricevesse, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accettasse la promessa; mentre corruzione si configurerebbe il delitto di cui all'art. 319 c.p. se il mercimonio dell'ufficio riguardasse un atto contrario ai doveri di ufficio,

Segnatamente, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale e, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri danaro od altra utilità o ne accetta la promessa.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità

La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è desumibile dalle indicazioni di cui rispettivamente, agli articoli 357 e 358 c.p., di cui tra breve si dirà.

***Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)***

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o



amministrativo. La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

***Art 319-quater del codice penale (Induzione indebita a dare o promettere utilità)***

Questa fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, danaro o altra utilità.

È altresì punibile chi dà o promette danaro o altra utilità ai soggetti di cui sopra.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di danaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di danaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

***Concussione (art. 317 c.p.)***

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, danaro o altra utilità.

***Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)***

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione



Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività di cui agli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità *“a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali”* (art. 322-bis.2.2).

#### ***Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)***

La fattispecie punisce chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio

Art. 314 c.p. *“Peculato”* (limitatamente al primo comma) (introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio(1), che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità(2) di denaro o di altra cosa mobile altrui(3), se ne appropria(4), è punito con la reclusione da quattro(5) a dieci anni e sei mesi.

#### ***Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)***

La fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

#### ***Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)***

La fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

### **1.2 Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio**



Gli articoli 357 e 358 c.p. definiscono, agli effetti della legge penale, la qualifica di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

- a. Pubblico Ufficiale (P.U.) è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, la norma ha posto l'accento sulla tipologia dell'attività in concreto esercitata che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. attraverso poteri autoritativi o certificativi.
- b. Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) è colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

### 1.3 Le attività sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001 e relativi controlli

Di seguito sono indicate le attività sensibili riferite a ciascuna funzione aziendale esaminata.

REATI CONTRO LA P.A.	
Attività a rischio	Controlli a presidio
Rapporti con la Regione per la gestione del contratto di servizio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Contratto di servizio</li> <li>- Regolamento per l'attuazione del controllo analogo</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> <li>- Carta della mobilità</li> </ul>
Gestione dei rapporti con gli Enti pubblici locali per le attività relative all'espletamento del servizio (es. proposta nuove corse, soppressione corse, modifiche al piano di esercizio, contestazioni, applicazione penali)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> <li>- Carta della mobilità</li> <li>- PQ11 "Modifiche al programma di esercizio e progettazione del servizio"</li> </ul>



REATI CONTRO LA P.A.	
Attività a rischio	Controlli a presidio
Gestione dei rapporti con Carabinieri/Polizia municipale/Agenzia delle Entrate per le multe da infrazione del Codice della strada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> </ul>
Gestione dei rapporti con la PA (Agenzia entrate/Agenzia dogane) per la tenuta del registro UTF e il pagamento delle accise sul gasolio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> <li>- Istruzioni operative vigenti presso DO</li> </ul>
Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> </ul>
Gestione dei rapporti con la Regione per la certificazione del servizio svolto (es. falsificazione dati relativi al servizio svolto/manomissione sistema informatico/manomissione AVM) e per le relative verifiche (es. verifiche della Regione sul servizio reso)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> <li>- Contratto di servizio</li> <li>- Sistema informatico di controllo "Business Intelligence"</li> </ul>
Selezione dei fornitori (sia tramite gara, sia tramite affidamento diretto)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> <li>- Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"</li> <li>- Protocollo "Acquisto di beni e servizi"</li> <li>- Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza</li> <li>- Regolamento di iscrizione all'Albo fornitori</li> </ul>



REATI CONTRO LA P.A.	
Attività a rischio	Controlli a presidio
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedura "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori"</li> <li>- Regolamento interno regolante le procedura di spesa sopra e sotto soglia comunitaria</li> </ul>
Gestione dei rapporti con i fornitori sia in fase di esecuzione del contratto sia in fase di proroga (fornitura con contratto scaduto e non rinnovato)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> <li>- Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"</li> <li>- Protocollo "Acquisto di beni e servizi"</li> <li>- Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza</li> <li>- Regolamento di iscrizione all'Albo fornitori</li> <li>- Procedura "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori"</li> <li>- Regolamento interno regolante le procedura di spesa sopra e sotto soglia comunitaria</li> </ul>
Gestione dei rapporti con la Regione in qualità di socio (controllo analogo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Statuto</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con il collegio sindacale, i</li> </ul>



REATI CONTRO LA P.A.	
Attività a rischio	Controlli a presidio
	responsabile della revisione legale ed il socio” - Regolamento per l’attuazione del controllo analogo
Gestione dei rapporti con ATAC/Regione Lazio/Roma capitale per le attività di incasso crediti derivanti dalla vendita dei biglietti metrebuses, dalle agevolazioni tariffarie e dal ripianamento da minore introito e con la Regione per gli incassi relativi al contratto di servizio	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Procedure della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo
Gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria (contenzioso penale, civile, amministrativo, stragiudiziale, transazioni)	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
Gestione dei rapporti con i Clienti per la vendita di spazi pubblicitari (es. cartelloni sugli autobus, stampa del logo sui biglietti venduti da Cotral, campagne elettorali, ecc.)	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
Gestione dei rapporti con la stampa (es. giornalisti di testata per la pubblicazione di articoli o notizie relativi alla Società)	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"





REATI CONTRO LA P.A.	
Attività a rischio	Controlli a presidio
Gestione dei rapporti con la Regione per le attività di rendicontazione dei costi sostenuti per le sponsorizzazioni condivise (es. campagna antivandalismo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> <li>- Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"</li> <li>- Protocollo "Sponsorizzazioni"</li> </ul>
Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> </ul>
Richiesta e acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da Enti pubblici o dall'Unione europea (es. finanziamenti per la formazione)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> <li>- Protocollo "Gestione dei flussi finanziari"</li> <li>- Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"</li> <li>- Procedure della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo</li> </ul>
Gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> <li>- Protocollo "Gestione dei flussi finanziari"</li> <li>- Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"</li> <li>- Procedure della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo</li> </ul>



REATI CONTRO LA P.A.	
Attività a rischio	Controlli a presidio
Verifiche ed ispezioni da parte di Autorità esterne (GdF, Agenzia delle entrate, ASL, VVFF, INPS, INAIL, ecc.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> </ul>
Richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> </ul>

ATTIVITA' STRUMENTALI	
Attività a rischio	Controlli a presidio
Acquisizione di beni, servizi e consulenze	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> <li>- Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"</li> <li>- Protocollo "Acquisto di beni e servizi"</li> <li>- Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza</li> <li>- Procedura "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori"</li> </ul>



ATTIVITA' STRUMENTALI	
Attività a rischio	Controlli a presidio
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento interno regolante le procedura di spesa sopra e sotto soglia comunitaria</li> </ul>
Gestione di flussi monetari e finanziari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei flussi finanziari"</li> <li>- Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"</li> <li>- Procedure della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo</li> </ul>
Rimborsi spese e spese di rappresentanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: rimborsi spese e spese di rappresentanza"</li> <li>- Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"</li> <li>- Procedure della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo</li> </ul>
Selezione, assunzione e gestione del personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Assunzione e gestione del personale"</li> <li>- Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera</li> </ul>
Regali, omaggi, altre utilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"</li> <li>- Protocollo "Omaggi e donazioni"</li> </ul>
Benefit, bonus e incentivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> </ul>



ATTIVITA' STRUMENTALI	
Attività a rischio	Controlli a presidio
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Protocollo "Assunzione e gestione del personale"</li> <li>- Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera</li> </ul>
Gestione del magazzino (es. pezzi di ricambio, tolti d'opera, ecc.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei flussi finanziari"</li> <li>- Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"</li> <li>- PG06 "Gestione attività del magazzino centrale"</li> </ul>
Gestione sconti (es. attività legate alla vendita di spazi pubblicitari sugli autobus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei flussi finanziari"</li> <li>- Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"</li> <li>- Listino tariffario per vendita spazi pubblicitari</li> </ul>
Esercizio strumentale del potere sanzionatorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- CCNL (R.D. 148/31)</li> <li>- Statuto dei lavoratori</li> </ul>
Erogazioni liberali, contributi in denaro, donazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei flussi finanziari"</li> <li>- Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"</li> <li>- Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"</li> <li>- Protocollo "Omaggi e donazioni"</li> </ul>



## 2. FALSITÀ NUMMARIE

### 2.1 Le fattispecie di reato rilevanti

Si riporta di seguito l'elenco dei reati contro la fede pubblica richiamati dal D.lgs. 231/01, alla cui commissione da parte di soggetti apicali o "sottoposti", è collegato il regime di responsabilità a carico della Società.

I reati di seguito elencati sono stati introdotti con l'inserimento dell'art. 25-bis nel D.lgs. 231/01 ad opera dell'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001 n. 409.

***Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).***

La norma punisce la contraffazione ovvero l'alterazione di monete (nazionali o straniere), l'introduzione nello Stato di monete alterate o contraffatte, l'acquisto di monete contraffatte o alterate al fine della loro messa in circolazione;

***Alterazione di monete. (art. 454 c.p.).***

La norma punisce chiunque altera monete scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette uno dei fatti indicati nell'articolo precedente;

***Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).***

La norma punisce chiunque fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti introduce nel territorio dello Stato, acquisto o detiene monete contraffatte o alterate al fine di spenderle o metterle comunque in circolazione;

***Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).***

La norma punisce chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede;

***Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).***

La norma punisce i comportamenti previsti dagli artt. 453, 455 e 457 c.p. anche in relazione alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti;

***Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).***

La norma punisce la contraffazione della carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, nonché l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di tale carta contraffatta;

***Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).***



La norma punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrane, strumenti informatici, o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata, nonché di ologrammi o di altri componenti della moneta destinati alla protezione contro la contraffazione o l'alterazione; **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p).**

La norma punisce l'utilizzo di valori bollati contraffatti o alterati, anche se ricevuti in buona fede.

Per il dettaglio dei singoli reati si rinvia all'allegato n. 2 della parte generale.

## 2.2 Le attività sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001 e relativi controlli

Di seguito sono indicate le attività sensibili riferite a ciascuna funzione aziendale esaminata. In merito è opportuno evidenziare che l'unico reato astrattamente applicabile è la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

REATI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO ED IN VALORI DI BOLLO	
Attività a rischio	Controlli a presidio
Gestione di cassa contante	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: gestione degli incassi e della cassa contante"</li> <li>- Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"</li> <li>- Procedure della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo</li> </ul>



### 3. REATI SOCIETARI

#### 3.1 Le fattispecie dei reati societari richiamate dal D.lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una elencazione dei reati richiamati dall'art. 25-ter (*Reati societari*).

##### ***False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis, 2621-ter e 2622 c.c.)***

Il reato di cui all'art. 2621 c.c. si realizza tramite l'esposizione consapevole, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; ovvero tramite l'omissione di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, i direttori preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'art. 110 c.p. concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere concretamente idonea ad indurre altri in errore;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la pena è ridotta se i fatti sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta;
- la punibilità può essere esclusa per la particolare tenuità del fatto, da valutarsi in modo prevalente sulla base dell'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

L'art. 2622 c.c. sanziona in maniera più grave le già menzionate condotte di cui all'art. 2621 c.c., qualora commesse con riferimento a società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea (cd. "*società quotate*"), alle quali sono equiparate quelle emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, quelle emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, quelle che controllano società emittenti gli strumenti finanziari ammessi alla



negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea e quelle che fanno appello al pubblico risparmio o comunque lo gestiscono.

***Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis. c.c.)***

Tale fattispecie criminosa è configurabile nelle ipotesi in cui, l'Amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391.

***Falso in prospetto (art. 2623 c.c.) abrogato dall'art. 34 della L. 262/2005***

Tale fattispecie criminosa consiste nell'esposizione, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la sanzione è più grave se la condotta criminosa ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto.

***Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.) abrogato dal comma 34 dell'art. 37, D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39***

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione; sicché i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società revisionata possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato;
- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;





- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

In merito al reato in discorso deve segnalarsi che il decreto a tutela del risparmio ha introdotto nel corpo del c.d. Decreto Draghi un nuovo art. 174 bis che, quale norma speciale, incrimina i fatti di falso in prospetto con riguardo alle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società' che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116.

L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal comma 34 dell'art. 37, D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Tuttavia la fattispecie abrogata è stata riformulata nei medesimi termini sostanziali dall'art. 27 del D. Lgs. 39/2010 che, per motivi di pura cautela, è stata oggetto di mappatura nella Parte Speciale del presente Modello. Si riporta di seguito il testo dell'articolo introdotto.

***Impedito controllo (art. 2625 c.c.)***

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)***

Tale reato è configurabile allorché venga formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali, in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengano sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengano sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)***

La fattispecie in esame sanziona, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

***Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)***

Tale fattispecie sanziona la ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;



- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)***

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)***

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)***

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

***Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)***

Il reato in esame si perfeziona ove gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applicano le pene previste se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.



E' punito anche chi per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate.

***Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)***

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)***

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

***Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)***

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)***

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:



- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

**3.2 Le “Attività sensibili” con riferimento alle fattispecie di reato individuate. Il sistema di controllo**

Di seguito sono indicate le attività sensibili riferite a ciascuna funzione aziendale esaminata.

<b>REATI SOCIETARI</b>	
<b>Attività a rischio</b>	<b>Controlli a presidio</b>
Gestione della contabilità, redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: gestione degli incassi e della cassa contante"</li> <li>- Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"</li> <li>- Procedure della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo</li> </ul>
Conservazione e comunicazione di dati ed informazioni soggette a controllo da parte del Socio e del Collegio sindacale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Statuto</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con il collegio sindacale, i responsabile della revisione legale ed il socio"</li> <li>- Regolamento per l'attuazione del controllo analogo</li> </ul>



<b>REATI SOCIETARI</b>	
<b>Attività a rischio</b>	<b>Controlli a presidio</b>
Gestione dei rapporti con soggetti terzi (amministratori, direttori generali o apicali di società di capitali)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"</li> </ul>
Attività proprie del Consiglio di Amministrazione (Indebita restituzione di conferimenti, Operazioni in pregiudizio dei creditori, Formazione fittizia del capitale, Illegale ripartizione di utili o riserve)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Statuto</li> <li>- Regolamento per l'attuazione del controllo analogo</li> <li>- Regolamento per il funzionamento del CdA</li> <li>- PG12 "Formalizzazione proposte di deliberazione da sottoporre al CdA"</li> </ul>



#### 4. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

##### 4.1 I reati contro la personalità individuale

Il quadro delle misure introdotte dalla legge 01 agosto 2003, n. 228, per reprimere il fenomeno della tratta di persone, si completa con la previsione di sanzioni pecuniaria ed interdittive nei confronti degli enti, nei termini chiariti nella parte generale del presente modello, allorché i soggetti che li rappresentino o che ricoprano le particolari cariche previste dal decreto, commettano reati contro la personalità individuale.

A tal fine l'art. 5, introduce nel corpo del D.lgs. 231/01 l'art. 25-*quinquies*, rubricato: "Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale".

##### ***Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).***

La norma punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

##### ***Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.).***

La norma punisce chiunque induce una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero favorisce o sfrutta la prostituzione minorile.

##### ***Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.).***

La norma punisce chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, ovvero ancora chi fa commercio di detto materiale pornografico.

##### ***Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.).***

La norma punisce chiunque al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600 ter c.p., consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento dei minori degli anni diciotto.

##### ***Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.).***

La norma punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

##### ***Tratta di persone (art. 601 c.p.).***

La norma punisce chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza o minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di danaro o di altri vantaggi alla



persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato a trasferirsi al suo interno.

**Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.),**

La norma punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601 c.p., acquista aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600.

**Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis. c.p.)**

La norma punisce chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

**Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)**

La norma punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

**Articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654**

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232

**4.2 Le attività sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001 e relativi controlli**

Di seguito sono indicate le attività sensibili riferite a ciascuna funzione aziendale esaminata.

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	
Attività a rischio	Controlli a presidio
Assunzione e gestione del personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Assunzione e gestione del personale"</li> </ul>



<b>IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE</b>	
<b>Attività a rischio</b>	<b>Controlli a presidio</b>
	- Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera





## **5. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA**

### **5.1 I delitti di omicidio colposo e lesioni colpose richiamati dal D.lgs n. 231/2001**

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 (*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*) e il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (*Attuazione dell'art. 1 L. 123/07 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) hanno ampliato la responsabilità amministrativa degli Enti con l'introduzione di nuovi illeciti connessi alla violazione di norme antinfortunistiche, di salute ed igiene del luogo di lavoro. In particolare, è stato introdotto nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, l'articolo 25-septies che amplia il catalogo dei c.d. reati-presupposto recependo le ipotesi delittuose di "*omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*".

Qui di seguito sono indicati i reati ex art. 25 septies astrattamente realizzabili:

#### ***Omicidio colposo (art. 589 c.p.)***

La norma punisce, per gli aspetti d'interesse, il datore di lavoro e/o altro soggetto titolare dell'obbligo prevenzionistico che violando le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro cagioni (per colpa) la morte di un lavoratore.

#### ***Lesioni personali colpose aggravate (artt. 590 e 583 c.p.)***

La norma punisce, per gli aspetti d'interesse, il datore di lavoro e/o altro soggetto titolare dell'obbligo prevenzionistico che violando le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro cagioni (per colpa) lesione personale ad un lavoratore, qualora la lesione sia grave.

### **5.2 Il sistema delle attribuzioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori**

Il settore della sicurezza e salute dei lavoratori è stato riformato ad opera del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che ha abrogato tutte le leggi preesistenti in materia.

La norma impone al datore di lavoro di individuare e realizzare un sistema di gestione permanente ed organico diretto all'individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori mediante la programmazione delle attività di prevenzione, l'informazione, la formazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché l'organizzazione di un Servizio di prevenzione e protezione.



Le principali figure previste dalla legge sono:

**a. Datore di Lavoro**

Per Datore di Lavoro s'intende a norma dell'art. 2 co. 1 lett. b) D.lgs 81/08, il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

In base all'art. 17 del D.lgs n. 81/08, i compiti del Datore di Lavoro, che non possono costituire oggetto di delega sono:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

**a) Dirigente**

Il D.lgs 81/08, all'art. 2 co. 1 lett. d) definisce dirigente, la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

**b) Preposto**

Il D.lgs. 81/08, all'art. 2 co. 1 lett. e) definisce preposto colui che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (ad es., capi-squadra, capi-reparto, ecc.).

**c) Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)**

A norma dell'art. 2 co. 1 lett. f) D.lgs. 81/08 il RSPP è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

In base all'art. 33 D.lgs. 81/08 il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali (SPP) provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della



normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, co. 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36.

**d) Medico competente**

L'art. 2 co. 1 lett h) D.lgs n. 81/08 chiarisce che il medico competente è il medico, in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29 co. 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti nello stesso D.lgs.

**e) Rappresentante per la sicurezza (di seguito RLS)**

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è - ex art 2 co. 1 lett. i) D.lgs 81/08 - la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

**5.3 Le attività sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001 e relativi controlli**

Sono state ritenute rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 septies tutte quelle attività che in qualche misura ineriscono alla gestione degli adempimenti normativi in materia di salute, sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, qui di seguito indicate.

SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO	
Attività a rischio	Controlli a presidio
Adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo integrato "Sicurezza, salute e igiene dei luoghi di lavoro"</li> <li>- Procedure "Qualità, Ambiente e sicurezza"</li> <li>- Sistema Deleghe e Procure</li> </ul>



## **6. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO**

### **6.1 I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio.**

Si riportano, qui di seguito, i reati richiamati dall'art. 25-octies:

#### ***Ricettazione (art. 648 c.p.)***

La norma punisce colui che fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due anni ad otto anni e con la multa da € 516,46 a € 10.329,14.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,46, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

#### ***Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)***

La norma punisce colui che fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

#### ***Impiego denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)***

La norma punisce colui che fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

#### ***Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)***



La norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo tale da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa; la sanzione comminata è quella della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000 a € 25.000.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500 a € 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni; se tuttavia si tratta di delitto commesso avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo di un'associazione di tipo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, o al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, si applica la maggior pena sopra indicata.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata fino a un terzo quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

La disposizione si applica anche se l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

## 6.2 Le attività sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001 e relativi controlli

Di seguito sono indicate le attività sensibili riferite a ciascuna funzione aziendale esaminata.

<b>REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO</b>	
<b>Attività a rischio</b>	<b>Controlli a presidio</b>
Gestione di flussi finanziari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: gestione degli incassi e della cassa contante"</li> <li>- Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"</li> </ul>



REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	
Attività a rischio	Controlli a presidio
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo</li> </ul>
Acquisto di beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> <li>- Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"</li> <li>- Protocollo "Acquisto di beni e servizi"</li> <li>- Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza</li> <li>- Procedura "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori"</li> <li>- Regolamento interno regolante le procedure di spesa sopra e sotto soglia comunitaria</li> </ul>
Investimenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: gestione degli incassi e della cassa contante"</li> <li>- Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"</li> <li>- Procedure della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo</li> </ul>
Sponsorizzazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Sponsorizzazioni"</li> </ul>



<b>REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO</b>	
<b>Attività a rischio</b>	<b>Controlli a presidio</b>
	- Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"



## 7. DELITTI INFORMATICI

### 7.1 Le fattispecie di reato rilevanti

Si riportano, qui di seguito, i reati richiamati dal D.lgs n. 231/01 in tema di c.d. computer crimes:

#### ***Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)***

Questo delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale, ovvero le ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "documento informatico avente efficacia probatoria", ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice.

Per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art.1, c.1, lett. p, L.82/2005).

#### ***Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615-ter)***

Tale fattispecie punisce la condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriera ostativa all'accesso, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

#### ***Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.615- quater)***

Il delitto in esame sanziona la condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

#### ***Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.615-quinquies)***

Tale norma sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.





***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quater)***

Tale norma punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

***Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quinquies)***

La fattispecie in esame sanziona la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.

***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635-bis)***

Tale fattispecie punisce la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità (art.635-ter)***

Tale norma sanziona la condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635-quater)***

La fattispecie in esame punisce la condotta di chi, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635-quinquies)***

La norma in oggetto incrimina la condotta descritta al precedente articolo 635-quater, qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

***Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640-quinquies)***

Tale norma punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica qualora questi, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Per il dettaglio dei singoli reati si rinvia all'allegato n. 2 della parte generale.



***Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)***

Tale norma punisce chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento delle attività ispettive e di vigilanza in materia di sicurezza nazionale cibernetica fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero.

**7.2 L'attività sensibile ai fini del D.lgs. 231/2001 e relativi controlli**

Di seguito sono indicate le attività sensibili riferite a ciascuna funzione aziendale esaminata.

<b>REATI INFORMATICI</b>	
<b>Attività a rischio</b>	<b>Controlli a presidio</b>
Gestione e utilizzo di sistemi informatici e telematici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo integrato "Sicurezza informatica"</li> <li>- Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e di internet</li> <li>- Policy di back-up</li> </ul>
Formazione od utilizzo di documento informatico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo integrato "Sicurezza informatica"</li> <li>- Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e di internet</li> <li>- Policy di back-up</li> </ul>



## 8. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

### 8.1 L'art. 24 ter D.lgs n. 231/01.

Ai sensi dell'art. 24 ter, norma aggiunta nel D.lgs n. 231/01 dal comma 29 dell'art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94, la società è responsabile, ricorrendo tutti gli altri elementi previsti dal decreto in esame, in relazione alla commissione di taluno dei delitti qui di seguito indicati.

- Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere): la fattispecie in esame configura un delitto contro l'ordine pubblico e si perfeziona quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Sulla struttura del reato associativo si tornerà nel paragrafo successivo al quale per gli aspetti di dettaglio si rinvia.
- Art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso anche straniera): salvo quanto evidenziato al punto precedente la fattispecie in esame prevede l'individuazione dei mezzi e degli obiettivi in presenza dei quali è configurabile associazione di tipo mafioso. Il mezzo che deve utilizzarsi per qualificare come mafiosa una associazione è la forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di soggezione e di omertà che ne deriva. Gli obiettivi sono: la realizzazione di delitti, l'acquisizione del controllo o la gestione di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o altri servizi pubblici, il procurare profitto o vantaggio a se o a altri, il limitare il libero esercizio del diritto di voto, il procurare a sé o ad altri voti durante le consultazioni elettorali.
- Art. 416-ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso): la norma stabilisce che la pena prevista per l'associazione di tipo mafioso si applica anche a chi ottiene la promessa di voti secondo le modalità descritte al punto precedente, in cambio dell'erogazione di danaro.
- Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione): la fattispecie in esame si applica a chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.
- art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope): la fattispecie in esame sussiste quando tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo, senza le prescritte autorizzazioni, sostanze stupefacenti o psicotrope

L'art. 24 ter soggiunge: se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra



indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 D.lgs. n. 231/01.

## **8.2 Il delitto di associazione per delinquere**

Tra quelli poc'anzi indicati il reato che merita un maggiore approfondimento è l'associazione per delinquere che si presta, in punto di ricognizione dell'attività sensibile, ad una lettura ampia. Infatti, sul versante del programma criminoso il reato in esame potrebbe supportare qualsiasi finalità illecita. Sicché, quanto ai c.d. reati scopo, potrebbe astrattamente acquisire rilevanza qualsiasi illecito previsto dal codice penale ovvero da leggi speciali. Tuttavia, un approccio metodologico realistico suggerisce di tralasciare i singoli reati scopo che, come anticipato potrebbero essere di natura diversa, per soffermarsi sugli elementi strutturali dell'associazione delinquenziale.

Sul punto, si evidenzia che il reato in esame è caratterizzato da tre elementi fondamentali, costituiti:

- a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- b) dalla esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima ma idonea, e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.
- c) dall'indeterminatezza del programma criminoso, diretto alla commissione di una serie indeterminata di delitti.
- d) dall'*affectio societatis*, consistente nella coscienza e nella volontà dei partecipi di essere associati ai fini dell'attuazione di un programma criminoso indeterminato.

Alla luce di quanto evidenziato può asserirsi che i rapporti occasionali con soggetti terzi si prestano, eventualmente, ad una lettura in chiave concorsuale ai sensi degli artt. 110 ss. c.p., mentre non possono dar luogo alla fattispecie associativa ex art. 416, per le suesposte ragioni.

Conseguentemente, ai fini della presente parte speciale sono stati analizzati tutti i rapporti all'interno del gruppo e con soggetti esterni, tendenzialmente stabili che possono astrattamente dar luogo a fatti associativi nei termini chiariti.

## **8.3 Le attività sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001 e relativi controlli**

Di seguito sono indicate le attività sensibili riferite a ciascuna funzione aziendale esaminata.



REATI ASSOCIATIVI	
Attività a rischio	Controlli a presidio
Rapporti anche stabili con terzi (fornitori, consulenti, distributori, ecc.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"</li> </ul>



## 9. REATI AMBIENTALI

### 9.1. Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001

Si riportano, qui di seguito, i reati richiamati dal D.lgs n. 231/01 in tema di c.d. reati ambientali.

#### ***Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)***

Commette il reato in esame chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, oppure di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna. È prevista una sanzione più severa se l'inquinamento viene prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

#### ***Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)***

Commette il reato in esame chiunque abusivamente cagioni l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; oppure l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; oppure l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. È prevista l'inflizione di una sanzione più severa se il disastro viene prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

#### ***Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)***

Realizza il reato in esame chi commetta per colpa fatti di Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e di Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), come pure chi commetta fatti dai quali derivi un pericolo di Inquinamento ambientale o di Disastro ambientale.

#### ***Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)***

Commette il reato in esame chiunque abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca, abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività. È prevista l'inflizione di una sanzione più grave qualora dal fatto derivi il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; oppure di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; oppure derivi pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

#### ***Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)***

Realizza il reato in esame chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione



riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie; nonché chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”;

***Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)***

Realizza il reato in esame chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Per habitat all'interno di un sito protetto, si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale (art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE), o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione (art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.)

***Violazioni concernenti gli scarichi (art. 137 D.lgs. 152/2006)***

Realizza il reato in esame chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata; nonché chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente D.lgs. n. 152/2006) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma. È, altresì, punito chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi; nonché chiunque nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati dalla legge, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni. Il reato si configura anche se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

***Attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 co. 1 lett. a primo periodo co. 1 lettera b) co.3 primo periodo, co.5 e co 3 secondo periodo D.lgs. 152/2006).***

Il reato in esame punisce chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione alle competenti autorità, nonché chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata, effettua attività non consentite di



miscelazione di rifiuti o il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

***Omessa bonifica dei siti (art. 257 co. 1 e co 2 D.lgs. 125/2006 D.lgs. 152/2006)***

Realizza il reato in esame chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento.

***Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4 D.lgs. 152/2006)***

Realizza il reato in esame chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto

***Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1 D.lgs. 152/2006)***

Realizza il reato in esame chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d).

***Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs. 152/2006)***

Realizza il reato in esame chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti

***Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D.lgs. 152/2006)***

Il reato in esame punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. È altresì punito chi trasporta rifiuti pericolosi, nonché colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. È infine punito il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

***Violazione delle prescrizioni in tema di esercizio di stabilimenti (art. 279 co. 5 D.lgs. 152/2006)***

È punito chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del D.lgs. n. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente se il superamento dei valori limite di emissione





determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

***Disciplina dei reati relative all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione - Norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 1 co1, art. 2 co. 1e 2, art. 3 bis, art. 6 co. 4 l. 150/1992)***

**Art. 1**

E' punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.



Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

**Art. 2**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.



**Art. 3-bis.**

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

**Art. 6.**

La norma punisce chiunque detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica

***Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 co. 6 l. 549/1993)***

**Art. 3. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.**

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei costituente perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].



4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. È punito chiunque viola le disposizioni suddette. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

***Inquinamento provocato dalle navi (art. 8 co. 1 e 2, art. 9 co. 1 e 2 D.lgs. 202/2007)***

**Art. 8. Inquinamento doloso.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 D.lgs n. 202/2007

**Art. 9. Inquinamento colposo.**

1Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4 D.lgs n. 202/2007

**9.2 Le attività sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001. Il sistema di controllo**

Di seguito sono indicate le attività sensibili riferite a ciascuna funzione aziendale esaminata.

REATI AMBIENTALI	
Attività a rischio	Controlli a presidio
Richiesta/rinnovo delle autorizzazioni per lo scarico di acque reflue industriali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione adempimenti ambientali"</li> <li>- Procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza"</li> </ul>



REATI AMBIENTALI	
Attività a rischio	Controlli a presidio
Verifica sul rispetto delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni dei valori fissati dalla legge o da altre Autorità competenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione adempimenti ambientali"</li> <li>- Procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza"</li> </ul>
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque sotterranee attraverso, ad esempio, lo sversamento accidentale di sostanze pericolose (es. sversamento accidentale di olii o gasolio)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione adempimenti ambientali"</li> <li>- Procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza"</li> </ul>
Gestione dei rifiuti prodotti dalla Società/ selezione delle ditte incaricate della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione adempimenti ambientali"</li> <li>- Procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza"</li> </ul>
Gestione delle procedure previste per la tracciabilità di rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione adempimenti ambientali"</li> <li>- Procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza"</li> </ul>
Richiesta/gestione delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione adempimenti ambientali"</li> <li>- Procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza"</li> </ul>
Gestione dei dati relativi alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione adempimenti ambientali"</li> <li>- Procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza"</li> </ul>



## **10. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE**

### **10.1 Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001**

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione del reato richiamato dall'art 25 *duodecies* in tema di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Realizza il reato di cui all'art. 22, co. 12 – bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. Vi è responsabilità dell'ente:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale.

Realizza il reato di cui art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Se i fatti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) la pena è aumentata.

La pena detentiva è prevista se i fatti:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Realizza il reato di cui all'art. 12, comma 5, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato. Quando il fatto è commesso in concorso da due



o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata.

### 10.2 I reati di razzismo e xenofobia

Con l'art. 5 della Legge 20 novembre 2017, n. 167, è stato inserito nel D.lgs.231/01 l'art. 25-terdecies - Razzismo e xenofobia, che prevede sanzioni per i reati di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654<sup>4</sup>.

### 10.3 Le attività sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001. Il sistema di controllo

Di seguito sono indicate le attività sensibili riferite a ciascuna funzione aziendale esaminata.

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	
Attività a rischio	Controlli a presidio
Assunzione del personale extra UE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Assunzione e gestione del personale"</li> <li>- Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera</li> </ul>

<sup>4</sup> L'art. 3, comma 3 bis della L. 654/75 è stato abrogato dall'all'art. 7, comma 1 lett. c) del D.lgs. 21/2018



## 11.REATI TRIBUTARI

### 11.1 Le fattispecie dei reati tributari richiamate dal D.lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una elencazione dei reati richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari).

#### ***Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000)***

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

#### ***Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 74/2000)***

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.





3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

***Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, commi 1 e 2-bis, D.lgs.74/2000)***

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

***Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs.74/2000)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

***Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 74/2000)***

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Con il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"



è stato introdotto all'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs.231/2001, il comma 1bis, che comporta la punibilità delle società per le gravi frodi Iva (di carattere transazionale ed con evasione non inferiore a 10milioni di euro) in ipotesi di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000, sanzione pecuniaria fino a 300 quote), omessa dichiarazione (art. 5, sanzione pecuniaria fino a 400 quote) e indebita compensazione (art. 10quater, sanzione pecuniaria fino a 400 quote). Per tali nuove fattispecie si applicheranno la circostanza aggravante e le sanzioni interdittive già disciplinate dall'art. 25quinquiesdecies.

**11.2 Le "Attività sensibili" con riferimento alle fattispecie di reato individuate. Il sistema di controllo**

Di seguito sono indicate le attività sensibili riferite a ciascuna funzione aziendale esaminata.

REATI TRIBUTARI	
Attività a rischio	Controlli a presidio
Predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: rimborsi spese e spese di rappresentanza"</li> <li>- Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"</li> <li>- Procedure della Direzione Amm.ne Finanza e Controllo</li> <li>- Protocollo "Acquisto di beni e servizi"</li> <li>- Procedura per il conferimento degli incarichi esterni</li> <li>- Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti</li> </ul>



<b>REATI TRIBUTARI</b>	
<b>Attività a rischio</b>	<b>Controlli a presidio</b>
Predisposizione dei modelli per il versamento delle imposte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: rimborsi spese e spese di rappresentanza"</li> <li>- Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"</li> <li>- Procedure della Direzione Amm.ne Finanza e Controllo</li> <li>- Protocollo "Acquisto di beni e servizi"</li> <li>- Procedura per il conferimento degli incarichi esterni</li> <li>- Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti</li> </ul>
Archiviazione e conservazione dei documenti rilevanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: rimborsi spese e spese di rappresentanza"</li> <li>- Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"</li> <li>- Procedure della Direzione Amm.ne Finanza e Controllo</li> <li>- Protocollo "Acquisto di beni e servizi"</li> <li>- Procedura per il conferimento degli incarichi esterni</li> <li>- Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti</li> </ul>



<b>REATI TRIBUTARI</b>	
<b>Attività a rischio</b>	<b>Controlli a presidio</b>
Monitoraggio delle pendenze tributarie e dei versamenti tributarie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: rimborsi spese e spese di rappresentanza"</li> <li>- Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"</li> <li>- Procedure della Direzione Amm.ne Finanza e Controllo</li> <li>- Protocollo "Acquisto di beni e servizi"</li> <li>- Procedura per il conferimento degli incarichi esterni</li> <li>- Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti</li> </ul>



## **ALLEGATI**

1. Testo del D.lgs. 231/01
2. Elenco dei reati
3. Codice Etico
4. Mappatura dei rischi
5. Protocolli comportamentali
6. Regolamento aziendale per il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza di Cotral



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

**Allegato 1**

**Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

**"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001)

(Testo aggiornato al D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75)

Capo I

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

### **Allegato 1**

#### Capo I

#### RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

#### SEZIONE I

#### Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

##### **Art. 1 Soggetti**

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

##### **Art. 2 Principio di legalità**

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

##### **Art. 3 Successione di leggi**

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

##### **Art. 4 Reati commessi all'estero**

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purchè nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

##### **Art. 5 Responsabilità dell'ente**

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
  - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
  - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

### **Allegato 1**

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

#### **Art. 6 Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente**

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni





## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

### **Allegato 1**

di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

### **Art. 7 Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente**

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

### **Allegato 1**

#### **Art. 8 Autonomia delle responsabilità dell'ente**

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
  - a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
  - b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

## SEZIONE II

### Sanzioni in generale

#### **Art. 9 Sanzioni amministrative**

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
  - a) la sanzione pecuniaria;
  - b) le sanzioni interdittive;
  - c) la confisca;
  - d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
  - a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
  - e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### **Art. 10 Sanzione amministrativa pecuniaria**

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento nè superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila [valore in euro 258.23, NdR] ad un massimo di lire tre milioni [valore in euro 1549.37, NdR].
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

#### **Art. 11 Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria**

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

### **Allegato 1**

tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti

2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila (valore in euro 103.29).

### **Art. 12 Casi di riduzione della sanzione pecuniaria**

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni (valore in euro 103291.38) se:
  - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
  - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
  - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni (valore in euro 10329.14).

### **Art. 13 Sanzioni interdittive**

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
  - b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

### **Art. 14 Criteri di scelta delle sanzioni interdittive**

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

### **Allegato 1**

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

#### **Art. 15 Commissario giudiziale**

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

#### **Art. 16 Sanzioni interdittive applicate in via definitiva**

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

### **Allegato 1**

#### **Art. 17 Riparazione delle conseguenze del reato**

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

#### **Art. 18 Pubblicazione della sentenza di condanna**

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

#### **Art. 19 Confisca**

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

#### **Art. 20 Reiterazione**

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

#### **Art. 21 Pluralità di illeciti**

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

#### **Art. 22 Prescrizione**

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

### **Allegato 1**

del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

#### **Art. 23 Inosservanza delle sanzioni interdittive**

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

### **SEZIONE III**

#### **Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale**

#### **Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

#### **Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

### **Allegato 1**

penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

#### **Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata**

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

#### **Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

### **Allegato 1**

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

### **Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b) in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

### **Art.25-bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio**

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.





## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

### Allegato 1

#### Art. 25-ter Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

### **Allegato 1**

dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

### **Art. 25-quarter Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

### **Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

### **Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

### **Allegato 1**

mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

#### **Art. 25-sexies Abusi di mercato**

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

#### **Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

#### **Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,**



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

### **Allegato 1**

#### **nonchè autoriciclaggio**

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

#### **Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

#### **Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

#### **Art. 25-undecies Reati ambientali**

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
  - b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
  - c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
  - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
  - e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
  - f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

### **Allegato 1**

applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

### Allegato 1

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

### **Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

### **Allegato 1**

al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

#### **Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

#### **Art. 25-quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

#### **Art. 25-quinquiesdecies Reati tributari**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;





## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

### **Allegato 1**

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

### **Art. 25-sexiesdecies Contrabbando**

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

### **Art. 26 Delitti tentati**

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

## Capo II

### RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE





## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

### **Allegato 1**

#### **SEZIONE I**

##### **Responsabilità patrimoniale dell'ente**

#### **Art. 27 Responsabilità patrimoniale dell'ente**

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

#### **SEZIONE II**

##### **Vicende modificative dell'ente**

#### **Art. 28 Trasformazione dell'ente**

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

#### **Art. 29 Fusione dell'ente**

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

#### **Art. 30 Scissione dell'ente**

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

#### **Art. 31 Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione**

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

### **Allegato 1**

commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

### **Art. 32 Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione**

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

### **Art. 33 Cessione di azienda**

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

## Capo III

### PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

#### SEZIONE I

##### Disposizioni generali



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

### **Allegato 1**

#### **Art. 34 Disposizioni processuali applicabili**

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

#### **Art. 35 Estensione della disciplina relativa all'imputato**

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

### SEZIONE II

#### Soggetti, giurisdizione e competenza

#### **Art. 36 Attribuzioni del giudice penale**

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

#### **Art. 37 Casi di improcedibilità**

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

#### **Art. 38 Riunione e separazione dei procedimenti**

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
  - a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
  - b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
  - c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

#### **Art. 39 Rappresentanza dell'ente**

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

### **Allegato 1**

imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- c) la sottoscrizione del difensore;
- d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

#### **Art. 40 Difensore di ufficio**

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

#### **Art. 41 Contumacia dell'ente**

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

#### **Art. 42 Vicende modificative dell'ente nel corso del processo**

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

#### **Art. 43 Notificazioni all'ente**

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

### **Allegato 1**

#### **Art. 44 Incompatibilità con l'ufficio di testimone**

1. Non può essere assunta come testimone:

a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;

b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

#### SEZIONE IV Misure cautelari

#### **Art. 45 Applicazione delle misure cautelari**

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

#### **Art. 46 Criteri di scelta delle misure**

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.

3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

#### **Art. 47 Giudice competente e procedimento di applicazione**

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

### **Allegato 1**

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

#### **Art. 48 Adempimenti esecutivi**

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

#### **Art. 49 Sospensione delle misure cautelari**

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

#### **Art. 50 Revoca e sostituzione delle misure cautelari**

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

### **Allegato 1**

#### **Art. 51 Durata massima delle misure cautelari**

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

#### **Art. 52 Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari**

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

#### **Art. 53 Sequestro preventivo**

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.  
1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

#### **Art. 54 Sequestro conservativo**

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

### **Allegato 1**

#### **SEZIONE V**

##### **Indagini preliminari e udienza preliminare**

#### **Art. 55 Annotazione dell'illecito amministrativo**

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

#### **Art. 56 Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari**

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

#### **Art. 57 Informazione di garanzia**

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

#### **Art. 58 Archiviazione**

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

#### **Art. 59 Contestazione dell'illecito amministrativo**

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

#### **Art. 60 Decadenza dalla contestazione**





## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

### **Allegato 1**

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

#### **Art. 61 Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare**

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonchè gli elementi identificativi dell'ente.

## SEZIONE VI

### Procedimenti speciali

#### **Art. 62 Giudizio abbreviato**

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una azione interdittiva in via definitiva.

#### **Art. 63 Applicazione della sanzione su richiesta**

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonchè in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

### **Allegato 1**

#### **Art. 64 Procedimento per decreto**

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

## SEZIONE VII

### Giudizio

#### **Art. 65 Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato**

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

#### **Art. 66 Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente**

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

#### **Art. 67 Sentenza di non doversi procedere**

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

#### **Art. 68 Provvedimenti sulle misure cautelari**

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

#### **Art. 69 Sentenza di condanna**



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

### **Allegato 1**

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

#### **Art. 70 Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente**

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

### SEZIONE VIII Impugnazioni

#### **Art. 71 Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente**

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

#### **Art. 72 Estensione delle impugnazioni**

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purchè non fondate su motivi esclusivamente personali.

#### **Art. 73 Revisione delle sentenze**

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

### SEZIONE IX Esecuzione

#### **Art. 74 Giudice dell'esecuzione**



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

### **Allegato 1**

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
  - a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
  - b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
  - c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
  - d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

#### **Art. 75 Esecuzione delle sanzioni pecuniarie**

(articolo abrogato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

#### **Art. 76 Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna**

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

#### **Art. 77 Esecuzione delle sanzioni interdittive**

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

#### **Art. 78 Conversione delle sanzioni interdittive**

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

### **Allegato 1**

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

### **Art. 79 Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto**

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

### **Art. 80 Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative**

(articolo abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313)

### **Art. 81 Certificati dell'anagrafe**

(articolo abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313)

### **Art. 82 Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati**

(articolo abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313)

## Capo IV

### DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

### **Art. 83 Concorso di sanzioni**

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

### **Allegato 1**

amministrativa dipendente da reato.

#### **Art. 84 Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza**

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

#### **Art. 85 Disposizioni regolamentari**

(articolo abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313)



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**  
**Allegato 2**

**I REATI RICHIAMATI DAL D.LGS. 231/01**



(Testo aggiornato al d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75)

**Art. 23 del D. Lgs. 231/01, “Inosservanza delle sanzioni interdittive”.**

Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

**Art. 24 del D. Lgs. 231/01, “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico”.**

**Art. 316 bis c.p. “Malversazione a danno dello Stato”.**

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

**Art. 316 ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato [modificato dalla L. n. 3/2019]**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.





Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito(5).

**Art. 640 c.p. "Truffa".**

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
  2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.
- 2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5);

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

**Art. 640 bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche".**

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

**Art. 640 ter c.p. "Frode informatica".**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal comma 1) dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna



delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

È opportuno ricordare che tale fattispecie di reato assume rilievo solo se realizzata in danno della P.A. Si tratta di una tipologia di illecito oggi poco frequente ma che, è prevedibile, avrà nel futuro più ampia realizzazione.

**Art. 356 c.p. “Frode nelle pubbliche forniture” (introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)**

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

**Art. 2. L. 23/12/1986, n.898 “Frode ai danni del Fondo europeo agricolo” (introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)**

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché' le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

**Art. 24 bis del D. Lgs. 231/01, “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”.**



**Art. 491-bis. c.p. “Documenti informatici”.**

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

**Art. 615 ter c.p. “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”.**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

**Art. 615 quater. c.p. “Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici”.**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.



La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

**Art. 615 *quinquies* c.p. “Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”.**

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

**Art. 617 *quater* c.p. “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”.**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

**Art. 617 *quinquies* c.p. “Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”.**

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema



informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

**Art. 635 bis. c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

**Art. 635 ter. c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità”.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

**Art. 635 quater c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.



**Art. 635 *quinquies* c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità”.**

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

**Art. 640 *quinquies* c.p. “Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”.**

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

**Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 “Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”**

11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

**Art. 24 ter del D. Lgs. 231/01, “Delitti di criminalità organizzata”.**

**Art. 416 c.p. “Associazione per delinquere”.**



Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'art. 12, comma 3 bis, del testo delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

**Art. 416 bis c.p. "Associazioni di tipo mafioso anche straniere".**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.



Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

**Art. 416-ter. "Scambio elettorale politico-mafioso."**

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

**Art. 630 c.p. "Sequestro di persona a scopo di estorsione"**

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.





**Art. 74 D.P.R. 309/90 “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”.**

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

**Art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.**

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

**Art. 25 del D. Lgs. 231/01, “Concussione e corruzione”.**



**Art. 317 c.p. “Concussione”.**

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

**Art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione”.**

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

**Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”.**

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni .

**Art. 319 bis c.p. “Circostanze aggravanti”.**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

**Art. 319 ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”.**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

**Art 319 quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità”**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.



**Art. 320 c.p. “Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”.**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio .

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

**Art. 321 c.p. “Pene per il corruttore”.**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità

**Art. 322 c.p. “Istigazione alla corruzione”.**

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri .

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

**Art. 322 bis c.p. “Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”.**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;



3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma(5), 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

**Art. 346-bis c.p. "Traffico di influenze illecite" (modificato dalla L. 3/2019)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni



esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

**Art. 314 c.p. “Peculato” (limitatamente al primo comma) (introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio(1), che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità(2) di denaro o di altra cosa mobile altrui(3), se ne appropria(4), è punito con la reclusione da quattro(5) a dieci anni e sei mesi.

**Art. 316 c.p. “Peculato mediante profitto dell'errore altrui” (introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

**Art. 323 c.p. “Abuso d'ufficio” (introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)**

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi



forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità(4), ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

**Art. 25 bis del D. Lgs. 231/01, “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”.**

**Art. 453 c.p. “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”.**

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 516 a Euro 3.098

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

**Art. 454 c.p. “Alterazione di monete”.**

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3) e 4) del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

**Art. 455 c.p. “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”.**

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.



**Art. 457 c.p. “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”.**

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

**Art. 459 c.p. “Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati”.**

Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato o all’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

**Art. 460 c.p. “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo”.**

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

**Art. 461 c.p. “Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”.**

Chiunque fabbrica, acquista detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

**Art. 464 c.p. “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”.**

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’art. 457, ridotta di un terzo.

**Art. 473 c.p. “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”**



Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

**Art. 474 c.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”**

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

**Art. 25 bis 1 del D. Lgs. 231/01, “Delitti contro l’industria ed il commercio”.**

**Art. 513 c.p. “Turbata libertà dell’industria o del commercio”.**

Chiunque adopera violenza sulla cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

**Art. 513 bis c.p. “Illecita concorrenza con minaccia o violenza”.**





Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

**Art. 514 c.p. "Frodi contro le industrie nazionali".**

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

**Art. 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio".**

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103

**Art. 516 c.p. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine".**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

**Art. 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci".**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

**Art. 517 ter c.p. "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale".**



Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

**Art. 517 quater c.p. “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.**

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

**Art. 25 ter del D. Lgs. 231/01, “Reati societari”.**

**Art. 2621 c.c. “False comunicazioni sociali”.**

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti



al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

**Art. 2621-bis “Fatti di lieve entità”**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

**Art. 2621-ter “Non punibilità per particolare tenuità”**

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

**Art. 2622 c.c. “False comunicazioni sociali in danno delle società quotate”.**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:



- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

**Art. 2625 c.c. “Impedito controllo”.**

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

**Art. 2626 c.c. “Indebita restituzione dei conferimenti”.**

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

**Art. 2627 c.c. “Illegale ripartizione degli utili e delle riserve”.**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato.



**Art. 2628 c.c. “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”.**

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

**Art. 2629 c.c. “Operazioni in pregiudizio dei creditori”.**

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

**Art. 2629-bis c.c. “Omessa comunicazione del conflitto d'interessi”.**

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

**Art. 2632 c.c. “Formazione fittizia del capitale”.**

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.



**Art. 2633 c.c. “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”.**

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

**Art. 2635 c.c. “Corruzione tra privati”.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

**Art. 2635-bis c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od



ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

**Art. 2636 c.c. “Illecita influenza sull’Assemblea”.**

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

**Art. 2637 c.c. “Aggiotaggio”.**

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

**Art. 2638 c.c. “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza”.**

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.



Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

**Art. 25 quater del D. Lgs. 231/01, “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”.**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)





- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

**Art. 25 quater 1 del D. Lgs. 231/01, “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”.**

**Art. 583-bis c.p. “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”.**

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

**Art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/01, “Delitti contro la personalità individuale”.**

**Art. 600 c.p. “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”.**

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.



La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

**Art. 600-bis c.p. "Prostituzione minorile".**

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

**Art. 600-ter c.p. "Pornografia minorile".**

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.



Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità

**Art. 600quater c.p. “Detenzione di materiale pornografico”.**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

**Art. 600quater 1 c.p. “Pornografia virtuale”**

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

**Art. 600-quinquies c.p. “Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”.**

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

**Art. 601 c.p. “Tratta di persone”.**

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.



**Art. 602 c.p. “Acquisto e alienazione di schiavi”**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

**Art. 603-bis. c.p. “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.



**Art. 609-undecies c.p. “Adescamento di minorenni”**

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

**Art. 25 sexies del D. Lgs. 231/01, “Abusi di mercato”.**

**Art. 184 D. Lgs 58/98 “Abuso di informazioni privilegiate”.**

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari



**Art. 185 D. Lgs. 58/98 “Manipolazione del mercato”.**

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

**Art. 187 bis D. Lgs. 58/98 “Abuso di informazioni privilegiate”.**

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.



Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

**Art. 187 ter D.Lgs. 58/98 "Manipolazione del mercato".**

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.



Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

**Art. 25 septies del D. Lgs. 231/01, “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.**

**Art. 589 c.p. Omicidio colposo**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

**Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose**

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.





Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

**Art. 25 octies del D. Lgs. 231/01, “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”.**

**Art. 648 c.p. “Ricettazione”.**

Fuori dai casi di concorso di reati, chi al fine di procurare a sé od altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro cinquecentosedici ad euro diecimilatrecentoventinove.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino ad euro cinquecentosedici, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto

**Art 648 bis c.p. “Riciclaggio”.**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza



delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da milletrentadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

**Art 648 ter c.p. "Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita".**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da milletrentadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

**Art. 648-ter.1 c.p. "Autoriciclaggio"**

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.



La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

**Art. 25 novies del D. Lgs. 231/01, “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”.**

**Art. 171 della l.n. 633/1941.**

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: (...)

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; (...)

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

**Art. 171 bis della l. n. 633/1941.**

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.



Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

**Art. 171 ter della l.n. 633/1941.**

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;



e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;



b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici

**Art. 171 septies della l.n. 633/1941.**

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

**Art. 171 octies della l.n. 633/1941.**

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità

**Art. 25 decies del D. Lgs. 231/01, "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".<sup>1</sup>**

**Art. 377 bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".**

---

<sup>1</sup> Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116.



Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

### **L. 146/2006 “Reati transnazionali”.**

#### **Art. 3 l. 146/06 “Definizione di reato transnazionale”.**

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

#### **Art.3 della l. 146/06 in relazione ad art. 377 bis c.p. “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

#### **Art. 3 della l. 146/06 in relazione ad art. 378 c.p. “Favoreggiamento personale”.**

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a cinquecentosedici euro.



Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

**Art. 3 della l. 146/06 in relazione ad art. 416 c.p. “Associazione per delinquere”.**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all’art. 12, comma 3 bis, del testo delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

**Art. 3 della l. 146/06 in relazione ad art. 416 bis c.p. “Associazioni di tipo mafioso anche straniere”.**

Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.





Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

**Art. 3 della l. 146/06 in relazione ad art. 291 *quater* D.P.R. n. 43/73 "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri".**

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti

**Art. 3 della l. 146/06 in relazione ad art. 74 D.P.R. 309/90 "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope".**



1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

**Art. 3 della l. 146/06 in relazione ad art. 12 D. Lgs. 286/98 “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”.**

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;



c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a €15.453.

### **Art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01" Reati ambientali".**

#### **Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale)**

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

#### **Art. 452-quater. (Disastro ambientale)**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.



Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

**Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente)**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

**Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

**Art. 452-octies. (Circostanze aggravanti)**

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

**Art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)**



Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

**Art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)**

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.”.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

**Dlgs. 152/2006**

**Art. 137. Sanzioni penali.**

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.



3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

#### **Art. 256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.**

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.



3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

4. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

#### **Art. 257. Bonifica dei siti.**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.



**Art. 258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.**

4. (omissis) Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

**Art. 259. Traffico illecito di rifiuti.**

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

**Art. 260. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.**

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

**Art. 260-bis. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.  
(omissis)**





6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. (omissis)

Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Art. 279.Sanzioni.

(omissis)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

#### **L. 7-2-1992 n. 150**

##### **Art. 1**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;



c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

## **Art. 2**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;



c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato. Art. 3-bis.



1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

**Art. 6.**

(omissis)

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

L. 28-12-1993 n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

Art. 3. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei costituente perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].



4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

#### **D.Lgs. 6-11-2007 n. 202**

##### **Art. 8. Inquinamento doloso.**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

##### **Art. 9. Inquinamento colposo.**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.



**Art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01 “ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”**

**Art. 22, co. 12 – bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000 per ogni lavoratore impiegato.

Le pene per il fatto previsto dal co. 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale.

**Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo



sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

**Art. 12, comma 5, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

**Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia**

**Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro



l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

**Art. 25-quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

**Art. 4, L. n. 401/1989 “Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”**

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.





3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.))

### **Art. 25-quinquiesdecies Reati Tributari**

#### **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000)**

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.



Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

**Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 74/2000)**

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

**Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, commi 1 e 2-bis, D.lgs.74/2000)**

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.



**Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs.74/2000)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

**Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 74/2000)**

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

**Dichiarazione infedele (Art. 4. D.lgs. 74/2000)**

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono



stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

#### **Omessa dichiarazione (Art. 5. D.lgs. 74/2000)**

1. E' punito con la reclusione da ((due a cinque anni)) chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. ((8))

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

#### **Indebita compensazione (Art. 10-quater D.lgs. 74/2000)**

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Con il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" è stato introdotto all'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs.231/2001, il comma 1bis, che comporta la punibilità delle società per le gravi frodi Iva (di carattere transazionale ed con evasione non inferiore a 10milioni di euro) in ipotesi



di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000, sanzione pecuniaria fino a 300 quote), omessa dichiarazione (art. 5, sanzione pecuniaria fino a 400 quote) e indebita compensazione (art. 10quater, sanzione pecuniaria fino a 400 quote). Per tali nuove fattispecie si applicheranno la circostanza aggravante e le sanzioni interdittive già disciplinate dall'art. 25quinquesdecies.

### **Art. 25-sexiesdecies Contrabbando**

#### **Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)**

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

#### **Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)**

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si



mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

**Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)**

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;

b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;

c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;

d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena e' punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

**Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)**

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo e' prescritto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometto di denunciare, entro il piu' breve termine, l'atterraggio alle Autorita' indicate dall'art. 114. In tali casi e'



considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardano la materia doganale.

**Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)**

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

**Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)**

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

**Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)**

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

**Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)**

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

**Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)**

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte



l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

**Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973).**

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere .

**Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)**

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985,n.76, e con la reclusione da due a cinque anni. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.

**Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)**

1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
  - a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
  - b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia;
  - c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
  - d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche





idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

**Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)**

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.



**Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)**

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

**Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)**

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tra a cinque anni. a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporte ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**  
**Allegato 3**

**CODICE ETICO**



Premessa .....	4
CAPO I – Principi di etica d’impresa- Doveri Comportamentali.....	7
Art. 1 Legalità .....	7
Art. 2 Correttezza, Buona Fede, Imparzialità, Collaborazione .....	7
Art.3 Onestà negli affari – Economicità Efficienza ed Efficacia.....	8
Art.4 Conflitto di interessi del dipendente .....	8
Art. 5 Regali, compensi e altre utilità.....	10
Art.6 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni.....	10
Art. 7 Risorse Umane .....	10
Art. 8 Trasparenza e completezza dell’informazione .....	11
Art. 9 Trattamento dei dati e delle informazioni .....	12
Art.10 Prevenzione della corruzione.....	12
Art.11 Trasparenza e tracciabilità .....	13
Art.12 Comportamento nei rapporti privati .....	13
Art.13 Comportamento in servizio .....	13
Art. 14 Disposizioni particolari per i Dirigenti.....	13
CAPO II - Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità Garanti.....	15
Art. 15 Rapporti con i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio .....	15
Art. 16 Finanziamenti pubblici .....	15
Art. 17 Gare ed appalti pubblici- Contratti ed altri atti negoziali .....	16
Art. 18 Rapporti con l’Autorità giudiziaria .....	16
Art. 19 Azionisti e Comunità Finanziaria .....	16
CAPO III – Gestione contabile e finanziaria.....	17
Art. 20 Gestione dei flussi finanziari .....	17
Art. 21 Registrazione e conservazione della documentazione contabile .....	17
Art. 22 Operazioni sul capitale.....	18
Art. 23 Comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza .....	18
Art. 24 Votazioni in assemblea .....	19
Art. 25 Controlli interni .....	19



Art. 26 Contributi, sponsorizzazioni e omaggi .....	19
Art. 27 Tutela dell'ambiente .....	19
Art. 28 Sicurezza sul lavoro .....	20
CAPO V – Sistemi informatici e diritto d'autore .....	20
Art. 29 Gestione di documenti e sistemi informatici.....	20
CAPO VI – Relazioni esterne.....	21
Art. 30 Rapporti con terzi.....	21
Art. 31 Rapporti con il pubblico .....	21
Art. 32 Utenti .....	22
Art. 33 Fornitori, consulenti e Outsourcers .....	23
Art. 34 Rete dei Servizi.....	24
Art. 35 Organizzazioni sindacali .....	25
Art. 36 Diritti del consumatore .....	25
CAPO VII - Sistema di controllo .....	25
Art. 37 Sistema di controllo interno e il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001.....	25
Art. 38 Organismo di Vigilanza per il controllo del rispetto del Codice Etico e del Modello 231/2001.....	26
Art. 39 Compiti del Responsabile Audit e del RPCT di COTRAL. ....	26
Art. 40 Antitrust e Organi Regolatori.....	27
CAPO VIII – Utilizzo dei Social Media .....	27
Art. 41 Corretto utilizzo dei Social Media .....	27
Art. 42 Rinvio.....	28
Art. 43 Il Sistema disciplinare per le violazioni al Codice Etico e al Modello 231/2001. ....	28
Art. 44 Disposizioni finali .....	29



## Premessa

Il Codice Etico è la “Carta Costituzionale” dell’impresa, in cui vengono definiti i diritti ed i doveri morali e le conseguenti responsabilità etico-sociali alla cui osservanza è tenuto ogni partecipante all’organizzazione imprenditoriale.

Il Codice Etico rappresenta per la compagine sociale la codificazione delle politiche di controllo dei comportamenti individuali. Esso costituisce un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell’azienda, attraverso l’introduzione della definizione chiara ed esplicita sia delle responsabilità etiche e sociali dei propri dirigenti, quadri, dipendenti e fornitori, sia dei doveri comportamentali fondamentali, di cui al DPR 62/13, per assicurare una loro regolare condotta non orientata verso interessi personalistici.

Si precisa che le società in controllo pubblico, come la Cotral, e gli altri enti di cui all’art. 2-bis, del d.lgs. 33/2013, sono destinatari, al pari delle pubbliche amministrazioni, delle indicazioni contenute nel PNA. Tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportamento rivestono un ruolo importante nella strategia delineata dalla legge n. 190 del 2012, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e ad orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico, in una stretta connessione con i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Tali enti/società sono tenuti a definire i doveri di comportamento dei propri dipendenti volti a prevenire la c.d. corruzione passiva. Tale operazione va compiuta integrando il Codice Etico, approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, con i doveri di comportamento dei propri dipendenti, di cui al DPR 62/13, per contrastare i fenomeni corruttivi ai sensi della l. 190/2012. Verso tale ottica sono state effettuate le ultime revisioni del presente Codice.

Il Codice Etico è, pertanto, il principale strumento d’implementazione dell’etica all’interno dell’azienda ed è un mezzo che garantisce la gestione equa ed efficace delle transazioni e delle relazioni umane, che sostiene la reputazione dell’impresa, in modo da creare fiducia verso l’esterno.

In considerazione del Sistema di Controllo Interno vigente in Azienda, al fine di armonizzare i principi etici generali contenuti nel presente documento con le finalità introdotte dal legislatore in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001, nonché con quelle di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012, i Destinatari del Codice Etico sono tenuti a rispettare anche il Sistema delle Regole di Condotta contenute nel Modello 231/2001 – Parte Generale –, cui espressamente si rinvia, ed a conoscere il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione aziendale.

La struttura del Codice Etico si articola su cinque livelli:



- 1) I principi etici generali che raccolgono la missione imprenditoriale ed il modo più corretto di realizzarla;
- 2) Le norme etiche per le relazioni dell'impresa con i vari stakeholder (consumatori, fornitori, dipendenti, etc.);
- 3) Gli standard etici di comportamento:
  - Principio di legittimità morale
  - Equità ed eguaglianza
  - Tutela della persona
  - Diligenza
  - Trasparenza
  - Onestà
  - Riservatezza
  - Imparzialità
  - Tutela dell'ambiente
  - Protezione della salute;
- 4) Le sanzioni interne per la violazione delle norme del Codice Etico;
- 5) Gli strumenti di attuazione.

L'attuazione dei principi contenuti nel Codice Etico è affidata all'Organismo di Vigilanza. Ad esso è affidato il compito di diffondere la conoscenza e la comprensione del Codice Etico in azienda, monitorare l'effettiva attivazione dei principi contenuti nel documento, ricevere segnalazioni in merito alle violazioni, intraprendere indagini e comminare sanzioni.

La metodologia realizzativa prevede:

- 1) Un'analisi della struttura aziendale per l'individuazione della mission e dei gruppi di stakeholder di riferimento.
- 2) La discussione interna per l'individuazione dei principi etici generali da perseguire, le norme etiche per le relazioni dell'impresa con i vari stakeholder, gli standard etici di comportamenti.
- 3) La consultazione degli stakeholder per la condivisione dei principi etici generali e particolari per ogni gruppo.
- 4) L'adeguamento dell'organizzazione aziendale, delle procedure, delle politiche imprenditoriali con riferimento ai principi del Codice Etico. In particolare riveste una notevole importanza l'attività di formazione etica finalizzata a portare a conoscenza di tutti i soggetti dell'impresa l'esistenza del Codice Etico e ad assimilarne i contenuti. Il dialogo e la partecipazione sono indispensabili per far condividere a tutto il personale i valori presenti in questo importante documento.

Principi generali

COTRAL S.P.A. (qui di seguito per brevità anche solo "COTRAL" o "Società") è una società per azioni di diritto privato che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, a



partecipazione interamente pubblica, costituita per la gestione di un servizio pubblico di interesse generale a rilevanza economica ed è soggetta alle relative disposizioni.

COTRAL S.P.A., pertanto, alla luce della nuova Governance societaria adottata dall'Assemblea dei Soci il 24 maggio 2011, della sottoscrizione, in data 28 ottobre 2011, del nuovo Contratto di Servizio e della vigenza dell'annesso "Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo sui servizi di trasporto di competenza regionale affidati ai sensi dell'art. 38 comma 5 LR 24.12.2008 n. 34 – Affidamento in house providing", opera in regime di in house ed è soggetta al controllo analogo dell'Ente affidante e si conforma alla "Direttiva in ordine al sistema dei controlli nelle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società in house", di cui alla Deliberazione della Regione Lazio n. 49 del 23 febbraio 2016.

La Mission Aziendale

COTRAL è impegnata a svolgere un servizio di trasporto pubblico extra urbano su gomma per le cittadine e i cittadini del Lazio che garantisca la necessaria copertura del territorio e la fondamentale integrazione con il trasporto ferroviario.

Fornire una adeguata risposta alla necessità di mobilità per motivi di lavoro, di studio, di salute e di tempo libero è il primo obiettivo con la consapevolezza che l'efficienza di questo basilare servizio pubblico si misura sulla certezza di svolgimento del servizio, sulla puntualità, sulla corretta informazione, sulla professionalità degli operatori d'esercizio, sul comfort e sulla sicurezza.

Il core business di COTRAL consiste, pertanto, nella prestazione del servizio di trasporto su tutto il territorio regionale e nelle aree limitrofe delle altre regioni.

I valori nei quali COTRAL si identifica ed a cui l'intera attività aziendale è finalizzata sono:

1. Eguaglianza - La Società garantisce un trattamento uguale per tutti.
2. Imparzialità - Il personale della Società è chiamato ad attuare comportamenti ispirati ad obiettività, imparzialità, cortesia ed attenzione verso il cliente.
3. Continuità - La Società assicura un servizio continuo e regolare, cercando di limitare al massimo eventuali disservizi.
4. Partecipazione - La Società favorisce la partecipazione del cliente e delle sue forme associative, al fine di tutelare il diritto alla corretta utilizzazione del servizio. Per migliorare la collaborazione, COTRAL garantisce al cliente il diritto a sottoporre suggerimenti ed a formulare proposte. Altro strumento di partecipazione privilegiata è il rapporto costante e continuativo con gli Enti locali.
5. Efficacia ed efficienza - La Società si impegna a migliorare continuamente il livello di efficienza e di efficacia del servizio, attraverso l'adozione delle opportune soluzioni tecnologiche ed organizzative.
6. Riservatezza - La Società assicura la riservatezza di tutte le informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare, divulgare e utilizzare dati riservati, fatti salvi gli adempimenti di legge e i casi di espressa e consapevole autorizzazione e, comunque,





sempre in conformità con la legislazione e con le procedure aziendali vigenti in materia di privacy ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Obiettivo di COTRAL è creare valore aggiunto in modo stabile e coerente con le aspettative e gli interessi di cui sono direttamente portatori: gli stakeholders, gli utenti, i dipendenti, gli investitori, i fornitori nonché le autorità che vigilano sulla sua attività e sul suo operato. I comportamenti di COTRAL sono conseguentemente improntati ai principi di responsabilità aziendale, nelle sue tre distinte declinazioni: economica, ambientale e sociale, ed in particolare è cura ed intenzione di COTRAL improntare e informare la propria attività intra ed extra moenia ai principi di legalità, correttezza e lealtà.

Pertanto, tutti gli atti ed i documenti posti in essere dai soggetti che operano in nome e/o per conto di COTRAL devono rispettare le procedure aziendali e le disposizioni legislative, amministrative e regolamentari applicabili.

Questo Codice Etico si rivolge ai componenti degli organi sociali (organo amministrativo, collegio sindacale nonché qualsiasi soggetto che eserciti, anche in via di fatto, i poteri di rappresentanza, decisionali e/o di controllo all'interno della Società), al Personale (i dipendenti, i lavoratori parasubordinati, i collaboratori esterni e tutti i soggetti che operano con la Società sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo) nonché ai consulenti i fornitori di beni e servizi, i partner in relazioni d'affari e tutti coloro che svolgano attività per conto della Società. (qui di seguito per brevità anche solo i "Destinatari").

L'intento del presente Codice Etico è quello di chiarire e definire l'insieme dei principi e delle regole comportamentali a cui sono chiamati ad uniformarsi i Destinatari nei loro rapporti reciproci nonché nel relazionarsi con portatori di interessi specifici nei confronti della società.

I Destinatari sono pertanto chiamati al rispetto dei valori e principi del Codice Etico e sono tenuti a tutelare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l'immagine di COTRAL e preservare l'integrità del patrimonio economico ed umano dell'azienda.

E' cura di COTRAL diffondere tra i Destinatari, con adeguati mezzi di comunicazione, l'adeguata conoscenza del Codice Etico e delle procedure aziendali.

## **CAPO I – Principi di etica d'impresa- Doveri Comportamentali**

### **Art. 1 Legalità**

La Società riconosce come principio imprescindibile e fondamentale il rispetto di tutte le leggi e regolamenti in vigore.

### **Art. 2 Correttezza, Buona Fede, Imparzialità, Collaborazione**

La Società vigila affinché tutti i soggetti operanti al suo interno si uniformino ai principi di correttezza, collaborazione, reciproco rispetto e lealtà nell'espletamento delle proprie



funzioni, interne ed esterne, anche ai fini del mantenimento dell'immagine e del rapporto di fiducia instaurato con la clientela ed, in genere, con i terzi.

Tutti i dipendenti di Cotral sono tenuti, quindi, a rispettare i principi di correttezza, buona fede, collaborazione ed imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interesse, così come meglio specificato al successivo art. 4.

Tutti i dipendenti di Cotral interessati da procedimenti penali per fattispecie che possono impattare sui principi qui richiamati, ovvero sul regolare svolgimento della propria funzione e sull'immagine della società, sono tenuti a segnalare immediatamente al Responsabile delle Risorse Umane e al RPCT l'avvio di tali procedimenti.

Il dipendente della Società non deve usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, deve evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della società. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente della Società deve assicurare la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

Il dipendente della Società deve dimostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con i terzi, gli utenti e le pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

### **Art.3 Onestà negli affari – Economicità Efficienza ed Efficacia**

Il personale delle Società è tenuto ad assumere un atteggiamento corretto ed onesto evitando di perseguire scopi illeciti o illegittimi ovvero di generare ipotesi di conflitto di interessi per procurarsi un indebito vantaggio proprio o di terzi, come meglio specificato al sotto riportato paragrafo 4.

In nessun caso l'interesse o il vantaggio della Società non possono indurre e/o giustificare un comportamento disonesto.

Il dipendente della Società deve esercitare i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

### **Art.4 Conflitto di interessi del dipendente**

Il dipendente è tenuto ad astenersi in ogni caso in cui sia portatore di interessi propri o di terzi in conflitto con quelli della società. Il conflitto tra l'interesse personale e quello



dell'azienda si manifesta quando un comportamento o una decisione nell'ambito della propria attività lavorativa possono generare un vantaggio immediato o differito per se stessi, o terzi, a discapito dell'interesse della Società.

Il dipendente, pertanto, si deve astenere dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possono coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti ed affini entro il terzo grado, del coniuge, o di conviventi oppure di persone con le quali abbia cause pendenti o grave inimicizia o rapporti di credito o debito. Il dipendente, pertanto, è tenuto ad astenersi in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti situazioni determinano conflitti di interesse:

- Utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni o opportunità di affari acquisite nello svolgimento delle proprie mansioni professionali e/o di specifici incarichi ricevuti, a vantaggio proprio o di terzi;
- Svolgimento di attività lavorative da parte del dipendente e/o dei propri parenti ed affini entro il terzo grado, del coniuge o del convivente di fatto, presso fornitori, subfornitori e consulenti della società;
- Accettazione di denaro, regali (oggetti di valore, viaggi, omaggi di diversa natura) o favori (ad esempio assunzioni o avanzamenti di carriera) per sé o per terzi da persone, enti e società che sono o intendono entrare in rapporti con COTRAL;
- Costituzione nell'ambito delle funzioni attribuite e delle relative mansioni lavorative espletate di un rapporto di diretta subordinazione gerarchica e/o di stretta collaborazione professionale, con un proprio parente o affine entro il terzo grado, il coniuge o il convivente di fatto o con una persona con cui si abbia una stretta relazione personale;
- Connessione tra le attività economiche personali e familiari e le funzioni che si ricoprono all'interno della società

Tutto il personale dipendente ed il management hanno un dovere di segnalazione nell'ipotesi in cui dovessero ravvisarsi situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale. In particolare, ciascuno, è tenuto a segnalare specifiche situazioni in cui egli o, per quanto di sua conoscenza, propri parenti o affini entro il terzo grado sono titolari di interessi economici e finanziari nell'ambito di fornitori, subfornitori, consulenti, società controllate. La segnalazione deve essere inoltrata con comunicazione scritta al Responsabile delle Risorse Umane, il quale sarà tenuto a valutare le soluzioni organizzative più idonee per risolvere tale problematica e/o disporre l'astensione del dipendente dal partecipare all'adozione di decisioni o all'espletamento di determinate attività. Il Responsabile delle Risorse Umane sarà tenuto a darne idonea informativa all'Organismo di Vigilanza ed al RPCT.

Nel caso in cui la società dovesse accertare l'esistenza di un conflitto di interessi non segnalato dagli interessati, potrà intraprendere le conseguenti azioni disciplinari e/o legali.



Nei casi più gravi, all'esito dell'istruttoria disciplinare, potrà essere valutata anche la risoluzione del rapporto di lavoro.

#### **Art. 5 Regali, compensi e altre utilità**

Il dipendente della Società non deve chiedere, né sollecitare, per sé o per altri, regali o altre utilità. Il dipendente della Società non deve accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non deve chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.

Il dipendente della Società non deve accettare, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non deve offrire, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione della Società, per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto.

#### **Art.6 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni**

Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente deve comunicare tempestivamente al Responsabile delle Risorse Umane la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. Il dipendente della Società non deve costringere altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né deve esercitare pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

#### **Art. 7 Risorse Umane**

COTRAL attribuisce la massima importanza a quanti prestano la propria attività lavorativa all'interno della compagine sociale, contribuendo direttamente allo sviluppo dell'azienda, perché è proprio attraverso le risorse umane che COTRAL è in grado di fornire, sviluppare, migliorare e garantire i propri servizi e prodotti e dunque creare valore.

COTRAL nella gestione delle risorse umane rispetta i principi stabiliti dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo nonché dall'ILO (International Labour Organization) ed



altresì aderisce a quanto previsto dalla normativa vigente ed applicabile in materia di Diritto del Lavoro.

E' inoltre interesse inderogabile di COTRAL favorire lo sviluppo e la crescita professionale del potenziale di ciascuna risorsa attraverso:

1. il rispetto, anche in sede di recruiting, della personalità e della dignità di ciascun individuo, evitando ogni condizione di disagio;
2. la prevenzione di abusi e discriminazioni quali solo a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, in base alla razza, all'orientamento sessuale, al credo religioso, lingua, appartenenza politica o sindacale e handicap;
3. la formazione e l'aggiornamento delle risorse in base alla posizione;
4. la definizione dei ruoli, responsabilità, deleghe e disponibilità di informazioni in modo da permettere a ciascuna risorsa di potere adeguatamente adottare le decisioni di sua competenza nell'interesse della società.
5. l'esercizio prudente, obiettivo ed equilibrato da parte dei responsabili di ciascuna attività specifica od unità organizzativa anche in relazione ai poteri connessi alla delega ricevuta;
6. la valorizzazione della partecipazione innovativa di ciascuna risorsa, nel rispetto dei limiti delle responsabilità;
7. la chiarezza, la precisione e la veridicità della comunicazione interna sulle politiche e le strategie aziendali;
8. l'uso corretto e riservato dei dati personali;
9. la predisposizione di luoghi di lavoro adeguati alle esigenze di sicurezza e della tutela della salute di chiunque li utilizzi e dell'ambiente.

Ciascuna risorsa è chiamata a collaborare per la realizzazione di un ambiente di lavoro che risponda pienamente a tali requisiti.

Ciascuna risorsa è invitata nei rapporti con i colleghi ad assumere comportamenti improntati ai principi di civile convivenza e di piena collaborazione e cooperazione;

Ciascuna risorsa deve rispettare, proteggere e custodire i valori e i beni, materiali ed immateriali, che gli sono stati affidati. E' vietato utilizzare – se non ad esclusivo profitto dell'Azienda - risorse, beni o materiali di proprietà dello stesso.

La Società si impegna, in ottemperanza delle disposizioni normative in materia, a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno e a non svolgere alcuna attività atta a favorire l'ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini.

### **Art. 8 Trasparenza e completezza dell'informazione**

La Società si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi informativi, su essa gravanti, in modo tempestivo, chiaro, preciso e completo.

In particolar modo:

- La redazione dei bilanci e delle comunicazioni sociali previste dalla legge deve essere effettuata con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione



economica, patrimoniale e finanziaria della Società rispettando le norme civilistiche ed i principi contabili;

- Le comunicazioni rivolte al pubblico devono essere veritiere e verificabili;
- le denunce, le comunicazioni ed i depositi presso il Registro delle imprese, obbligatori per la Società, devono essere effettuati dai soggetti identificati dalle leggi in modo tempestivo, veritiero e nel rispetto delle normative vigenti.

### **Art. 9 Trattamento dei dati e delle informazioni**

Fermo restando il rispetto della normativa specifica in materia di tutela e trattamento dei dati personali, i Destinatari sono tenuti a riservare ai dati personali dei quali vengano a conoscenza il trattamento più adeguato a tutelare le legittime aspettative degli interessati riguardo alla loro riservatezza, dignità ed immagine.

Lo svolgimento delle attività di COTRAL comporta l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la circolazione all'interno e all'esterno di documenti, studi, dati ed informazioni scritte, telematiche e/o verbali riguardanti il know-how e le attività di COTRAL.

Queste informazioni, acquisite o elaborate dai Destinatari nell'esercizio delle proprie incombenze o mansioni, appartengono a COTRAL e possono essere utilizzate, comunicate o divulgate unicamente nel pieno rispetto, per quanto concerne i dipendenti, degli obblighi di diligenza e fedeltà che derivano dalle norme e dai contratti di lavoro, nonché in conformità alle procedure applicabili, con riferimento particolare alle Regole di comportamento dei dipendenti che operano in settori di particolare delicatezza.

La gestione delle informazioni cosiddette price-sensitive (ossia le informazioni e i documenti non di pubblico dominio idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari emessi o ad avere impatto sulle attività di COTRAL) e business-sensitive (ossia le informazioni e i documenti riguardanti i prodotti, i marchi, i fornitori, i progetti di sviluppo e l'organizzazione di COTRAL) è effettuata secondo le procedure applicabili nel rispetto delle norme di legge.

### **Art.10 Prevenzione della corruzione**

Il dipendente deve rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nella Società e dei comportamenti di "mala gestio" nello svolgimento delle funzioni d'ufficio. In particolare, il dipendente deve rispettare le prescrizioni contenute nel Piano per la Prevenzione della Corruzione, deve prestare la sua collaborazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, deve segnalare al proprio superiore gerarchico o al RPCT eventuali situazioni di illecito e/o "mala gestio" nella Società di cui sia venuto a conoscenza.



Il dipendente può avvalersi anche del modulo on line per le segnalazioni “ whistleblowing “ istituito sul sito aziendale nell’area “società trasparente “.

#### **Art.11 Trasparenza e tracciabilità**

Il dipendente della Società deve assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, in particolare se riveste il ruolo di Referente di primo o secondo livello in materia di Anticorruzione e Trasparenza o addetto alla pubblicazione dei dati in “società trasparente”.

La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale/informatico, che consenta in ogni momento la replicabilità.

#### **Art.12 Comportamento nei rapporti privati**

Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nella Società per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine della Società.

#### **Art.13 Comportamento in servizio**

Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dalla Società. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto della Società a sua disposizione, soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

#### **Art. 14 Disposizioni particolari per i Dirigenti**

Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano con particolare attenzione al personale dirigente.

Il dirigente della Società deve svolgere con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, perseguire gli obiettivi assegnati e adottare un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

Il dirigente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’azienda l’insorgere di cause di incompatibilità e inconfiribilità dell’incarico ai sensi dell’art. 20 del d.lgs 39/2013.



Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, deve comunicare alla Società le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione che svolge e dichiarare se ha parenti e affini entro il terzo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.

Il dirigente deve assumere atteggiamenti leali e trasparenti e adottare un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. Il dirigente deve curare, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assumere iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle risorse e delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

Il dirigente deve assegnare l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente deve affidare gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

Il dirigente deve svolgere la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

Il dirigente deve intraprendere con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attivare e concludere, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnalare tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvedere ad inoltrare, previa opportuna informativa al Vertice societario, tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei Conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, deve adottare ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare.

Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, deve evitare che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Deve favorire la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti della Società.





## **CAPO II - Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità Garanti**

### **Art. 15 Rapporti con i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio**

L'assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte e autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Società. Per questo motivo è necessario che venga raccolta e conservata la documentazione relativa ai contatti con la Pubblica Amministrazione.

La Società, attraverso i propri dipendenti ovvero rappresentanti, non deve promettere od offrire ai pubblici ufficiali, agli incaricati di pubblico servizio ovvero ai dipendenti in genere della pubblica amministrazione o di altre istituzioni pubbliche, denaro beni o altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri interessi o gli interessi della società o anche per compensare o ripagare per un atto del loro ufficio né per conseguire l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.

Atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità o qualsiasi altra forma di beneficio (anche sotto forma di liberalità) sono consentiti soltanto se di modico valore e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore terzo e imparziale, come atti destinati ad ottenere vantaggi e favori in modo improprio. In ogni caso, tali atti devono essere sempre autorizzati ed adeguatamente documentati.

È vietata qualsiasi attività diretta o anche attraverso interposta persona finalizzata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società.

Qualsiasi dipendente che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, deve immediatamente riferirne al proprio referente aziendale e all'Organismo di Vigilanza.

La Società si impegna alla piena e scrupolosa osservanza delle regole emesse dalle Authority regolatrici del mercato ed a fornire tempestivamente le informazioni richieste dall'Autorità Garanti e dagli altri organi di regolazione nell'esercizio delle loro funzioni.

### **Art. 16 Finanziamenti pubblici**

Nell'ipotesi di partecipazione a bandi di gara per l'ottenimento di finanziamenti agevolati erogati da soggetti pubblici nazionali e/o comunitari, è fatto divieto di realizzare qualsiasi



artificio o raggio per ottenere, ingiustamente, tali finanziamenti, sovvenzioni o provvidenze a carico della P.A. ovvero distrarne l'utilizzo vincolato.

#### **Art. 17 Gare ed appalti pubblici- Contratti ed altri atti negoziali**

In occasione di gare pubbliche e/o appalti la Società mantiene rapporti conformi alle prescrizioni del bando ed alla normativa in materia.

Sono vietate pressioni o altri comportamenti maliziosi da parte di coloro che operano in nome o per conto della Società nella gestione e nei rapporti con la P.A. o con i privati partecipanti volti ad indurre tali soggetti ad assumere atteggiamenti favorevoli o decisioni in favore della Società in modo illecito e, comunque, contrario ai principi del presente Codice.

Nella conclusione di accordi e nella stipulazione di contratti per conto della società, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto, ad esclusione dei casi in cui la società abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

#### **Art. 18 Rapporti con l'Autorità giudiziaria**

La Società collabora attivamente con le autorità giudiziarie, le forze dell'ordine e qualunque pubblico ufficiale nell'ambito di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari.

E' fatto espresso divieto ai componenti della Società di promettere doni, danaro o altri vantaggi a favore delle autorità giudiziarie competenti o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e controlli al fine di far venire meno la loro obiettività di giudizio nell'interesse della Società.

E' fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

E' fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

#### **Art. 19 Azionisti e Comunità Finanziaria**

COTRAL mette a disposizione degli azionisti e della comunità finanziaria informazioni adeguate, mediante un flusso di comunicazioni tempestivo, attraverso una pluralità di canali, il proprio sito internet nonché laddove necessario attraverso comunicati stampa, conferenze ed incontri con consulenti ed esperti.

Tutti gli stakeholders di COTRAL possono segnalare per iscritto ed anche in forma anonima ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico alla funzione di audit di COTRAL che provvede ad un'analisi della segnalazione.

In ipotesi di segnalazione anonima, la funzione audit procederà alle attività istruttorie qualora la segnalazione risulti supportata da idonea documentazione.



### **CAPO III – Gestione contabile e finanziaria**

#### **Art. 20 Gestione dei flussi finanziari**

E' fatto divieto di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecita ovvero compiere, in relazione ad essi, altre operazioni, che ostacolino l'identificazione della loro provenienza. E' fatto, altresì, divieto di impiegare in attività economiche o finanziarie i predetti beni.

A tal fine la Società ed i suoi dipendenti non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio di introiti da attività criminali in qualsiasi forma o modo.

Devono essere verificate, in via preventiva, le informazioni disponibili (includendo le informazioni finanziarie) su controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti di affari.

E' vietato mettere in circolazione banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata false o contraffatte.

Chiunque riceve in pagamento banconote o monete o carte di pubblico credito false o rubate ha l'obbligo di informare il proprio superiore, affinché si provveda alle opportune denunce.

E' fatto divieto di effettuare o ricevere pagamenti in contanti per importo superiore a euro 999,99.

#### **Art. 21 Registrazione e conservazione della documentazione contabile**

Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere adeguato supporto documentale al fine di procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

La Società fornisce una rappresentazione chiara, corretta e veritiera delle proprie registrazioni, effettuate in conformità al codice civile, ai principi contabili e nel rispetto delle norme fiscali vigenti, in modo tale da assicurare trasparenza e tempestività di verifica. La Società previene la creazione di registrazioni false, incomplete o ingannevoli e vigila affinché non vengano istituiti fondi segreti o non registrati o depositati in conti personali o emesse fatture per prestazioni inesistenti.

E' fatto espresso divieto in particolare ad amministratori, direttori generali, sindaci e revisori di rappresentare nei bilanci, nei libri sociali e nelle comunicazioni dirette a soci e/o



a terzi, fatti materiali non rispondenti al vero ovvero di omettere informazioni dovute per legge circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, in modo da indurre in errore i destinatari ovvero da cagionare un danno patrimoniale ai soci e ai creditori sociali.

Secondo il principio di controllo rappresentato dalla separazione dei compiti, le singole operazioni contabili e la loro successiva supervisione e revisione sono svolte da soggetti diversi le cui competenze sono chiaramente individuate all'interno della Società in modo da evitare che possano essere attribuiti poteri illimitati e/o eccessivi a tali singoli soggetti. E' vietata ogni azione o omissione capace di impedire, ostacolare o falsare le attività di controllo riservate ai soci, agli altri organi sociali ed alla società di revisione.

La Società conserva le registrazioni di cui sopra, oltre che tutta la documentazione inerente alle operazioni e transazioni effettuate.

### **Art. 22 Operazioni sul capitale**

E' vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

E' vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili.

E' vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.

E' vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale delle Società, mediante attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio delle Società in caso di trasformazione.

E' vietato effettuare ogni genere di operazione illecita su azioni o quote societarie o della Società controllante.

E' vietata ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai creditori.

E' vietata ogni indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

### **Art. 23 Comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza**

La Società effettua con tempestività, trasparenza, veridicità e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza cui è sottoposta, non operando alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni delle predette Autorità.

In particolare, è fatto divieto di:

- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;



- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza anche in sede di ispezione (rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione) ;
- omettere le comunicazioni dovute alle predette Autorità.

#### **Art. 24 Votazioni in assemblea**

E' vietato, con atti simulati o fraudolenti, determinare maggioranze fittizie nelle assemblee della Società.

#### **Art. 25 Controlli interni**

Le procedure aziendali, anche informatiche, di amministrazione e gestione descrivono lo svolgimento di ogni operazione e transazione economica da cui devono potersi rilevare, in relazione alle risorse finanziarie da utilizzarsi/utilizzate, la legittimità, l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e verificabilità.

Il soggetto che dispone ed effettua i pagamenti per conto della Società deve in ogni caso risultare diverso dal soggetto che effettua i controlli.

#### **Art. 26 Contributi, sponsorizzazioni e omaggi**

La Società può concedere contributi e sponsorizzazioni a privati ed enti pubblici e non profit che siano regolarmente costituite, specie se finalizzate ad obiettivi sociali, culturali e di solidarietà, nel rispetto delle prescrizioni della normativa contabile, bilancistica e fiscale.

CAPO IV – Ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro

#### **Art. 27 Tutela dell'ambiente**

La Società contribuisce alla diffusione ed alla sensibilizzazione delle tematiche relative alla tutela dell'ambiente e contribuisce in maniera costruttiva alla sostenibilità ecologica.

Gestisce la propria attività in modo eco-compatibile e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente.

A tal fine, la Società si impegna a:

- valutare e gestire i rischi ambientali;
- correggere prontamente le condizioni che minacciano l'ambiente;
- svolgere le relative verifiche periodiche;
- gestire e smaltire i rifiuti secondo le norme vigenti in materia;
- selezionare i fornitori effettuando una preventiva verifica circa il possesso delle autorizzazioni richieste per legge.



### **Art. 28 Sicurezza sul lavoro**

La Società è scrupolosa nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, in particolare di quelle introdotte con il Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche, nonché di tutte le altre normative vigenti in materia.

La Società effettua un costante monitoraggio dei rischi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, individuando i mezzi di prevenzione e protezione più adeguati e provvedendo ad aggiornare tempestivamente il Documento di valutazione dei rischi.

La Società effettua una adeguata formazione ed informazione del proprio personale in materia di sicurezza e salute.

Il personale ed i collaboratori della Società assicurano la massima disponibilità e collaborazione nei confronti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi ovvero di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto degli Enti preposti. Ove un componente della Società riscontri anomalie o irregolarità in materia, dovrà tempestivamente informarne il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi.

Ogni dipendente della Società non deve porre gli altri dipendenti di fronte a rischi inutili che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

Tutti coloro che lavorano per la Società sono responsabili della buona gestione e del rispetto delle procedure adottate in materia di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro.

## **CAPO V – Sistemi informatici e diritto d'autore**

### **Art. 29 Gestione di documenti e sistemi informatici.**

E' vietata la falsificazione, nella forma o nel contenuto, di documenti informatici pubblici o privati. E' altresì vietata qualsiasi forma di utilizzazione di documenti informatici falsi, così come la soppressione, la distruzione o l'occultamento di documenti veri.

Per "documento informatico" si intende qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

E' vietato accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o mantenersi nello stesso contro la volontà, espressa o tacita, del titolare del sistema.

E' vietato effettuare abusivamente il reperimento, la riproduzione, la diffusione, la consegna o la comunicazione di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto o anche soltanto fornire indicazioni o istruzioni idonee al suddetto scopo.

E' vietato procurarsi, produrre, diffondere, consegnare o, comunque, mettere a disposizione della società o di terzi apparecchiature, dispositivi o programmi idonei a



danneggiare un sistema informatico o telematico altrui, le informazioni in esso contenute o alterarne, in qualsiasi modo, il suo funzionamento.

E' vietato intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad uno o più sistemi informatici o telematici. E' altresì vietata qualsiasi forma di rivelazione, anche parziale a terzi del contenuto delle informazioni intercettate. E', inoltre, vietato installare apparecchiature volte ad impedire, intercettare o interrompere le comunicazioni suddette. Sono vietate la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di sistemi informatici o telematici e delle informazioni, dati o programmi negli stessi contenuti, di proprietà privata o utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità.

E' vietato qualsiasi utilizzo di software privi della licenza d'uso e del marchio SIAE, non conformi alle normative sul copyright e sul diritto di autore.

## **CAPO VI – Relazioni esterne**

### **Art. 30 Rapporti con terzi**

La Società contrasta qualsiasi condotta associativa posta in essere tra più persone, sia interne all'Azienda che esterne, in Italia o all'estero, finalizzata alla commissione di più delitti, anche di tipo mafioso.

### **Art. 31 Rapporti con il pubblico**

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dalla Società, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, deve operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti dell'utenza e, nel rispondere all'utenza, alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, deve operare nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, deve indirizzare l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima Società. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente deve rispettare, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dalla Società, l'ordine cronologico e non deve rifiutare prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente è tenuto a rispondere senza ritardo ai reclami degli utenti.

Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si deve astenere da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti della Società.

Il dipendente della Cotral, essendo una società che fornisce un servizio pubblico, deve curare il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dalla Società anche nelle



apposite carte dei servizi. Il dipendente deve operare al fine di assicurare la continuità del servizio nel rispetto dei livelli di qualità e quantità.

Il dipendente non deve assumere impegni né anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Deve fornire informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso. Deve rilasciare copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, nelle ipotesi e con le modalità stabilite dalle norme in materia di Accesso e dai Regolamenti della Società.

Il dipendente deve osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, deve informare il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della stessa Società.

### **Art. 32 Utenti**

COTRAL persegue l'obiettivo di soddisfare i propri utenti fornendo loro servizi e prodotti competitivi e di qualità a condizioni e prezzi congrui, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili nel mercato in cui opera.

In dettaglio, gli elevati standard di prestazioni sono assicurati anche attraverso il monitoraggio della qualità volta alla customer satisfaction attraverso:

- la rilevazione dell'indice di soddisfazione della clientela relativamente a (i) regolarità, (ii) puntualità, (iii) affidabilità, (iv) sicurezza, (v) diffusione delle informazioni e (vi) cortesia del personale;
- la rilevazione costante delle aspettative della clientela;
- la predisposizione di strumenti che consentano di progettare i servizi di comunicazione mirati per categorie di clienti;
- investimenti nella qualità del servizio;
- la cura dell'immagine della Compagnia.

COTRAL presta inoltre particolare attenzione alle norme in materia di tutela del consumatore, informativa relativa ai prodotti, ai servizi nonché alle forme di pubblicità degli stessi.

COTRAL si impegna a garantire cortesia, attenzione, correttezza e chiarezza in ogni forma di comunicazione con l'utenza.

COTRAL si impegna inoltre a dare riscontro ai suggerimenti ed ai reclami da parte dell'utenza e delle associazioni dei consumatori avvalendosi di sistemi di comunicazione idonei e tempestivi.





### **Art. 33 Fornitori, consulenti e Outsourcers**

Nelle sue politiche di acquisto, COTRAL ha l'obiettivo di approvvigionarsi di prodotti, materiali, opere e servizi alle condizioni più vantaggiose in termini di rapporto qualità/prezzo. Tale obiettivo deve tuttavia coniugarsi con la necessità di porre in essere relazioni con fornitori che assicurino modalità operative compatibili con il rispetto sia dei diritti dell'uomo e dei lavoratori che dell'ambiente. A tal fine COTRAL richiede espressamente che i fornitori si astengano, a titolo esemplificativo, dall'utilizzare lavoro infantile o minorile e da discriminazioni, abusi o coercizioni a danno dei lavoratori, e che rispettino la normativa ambientale, adottando altresì politiche aziendali di contenimento dei consumi di materie prime, di riduzione dei rifiuti e delle emissioni nocive e in generale di limitazione dell'impatto ambientale delle produzioni.

COTRAL, pur propendendo per la creazione di rapporti stabili e di partnership, sottopone periodicamente a revisione il proprio albo fornitori allo scopo di razionalizzarlo e aumentare economicità ed efficienza. Non deve essere quindi preclusa ad alcun potenziale fornitore, in possesso dei necessari requisiti, la possibilità di competere per offrire i propri prodotti/servizi.

Per tutte le forniture, anche per i contratti d'opera e di consulenza, devono essere ragionevolmente ed adeguatamente formalizzate e documentate le motivazioni della scelta e le considerazioni sul prezzo applicato, secondo quanto stabilito dalle procedure aziendali. Gli incaricati degli acquisti non devono accettare alcun regalo o altra utilità che possa creare imbarazzo, condizionare le loro scelte o far sorgere il dubbio che la loro condotta non sia trasparente o imparziale; sono ammesse liberalità di modico valore nell'ambito degli usi e nel rispetto delle disposizioni aziendali; i fornitori devono comunque astenersi da effettuare regalie verso amministratori e dipendenti.

I Fornitori sono obbligati a comunicare senza ritardo a COTRAL qualsiasi informazione di garanzia a carico del legale rappresentante, del proprio personale dipendente e dei propri collaboratori impiegati nel rapporto contrattuale con COTRAL, della quale vengano formalmente a conoscenza con riguardo ai reati di cui al d.lgs 231/01.

I Fornitori sono tenuti a dare le informazioni richieste da Cotral in ordine allo stato di eventuali procedimenti penali per i reati di cui al d.lgs 231/01 di cui Cotral sia venuta a conoscenza.

I Fornitori si impegnano a comunicare a COTRAL l'esistenza di possibili situazioni di conflitto d'interesse, di parentela tra gli amministratori e dipendenti della società e gli amministratori, i soci titolari di una percentuale superiore al 20%, ed i dipendenti di COTRAL S.P.A. o, se tra i suoi amministratori e dipendenti, vi sono ex amministratori o ex dipendenti COTRAL.



I Fornitori, all'atto della sottoscrizione del contratto con COTRAL, sottoscrivono la relativa clausola di essere a conoscenza che nella Società è stato adottato ed è vigente sia il Codice Etico che il Modello 231/2001.

I Fornitori, anche per conto dei soggetti che con loro collaborano e che dipendano da loro, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, dichiarano di ben conoscere che in COTRAL è stato adottato ed è vigente il Codice Etico e Comportamentale e il Modello 231/2001 e, pertanto, assumono l'obbligo di osservarne le disposizioni e i principi in esso stabiliti.

La violazione da parte dei Fornitori, dei loro dipendenti e dei soggetti che con loro collaborano, delle disposizioni e dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello 231 della Committente determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del contratto, ferma restando la facoltà per COTRAL S.P.A di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza del comportamento illecito, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dalla normativa vigente in materia.

I fornitori si obbligano in ogni caso a comunicare all'azienda ogni violazione del Modello e del Codice Etico.

#### **Art. 34 Rete dei Servizi**

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per COTRAL, alla concessione di pari opportunità per i fornitori, alla lealtà ed imparzialità nella scelta.

In modo particolare i collaboratori della società addetti a tali processi sono tenuti a:

- non precludere ad alcuno in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere alla stipula di contratti, adottando nella scelta della rosa dei candidati criteri oggettivi e documentabili.
- Assicurare ad ogni gara una concorrenza sufficiente.

Per COTRAL sono requisiti di riferimento:

- La disponibilità di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità e risorse progettuali, know-how, ecc.
- L'esistenza e l'effettiva attuazione, nei casi in cui le specifiche COTRAL lo prevedano, di sistemi di qualità aziendali adeguati.
- Nel caso in cui la fornitura comprenda know-how o diritti di terzi, l'ottenimento da parte del fornitore di una quota significativa di valore aggiunto.

COTRAL regola ed impronta le relazioni con i fornitori ai principi comuni dell'azienda, che sono oggetto di costante monitoraggio.

Tali relazioni comprendono anche i contratti finanziari e di consulenza.

Le violazioni dei principi generali del Codice Etico comportano l'applicazione di meccanismi sanzionatori, tesi, tra l'altro, ad evitare la commissione di reati contro la Pubblica



Amministrazioni riconducibili all'attività di COTRAL e sanzionabili anche ai sensi del d.lgs. 231/2001 in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti e delle Società e del relativo Modello adottato dalla Società.

### **Art. 35 Organizzazioni sindacali**

La Società mantiene costanti rapporti con le Organizzazioni sindacali, anche aziendali per garantire un dialogo partecipativo e decisioni condivise in merito alle problematiche sociali riguardanti l'Azienda.

### **Art. 36 Diritti del consumatore**

La Società riconosce e garantisce i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori finali.

Ai consumatori sono riconosciuti i diritti fondamentali a tutela della salute, della sicurezza e della qualità dei servizi, di un'adeguata informazione e corretta pubblicità. Inoltre la Società impronta l'esercizio delle pratiche commerciali ai principi di buona fede, correttezza e lealtà, all'educazione al consumo, alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali, all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

## **CAPO VII - Sistema di controllo**

### **Art. 37 Sistema di controllo interno e il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001**

COTRAL è dotata di un sistema di controllo interno (dall'organizzazione al sistema di deleghe e poteri, dalla pianificazione al controllo del budget) adeguato ai vari settori in cui opera e si prefigge di sensibilizzare tutte le unità aziendali di tale sistema, premessa indispensabile per orientare l'Impresa al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Il presente Codice Etico e il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 231/2001 assurgono a componenti del Sistema di Controllo Interno, cui i "Destinatari" sono tenuti ad attenersi.

Ciascun Destinatario è responsabile, per la parte che gli compete, del sistema di controllo interno e della conformità della propria attività ai principi del Codice Etico, del Modello 231 e ad ogni norma o procedura aziendale.



### **Art. 38 Organismo di Vigilanza per il controllo del rispetto del Codice Etico e del Modello 231/2001**

Il controllo del rispetto del Codice Etico spetta all'Organismo di Vigilanza.

In materia di attuazione delle disposizioni del Codice Etico competono all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- Esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, al fine di garantire la coerenza con il Codice Etico;
- Provvedere a formulare proposte di revisione del Codice Etico ed esprimere pareri sulle proposte di modifica, che saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- Valutare i piani di comunicazione e formazione etica;
- esaminare, su segnalazione della funzione audit di COTRAL o di altri organi aziendali, le violazioni del Codice Etico;
- valutare il piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione audit di COTRAL e le relazioni periodiche dello stesso;
- vigilare sulla effettività del Modello 231 adottato dalla Società;
- verificare l'efficace adozione del Modello;
- formulare proposte di adeguamento/aggiornamento del Modello;
- assicurare una continuità di azione in materia di verifica delle aree a rischio di reato;
- assicurare un rapporto di collaborazione costante con il RPCT aziendale;
- predisporre un piano annuale da sottoporre al C.d.A., curando la redazione del report annuale proporre interventi correttivi.

La Società inoltre per ogni singola fattispecie di reato prevista dal d.lgs. 231/01 valuta il rischio correlato e propone principi etici ad hoc riassunti nelle singole regole di condotta. Per tale argomento si rimanda al Modello 231 aziendale.

### **Art. 39 Compiti del Responsabile Audit e del RPCT di COTRAL.**

Al Responsabile dell'Internal Audit di COTRAL sono attribuiti i seguenti compiti:

- verificare l'applicazione ed il rispetto del Codice Etico di concerto con l'Organismo di Vigilanza;
- ricevere le segnalazioni di violazioni del Codice Etico che dovrà esaminare e valutare in modo congiunto con l'Organismo di Vigilanza. Di tali segnalazioni e, della conseguente istruttoria, dovrà esserne data idonea informativa al RPCT aziendale;
- predisporre delle ipotesi di soluzione per un aggiornamento del Codice Etico da sottoporre al vertice societario ed all'Organismo di Vigilanza.

Si precisa che, relativamente a tematiche di impatto sulla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, anche il RPCT aziendale può predisporre delle ipotesi di aggiornamento del Codice Etico da sottoporre sempre al vertice societario ed all'Organismo di Vigilanza.



L'Internal Audit di COTRAL, inoltre, in ipotesi di segnalazioni di violazioni del Codice Etico assicura la riservatezza del segnalante e del segnalato ed agisce in modo da garantire coloro che hanno effettuato le segnalazioni, contro qualsiasi tipo di ritorsioni intese come atto che possa dare adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione.

COTRAL assicura, comunque, la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato, fatti salvi gli obblighi di legge.

#### **Art. 40 Antitrust e Organi Regolatori**

COTRAL rispetta con scrupolosa osservanza le regole antitrust e le Authority regolatrici del mercato. Le società del Gruppo sono tenute a comunicare alla Area deputata alla gestione del settore Approvvigionamenti Gare e Contratti" o comunque denominata, di COTRAL tutte le iniziative di rilevanza antitrust da loro intraprese.

L'Area deputata alla gestione del settore Approvvigionamenti Gare e Contratti di COTRAL fornisce le linee guida in materia di concorrenza a tutte le società del Gruppo e fornisce il necessario supporto al management.

COTRAL non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta all'autorità antitrust e agli altri organi di regolazione nell'esercizio delle loro funzioni ispettive, e collabora attivamente nel corso delle procedure istruttorie.

### **CAPO VIII – Utilizzo dei Social Media**

#### **Art. 41 Corretto utilizzo dei Social Media**

La Società è consapevole del fatto che l'utilizzo dei Social Media è diventato un importante fattore di sviluppo del business e, pertanto, auspica la massimizzazione delle opportunità derivanti da queste nuove forme di comunicazione. Allo stesso tempo, la società è tenuta a minimizzare i rischi, anche potenziali, derivanti dall'utilizzo improprio degli stessi.

Fermo restando, pertanto, l'esercizio dei diritti politici e sindacali e nel rispetto dei principi costituzionali di libertà di espressione, il dipendente nell'utilizzare i Social Media- anche a titolo privato- è tenuto ad astenersi da comportamenti, opinioni, giudizi offensivi che possano, anche solo potenzialmente, ledere l'immagine della Società, dei suoi vertici e del management aziendale.

Nel caso in cui il dipendente attraverso i Social Media veicoli contenuti riguardanti la Società è tenuto a dichiarare che, pur appartenendo all'organizzazione aziendale, tali contenuti non sono scrivibili alla stessa.

Il dipendente deve inoltre astenersi da condotte che possano violare gli obblighi di riservatezza nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.



Al fine di tutelare l'organizzazione aziendale al dipendente è fatto divieto di attribuirsi pubblicamente mansioni, ruoli e incarichi diversi da quelli effettivamente ricoperti in azienda.

Il dipendente che opera attraverso i Social Media per conto della Società deve essere espressamente autorizzato e deve operare in maniera conforme ai Regolamenti aziendali. Norme finali

#### **Art. 42 Rinvio**

Il Codice trova attuazione coordinata con le prescrizioni del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla Società ex d.lgs. n. 231/01 e con il PTPCT aziendale ex L. 190/12.

#### **Art. 43 Il Sistema disciplinare per le violazioni al Codice Etico e al Modello 231/2001.**

L'inosservanza alle norme del Codice Etico e ai principi del Modello 231 da parte dei Destinatari comporta sanzioni diverse a seconda del ruolo del Destinatario interessato, oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivati da tale inosservanza.

L'osservanza del Codice Etico e del Modello 231 da parte dei dipendenti ed il loro impegno a rispettare i doveri generali di lealtà, di correttezza e di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede sono richiesti anche in base e per gli effetti di cui all'art. 2104 del Codice Civile.

Le violazioni delle norme del Codice Etico e del Modello 231 da parte di componenti degli organi sociali possono comportare l'adozione da parte degli organi sociali competenti delle misure più idonee previste o consentite dalla legge.

Per le violazioni del Codice Etico e del Modello 231 vengono adottati i provvedimenti sanzionatori previsti nei rispettivi incarichi e/o nei contratti collettivi applicabili, commisurati alla gravità della violazione e alle relative circostanze oggettive e soggettive. Le violazioni commesse da consulenti, infine, saranno sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi e contratti.

Ai fini di una corretta applicazione delle sanzioni, al personale non dirigente e ai quadri, ai dirigenti, agli organi societari, ai consulenti, in considerazione della gravità, della recidività, dell'inosservanza diretta, dell'omessa vigilanza e del grado di colpa, si applicano i criteri contenuti nel Modello 231 – Parte Generale – Sistema Sanzionatorio.

Al personale e ai quadri si applicano le sanzioni previste dal Regolamento All. A) al R.D. 148/1931, con facoltà per la Società di agire per il risarcimento dei danni ex art. 38 All.A. al R.D. 148.

Le sanzioni previste sono le seguenti:

- censura;
- multa;



- sospensione dal servizio;
- proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio;
- retrocessione;
- destituzione.

Al Direttore Generale, ove esistente e ai Dirigenti le sanzioni applicabili vanno dalla censura scritta al licenziamento per giusta causa con preavviso, sino al licenziamento per giusta causa senza preavviso, con facoltà per la Società di agire per il risarcimento dei danni.

In ipotesi di violazione da parte degli organi societari, l'Organismo di Vigilanza riferisce formalmente al C.d.A. e al Collegio Sindacale che provvederanno ad adottare le iniziative sanzionatorie più adeguate all'illecito riscontrato. Come misura massima è prevista la convocazione dell'Assemblea per la revoca dell'incarico e/o l'azione di responsabilità, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni arrecati alla Società.

Qualora la violazione sia posta in essere dall'O.d.V. per omessa vigilanza sul Modello e sul suo rispetto, valgono le sanzioni previste per gli organi societari. In tal caso, sarà il C.d.A. ad adottare, di concerto con il Collegio Sindacale, i provvedimenti sanzionatori più adeguati.

Ai violatori delle disposizioni del Codice Etico e del Modello è in ogni caso garantito il diritto di difesa con presentazione di scritti difensivi e con audizione e il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

#### **Art. 44 Disposizioni finali**

1. Il presente Codice Etico, è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione e diffusa tempestivamente ai destinatari.

La Società deve dare la più ampia diffusione al Codice Etico, ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del Decreto Legislativo n.231 del 2001, e dovrà provvedere alla sua pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet.

# ALL. Deliberazione C.d.A. n.16 del 06.05.2021

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

### Allegato 4

#### Mappatura dei Rischi



N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
1	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con Carabinieri/Polizia municipale/Agenzia delle Entrate per le multe da infrazione del Codice della strada (di competenza SFE)	23 - Esercizio 19 - Servizi Generali, Vigilanza e Pulizie	Servizio Asset, Facility e Energy Management	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4,1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Buono	Medio
2	Reati contro la P.A.	Selezione dei fornitori sia attraverso procedure di gara sia attraverso affidamento diretto (attraverso la predisposizione di capitolati tecnici o la partecipazione a commissioni aggiudicatrici)	11 - Approvvigionamenti 17 - Gestione Patrimonio 18 - Manutenzione Impianti e Infrastrutture 19 - Servizi Generali, Vigilanza e Pulizie	Servizio Asset, Facility e Energy Management	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	3	4	4,3	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti	Ottimo	Medio
3	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	12 - Gestione Sistemi Integrati 13 - Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale 18 - Manutenzione Impianti e Infrastrutture	Servizio Asset, Facility e Energy Management	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4,1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Buono	Medio
4	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con i fornitori sia in fase di esecuzione del contratto sia in fase di proroga (fornitura con contratto scaduto e non rinnovato)	11 - Approvvigionamenti 17 - Gestione Patrimonio 18 - Manutenzione Impianti e Infrastrutture 19 - Servizi Generali, Vigilanza e Pulizie	Servizio Asset, Facility e Energy Management	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	3	4	4,3	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti	Ottimo	Medio
5	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza	17 - Gestione Patrimonio 18 - Manutenzione Impianti e Infrastrutture	Servizio Asset, Facility e Energy Management	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza	1	4	4,1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Buono	Medio
6	Reati contro la P.A.	Verifiche ed ispezioni da parte di Autorità esterne (GdF, Agenzia delle entrate, ASL, VVFF, INPS, INAIL, ecc.)	17 - Gestione Patrimonio 18 - Manutenzione Impianti e Infrastrutture 19 - Servizi Generali, Vigilanza e Pulizie	Servizio Asset, Facility e Energy Management	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4,1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Buono	Medio
7	Reati contro la P.A.	Gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici	8 - Finanza 17 - Gestione Patrimonio	Servizio Asset, Facility e Energy Management	Malversazione a danno dello Stato	2	4	4,2	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - Procedure della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Ottimo	Medio



N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
8	Reati contro la P.A.	Richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc.	17 – Gestione Patrimonio 18 – Manutenzione Impianti e Infrastrutture	Servizio Asset, Facility e Energy Management	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Buono	Medio
9	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e per gli aspetti inerenti la sorveglianza sanitaria	12 – Gestione Sistemi Integrati 13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale	Direzione Risorse Umane	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Buono	Medio
10	Reati contro la P.A.	Selezione dei fornitori sia attraverso procedure di gara sia attraverso affidamento diretto (attraverso la predisposizione di capitolati tecnici o la partecipazione a commissioni aggiudicatrici)	11 – Approvvigionamenti 12 – Gestione Sistemi Integrati 13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale 14 – Sviluppo Organizzativo 15 – Gestione del Personale	Direzione Risorse Umane	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti	Ottimo	Basso
11	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con i fornitori per i servizi afferenti la propria attività sia in fase di esecuzione del contratto sia in fase di proroga (fornitura con contratto scaduto e non rinnovato)	11 – Approvvigionamenti 12 – Gestione Sistemi Integrati 13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale 14 – Sviluppo Organizzativo 15 – Gestione del Personale	Direzione Risorse Umane	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti	Ottimo	Basso
12	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con la Regione in qualità di socio (controllo analogo e per la parte afferente le attività di selezione e assunzione del personale)	6 - Societario 14 – Sviluppo Organizzativo	Direzione Risorse Umane	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Truffa aggravata a danno dello Stato	2	4	4.2	Molto alto	- Codice Etico - Statuto - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Gestione dei rapporti con il collegio sindacale, i responsabile della revisione legale ed il socio" - Regolamento per l'attuazione del controllo analogo	Ottimo	Medio
13	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria (es. contenzioso giuslavoristico)	15 – Gestione del Personale	Direzione Risorse Umane	Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione in atti giudiziari Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Buono	Medio



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
Allegato 4  
Mappatura dei Rischi

N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
14	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza	12 – Gestione Sistemi Integrati 13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale 15 – Gestione del Personale 16 – Relazioni Industriali	Direzione Risorse Umane	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Buono	Medio
15	Reati contro la P.A.	Richiesta e acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti e agevolazioni erogati dallo Stato, da Enti pubblici o dall'Unione europea (es. finanziamenti per la formazione)	8 – Finanza 14 – Sviluppo Organizzativo	Direzione Risorse Umane	Corruzione e Istigazione alla corruzione Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	2	4	4.2	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"	Ottimo	Medio
16	Reati contro la P.A.	Rendicontazione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici	8 – Finanza 14 – Sviluppo Organizzativo	Direzione Risorse Umane	Malversazione a danno dello Stato	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"	Buono	Medio
17	Reati contro la P.A.	Verifiche ed ispezioni da parte di Autorità esterne (ASL, INPS, INAIL, ecc.)	12 – Gestione Sistemi Integrati 13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale 15 – Gestione del Personale 16 – Relazioni Industriali	Direzione Risorse Umane	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Ottimo	Basso
18	Reati contro la P.A.	Gestione sanzioni amministrative	25 - Vendite	Servizio Information Technology e Canali di Vendita	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Ottimo	Basso
19	Reati contro la P.A.	Selezione dei fornitori sia attraverso procedure di gara sia attraverso affidamento diretto (attraverso la predisposizione di capitolati tecnici o la partecipazione a commissioni aggiudicatrici)	11 – Approvvigionamenti 20 - Information Technology 25 – Vendite	Servizio Information Technology e Canali di Vendita	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti	Ottimo	Basso

# ALL. Deliberazione C.d.A. n.16 del 06.05.2021

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Allegato 4

Mappatura dei Rischi



N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
20	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con i fornitori sia in fase di esecuzione del contratto sia in fase di proroga (fornitura con contratto scaduto e non rinnovato)	11 – Approvvigionamenti 20 - Information Technology 25 – Vendite	Servizio Information Technology e Canali di Vendita	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4.1	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> <li>- Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"</li> <li>- Protocollo "Acquisto di beni e servizi"</li> <li>- Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza</li> <li>- Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti</li> </ul>	Ottimo	Basso
21	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con ATAC Regione Lazio/Roma Capitale	10 – Legale e Contenzioso 7 –Amministrazione 17 –Gestione Patrimonio 25 – Vendite	Servizio Information Technology e Canali di Vendita	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4.1	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> </ul>	Ottimo	Basso
22	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria (es. contenzioso)	10 – Legale e Contenzioso 25 – Vendite	Servizio Information Technology e Canali di Vendita	Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione in atti giudiziari Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria	1	4	4.1	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> </ul>	Ottimo	Basso
23	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con la Regione per le attività di rendicontazione di eventuali contributi ricevuti	8 – Finanza 25 – Vendite	Servizio Information Technology e Canali di Vendita	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4.1	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> <li>- Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"</li> <li>- Protocollo "Sponsorizzazioni"</li> <li>- Procedure della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo</li> </ul>	Ottimo	Basso
24	Reati contro la P.A.	Verifiche ed ispezioni da parte di Autorità esterne (polizia Municipale, VVFF, INPS, INAIL, ecc.)	20 - Information Technology 25 – Vendite	Servizio Information Technology e Canali di Vendita	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4.1	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> </ul>	Ottimo	Basso
25	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza	20 - Information Technology 25 – Vendite	Servizio Information Technology e Canali di Vendita	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza	1	4	4.1	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> </ul>	Ottimo	Basso



N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
26	Reati contro la P.A.	Selezione dei fornitori sia attraverso procedure di gara sia attraverso affidamento diretto	10 – Legale e Contenzioso 11 – Approvvigionamenti	Servizio Legale ed Approvvigionamenti	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	4	4	4.4	Molto alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> <li>- Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"</li> <li>- Protocollo "Acquisto di beni e servizi"</li> <li>- Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza)</li> <li>- Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti</li> </ul>	Ottimo	Medio
27	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con i fornitori sia in fase di esecuzione del contratto sia in fase di proroga per servizi afferenti alla propria attività (fornitura con contratto scaduto e non rinnovato)	10 – Legale e Contenzioso 11 – Approvvigionamenti	Servizio Legale ed Approvvigionamenti	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	3	4	4.3	Molto alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> <li>- Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"</li> <li>- Protocollo "Acquisto di beni e servizi"</li> <li>- Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza</li> <li>- Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti</li> </ul>	Ottimo	Medio
28	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria (contenzioso penale, civile, amministrativo, stragiudiziale, transazioni)	7 – Amministrazione 10 – Legale e Contenzioso 15 – Gestione del Personale	Servizio Legale ed Approvvigionamenti	Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione in atti giudiziari Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria	2	4	4.2	Molto alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> </ul>	Ottimo	Medio
29	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza	11 – Approvvigionamenti	Servizio Legale ed Approvvigionamenti	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza	2	4	4.2	Molto alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> </ul>	Ottimo	Medio
30	Reati contro la P.A.	Verifiche ed ispezioni da parte di Autorità esterne	11 - Approvvigionamenti	Servizio Legale ed Approvvigionamenti	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4.1	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> </ul>	Ottimo	Basso
31	Reati contro la P.A.	Selezione dei fornitori (sia attraverso procedure di gara sia attraverso affidamento diretto)	7 – Amministrazione 8 – Finanza 9 – Controllo di Gestione 11 – Approvvigionamenti	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4.1	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> <li>- Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"</li> <li>- Protocollo "Acquisto di beni e servizi"</li> <li>- Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza</li> <li>- Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti</li> </ul>	Ottimo	Basso
32	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con i fornitori sia in fase di esecuzione del contratto sia in fase di proroga (fornitura con contratto scaduto e non rinnovato)	7 – Amministrazione 8 – Finanza 9 – Controllo di Gestione 11 – Approvvigionamenti	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4.1	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> <li>- Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"</li> <li>- Protocollo "Acquisto di beni e servizi"</li> <li>- Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza</li> <li>- Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti</li> </ul>	Buono	Medio



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
Allegato 4  
Mappatura dei Rischi

N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
33	Reati contro la P.A.	Rapporti con la Regione per la gestione del contratto di servizio (limitatamente alla gestione corrispettivi, crediti, note di credito e penali)	7 – Amministrazione 9 – Controllo di Gestione 23 – Esercizio	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4,1	Alto	- Codice Etico - Contratto di servizio - Regolamento per l'attuazione del controllo analogo - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." Carta della mobilità	Ottimo	Basso
34	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con gli Enti pubblici locali (o con società pubbliche partecipate dalle stesse per rapporti di natura amministrativa e contabile)	6 - Societario 7 – Amministrazione 8 – Finanza 9 – Controllo di Gestione	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4,1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Carta della mobilità	Ottimo	Basso
35	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con FF.OO. per il pagamento delle infrazioni al codice della strada	7 – Amministrazione 23 – Esercizio	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4,1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Ottimo	Basso
36	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con la PA (Agenzia entrate/Agenzia dogane) per attività di natura tributaria	7 – Amministrazione	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4,1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Ottimo	Basso
37	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con la Regione in qualità di socio (controllo analogo)	6 - Societario 7 – Amministrazione	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Truffa aggravata a danno dello Stato	1	4	4,1	Alto	- Codice Etico - Statuto - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Gestione dei rapporti con il collegio sindacale, il responsabile della revisione legale ed il socio" - Regolamento per l'attuazione del controllo analogo	Ottimo	Basso
38	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con ATAC Regione Lazio/Roma Capitale	10 – Legale e Contenzioso 7 – Amministrazione 17 – Gestione Patrimonio 25 – Vendite	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4,1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Ottimo	Basso

N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
39	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria (contenzioso tributario e attività a supporto del contenzioso con i terzi per il ciclo passivo)	7 - Amministrazione	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione in atti giudiziari Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria	1	4	4,1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Ottimo	Basso
40	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con la Regione Lazio per le attività di rendicontazione dei costi soggetti a rimborso	7 - Amministrazione	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Truffa aggravata a danno dello Stato	1	4	4,1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Sponsorizzazioni"	Ottimo	Basso
41	Reati contro la P.A.	Richiesta e acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da Enti pubblici o dall'Unione europea	8 - Finanza	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Corruzione e Istigazione alla corruzione Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	1	4	4,1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - Procedure della Direzione Amm.ne Finanza e Controllo	Ottimo	Basso
42	Reati contro la P.A.	Gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici	8 - Finanza	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Malversazione a danno dello Stato	1	4	4,1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - Procedure della Direzione Amm.ne Finanza e Controllo	Ottimo	Basso
43	Reati contro la P.A.	Verifiche ed ispezioni da parte di Autorità esterne (GdF, Agenzia delle entrate, ASL, VVFF, INPS, INAIL, ecc.)	7 - Amministrazione 8 - Finanza	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4,1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Ottimo	Basso
44	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con la Regione in qualità di socio (controllo analogo)	6 - Societario	Collegio Sindacale	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Truffa aggravata a danno dello Stato	2	4	4,2	Molto alto	- Codice Etico - Statuto - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Gestione dei rapporti con il collegio sindacale, il responsabile della revisione legale ed il socio" - Regolamento per l'attuazione del controllo analogo	Ottimo	Medio



N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
45	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza	2 – Trasparenza e Prevenzione/Corruzione 3 – Privacy 6 - Societario 11 - Approvvigionamenti 12 – Gestione Sistemi Integrati 13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale 15 – Gestione del Personale 23 –Esercizio 15 – Gestione del Personale 16 – Relazioni Industriali	Collegio Sindacale	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Buono	Medio
46	Reati contro la P.A.	Rapporti con la Regione per la gestione del contratto di servizio	23 – Esercizio	Consiglio di Amministrazione	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	2	4	4.2	Molto alto	- Codice Etico - Contratto di servizio - Regolamento per l'attuazione del controllo analogo - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Carta della mobilità	Ottimo	Medio
47	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con gli Enti pubblici locali per le attività relative all'espletamento del servizio (es. proposta nuove corse, soppressione corse, modifiche al piano di esercizio, contestazioni, applicazione penali)	23 – Esercizio	Consiglio di Amministrazione	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	2	4	4.2	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Carta della mobilità - PQ11 "Modifiche al programma di esercizio e progettazione del servizio"	Ottimo	Medio
48	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in qualità di datore di lavoro	12 – Gestione Sistemi Integrati 13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale	Consiglio di Amministrazione	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Buono	Medio
49	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con la Regione per la certificazione del servizio svolto (es. falsificazione dati relativi al servizio svolto/manomissione sistema informatico/manomissione AVM) e per le relative verifiche (es. verifiche della Regione sul servizio reso)	23 – Esercizio	Consiglio di Amministrazione	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Truffa aggravata a danno dello Stato	2	4	4.2	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Contratto di servizio	Ottimo	Medio
50	Reati contro la P.A.	Selezione dei fornitori (sia tramite gara, sia tramite affidamento diretto)	11 – Approvvigionamenti	Consiglio di Amministrazione	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	3	4	4.3	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti	Ottimo	Medio



N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
51	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con i fornitori sia in fase di esecuzione del contratto sia in fase di proroga (fornitura con contratto scaduto e non rinnovato)	11 – Approvvigionamenti	Consiglio di Amministrazione	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	3	4	4,3	Molto alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> <li>- Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"</li> <li>- Protocollo "Acquisto di beni e servizi"</li> <li>- Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza</li> <li>- Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti</li> </ul>	Ottimo	Medio
52	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con la Regione in qualità di socio (controllo analogo)	6 - Societario	Consiglio di Amministrazione	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Truffa aggravata a danno dello Stato	2	4	4,2	Molto alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Statuto</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con il collegio sindacale, il resp. della revisione legale ed il socio"</li> <li>- Regolamento per l'attuazione del controllo analogo</li> </ul>	Ottimo	Medio
53	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con ATAC Regione Lazio/Roma Capitale	10 – Legale e Contenzioso 7 – Amministrazione 17 – Gestione Patrimonio 25 – Vendite	Consiglio di Amministrazione	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4,1	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> </ul>	Buono	Medio
54	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria (contenzioso penale, civile, amministrativo, stragiudiziale, transazioni)	7 – Amministrazione 10 – Legale e Contenzioso 15 – Gestione del Personale	Consiglio di Amministrazione	Corruzione e Istigazione alla corruzione Corruzione in atti giudiziari Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria	1	4	4,1	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> </ul>	Buono	Medio
55	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza	2 – Trasparenza e Prevenzione/Corruzione 3 – Privacy 6 - Societario 11 - Approvvigionamenti 12 – Gestione Sistemi Integrati 13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale 15 – Gestione del Personale 23 – Esercizio 15 – Gestione del Personale 16 – Relazioni Industriali	Consiglio di Amministrazione	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza	1	4	4,1	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> </ul>	Buono	Medio





MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
Allegato 4  
Mappatura dei Rischi

N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
56	Reati contro la P.A.	Richiesta e acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da Enti pubblici o dall'Unione europea (es. finanziamenti per la formazione)	8 - Finanza 14 - Sviluppo Organizzativo	Consiglio di Amministrazione	Corruzione e Istigazione alla corruzione Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	2	4	4.2	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - Procedure della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Ottimo	Medio
57	Reati contro la P.A.	Gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici	8 - Finanza	Consiglio di Amministrazione	Malversazione a danno dello Stato	2	4	4.2	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - Procedure della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Ottimo	Medio
58	Reati contro la P.A.	Verifiche ed ispezioni da parte di Autorità esterne (GdF, Agenzia delle entrate, ASL, VVVF, INPS, INAIL, ecc.)	2 - Trasparenza e Prevenzione Corruzione 3 - Privacy 6 - Societario 7 - Amministrazione 11 - Approvvigionamenti 12 - Gestione Sistemi Integrati 13 - Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale 15 - Gestione del Personale 23 - Esercizio 16 - Relazioni Industriali 22 - Manutenzione Flotta 23 - Esercizio 24 - Gestione Logistica Industriale	Consiglio di Amministrazione	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Buono	Medio
59	Reati contro la P.A.	Richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc.	17 - Gestione Patrimonio 18 - Manutenzione Impianti e Infrastrutture	Consiglio di Amministrazione	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Buono	Medio
60	Reati contro la P.A.	Rapporti con la Regione per la gestione del contratto di servizio	23 - Esercizio	Direttore Generale	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	2	4	4.2	Molto alto	- Codice Etico - Contratto di servizio - Regolamento per l'attuazione del controllo analogo - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Carta della mobilità	Ottimo	Medio
61	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con gli Enti pubblici locali per le attività relative all'espletamento del servizio (es. proposta nuove corse, soppressione corse, modifiche al piano di esercizio, contestazioni, applicazione penali)	23 - Esercizio	Direttore Generale	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	2	4	4.2	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Carta della mobilità - PQ11 "Modifiche al programma di esercizio e progettazione del servizio"	Ottimo	Medio



N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
62	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	12 – Gestione Sistemi Integrati 13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale 17 –Gestione Patrimonio 18 – Manutenzione Impianti e Infrastrutture 22 – Manutenzione Flotta	Direttore Generale	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Buono	Medio
63	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con la Regione per la certificazione del servizio svolto (es. falsificazione dati relativi al servizio svolto/manomissione sistema informatico/manomissione AVM) e per le relative verifiche (es. verifiche della Regione sul servizio reso)	23 – Esercizio	Direttore Generale	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Truffa aggravata a danno dello Stato	3	4	4.3	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Contratto di servizio - Sistema informatico di controllo "Business Intelligence"	Ottimo	Medio
64	Reati contro la P.A.	Selezione dei fornitori (sia tramite gara, sia tramite affidamento diretto)	11 – Approvvigionamenti	Direttore Generale	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	3	4	4.3	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti	Ottimo	Medio
65	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con i fornitori sia in fase di esecuzione del contratto sia in fase di proroga (fornitura con contratto scaduto e non rinnovato)	11 – Approvvigionamenti	Direttore Generale	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	3	4	4.3	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti	Ottimo	Medio
66	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con la Regione in qualità di socio (controllo analogo)	6 - Societario	Direttore Generale	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Truffa aggravata a danno dello Stato	2	4	4.2	Molto alto	- Codice Etico - Statuto - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Gestione dei rapporti con il collegio sindacale, il responsabile della revisione legale ed il socio" - Regolamento per l'attuazione del controllo analogo	Ottimo	Medio
67	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con ATAC Regione Lazio/Roma Capitale	10 – Legale e Contenzioso 7 –Amministrazione 17 –Gestione Patrimonio 25 – Vendite	Direttore Generale	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Buono	Medio



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
Allegato 4  
Mappatura dei Rischi

N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
68	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria (contenzioso penale, civile, amministrativo, stragiudiziale, transazioni)	7 - Amministrazione 10 - Legale e Contenzioso 15 - Gestione del Personale	Direttore Generale	Corruzione e Istigazione alla corruzione Corruzione in atti giudiziari Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Buono	Medio
69	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza	2 - Trasparenza e Prevenzione 3 - Privacy 6 - Societario 11 - Approvvigionamenti 12 - Gestione Sistemi Integrati 13 - Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale 15 - Gestione del Personale 23 - Esercizio 15 - Gestione del Personale 16 - Relazioni Industriali	Direttore Generale	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Buono	Medio
70	Reati contro la P.A.	Richiesta e acquisizioni di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da Enti pubblici o dall'Unione europea (es. finanziamenti per la formazione)	8 - Finanza 14 - Sviluppo Organizzativo	Direttore Generale	Corruzione e Istigazione alla corruzione Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	2	4	4.2	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"	Ottimo	Medio
71	Reati contro la P.A.	Gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici	8 - Finanza	Direttore Generale	Malversazione a danno dello Stato	2	4	4.2	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"	Ottimo	Medio
72	Reati contro la P.A.	Verifiche ed ispezioni da parte di Autorità esterne (GdF, Agenzia delle entrate, ASL, VVFF, INPS, INAIL, ecc.)	2 - Trasparenza e Prevenzione Corruzione 3 - Privacy 6 - Societario 7 - Amministrazione 11 - Approvvigionamenti 12 - Gestione Sistemi Integrati 13 - Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale 15 - Gestione del Personale 23 - Esercizio 16 - Relazioni Industriali 22 - Manutenzione Flotta 23 - Esercizio 24 - Gestione Logistica Industriale	Direttore Generale	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Buono	Medio



N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
73	Reati contro la P.A.	Richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc.	17 – Gestione Patrimonio 18 – Manutenzione Impianti e Infrastrutture	Direttore Generale	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Buono	Medio
74	Reati contro la P.A.	Rapporti con la Regione per la gestione del contratto di servizio	23 – Esercizio	Direzione Operativa	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	2	4	4.2	Molto alto	- Codice Etico - Contratto di servizio - Regolamento per l'attuazione del controllo analogo - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." Carta della mobilità	Ottimo	Medio
75	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con gli Enti pubblici locali per le attività relative all'espletamento del servizio (es. proposta nuove corse, soppressioni, modifiche al piano di esercizio, contestazioni, applicazione penali)	23 – Esercizio	Direzione Operativa	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	2	4	4.2	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Carta della mobilità - PQ11 "Modifiche al programma di esercizio e progettazione del servizio"	Ottimo	Medio
76	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con la PA per la tenuta del registro UTF e il pagamento delle accise sul gasolio	7 – Amministrazione 24 – Gestione Logistica Industriale	Direzione Operativa	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Istruzione operativa vigente	Buono	Medio
77	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (es. rischi connessi alla gestione delle officine)	12 – Gestione Sistemi Integrati 13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale 22 – Manutenzione Flotta	Direzione Operativa	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Buono	Medio
78	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con la Regione Lazio per la certificazione del servizio svolto (es. falsificazione dati relativi al servizio svolto/manomissione sistema informatico/ AVM) e per le relative verifiche (es. verifiche della Regione sul servizio reso)	23 – Esercizio	Direzione Operativa	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Truffa aggravata a danno dello Stato	3	4	4.3	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Contratto di servizio - Sistema informatico di controllo "Business Intelligence"	Ottimo	Medio



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
Allegato 4  
Mappatura dei Rischi

N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
79	Reati contro la P.A.	Selezione dei fornitori sia attraverso procedure di gara sia attraverso affidamento diretto (attraverso la predisposizione di capitolati tecnici o la partecipazione a commissioni aggiudicatrici)	11 – Approvvigionamenti 22 – Manutenzione Flotta 23 – Esercizio 24 – Gestione Logistica Industriale	Direzione Operativa	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	3	4	4.3	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza) - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti	Ottimo	Medio
80	Reati contro la P.A.	Gestione sanzioni amministrative	23 – Esercizio 25 – Vendite	Direzione Operativa	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - PQ15 "Verifiche sui titoli di viaggio"	Buono	Medio
81	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con i fornitori sia in fase di esecuzione del contratto sia in fase di proroga (fornitura con contratto scaduto e non rinnovato)	11 – Approvvigionamenti 22 – Manutenzione Flotta 23 – Esercizio 24 – Gestione Logistica Industriale	Direzione Operativa	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	3	4	4.3	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti	Ottimo	Medio
82	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza	22 – Manutenzione Flotta 23 – Esercizio 24 – Gestione Logistica Industriale	Direzione Operativa	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Buono	Medio
83	Reati contro la P.A.	Verifiche ed ispezioni da parte di Autorità esterne (GdF, Agenzia delle entrate, ASL, VVFF, INPS, INAIL, ecc.)	22 – Manutenzione Flotta 23 – Esercizio 24 – Gestione Logistica Industriale	Direzione Operativa	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Buono	Medio



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
Allegato 4  
Mappatura dei Rischi

N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
84	Reati contro la P.A.	Gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici	8 – Finanza 22 – Manutenzione Flotta	Direzione Operativa	Malversazione a danno dello Stato	2	4	4.2	Molto alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> <li>- Protocollo "Gestione dei flussi finanziari"</li> <li>- Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"</li> </ul>	Ottimo	Medio
85	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria (contenzioso penale, civile, amministrativo, stragiudiziale, transazioni)	7 – Amministrazione 10 – Legale e Contenzioso 15 – Gestione del Personale 22 – Manutenzione Flotta	Direzione Operativa	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria	1	4	4.1	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> </ul>	Buono	Medio
86	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con la Regione in qualità di socio (controllo analogo)	6 - Societario	Organismo di Vigilanza	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Truffa aggravata a danno dello Stato	1	4	4.1	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Statuto</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con il collegio sindacale, il responsabile della revisione legale ed il socio"</li> <li>- Regolamento per l'attuazione del controllo analogo</li> <li>- Regolamento per il funzionamento dell'OdV</li> </ul>	Ottimo	Basso
87	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza	2 – Trasparenza e Prevenzione 3 – Privacy 6 - Societario 11 - Approvvigionamenti 12 – Gestione Sistemi Integrati 13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale 15 – Gestione del Personale 23 –Esercizio 15 – Gestione del Personale 16 – Relazioni Industriali	Organismo di Vigilanza	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza	1	4	4.1	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> <li>- Regolamento per il funzionamento dell'OdV</li> </ul>	Buono	Medio
88	Reati contro la P.A.	Rapporti con la Regione per la gestione del contratto di servizio	4 – Comunicazione, Brand Management e CustomerCare 23 –Esercizio	Presidente	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	2	4	4.2	Molto alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Contratto di servizio</li> <li>- Regolamento per l'attuazione del controllo analogo</li> <li>- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."</li> <li>- Carta della mobilità</li> </ul>	Ottimo	Medio



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
Allegato 4  
Mappatura dei Rischi

N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
89	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con gli Enti pubblici locali per le attività relative all'espletamento del servizio (es. proposta nuove corse, soppressione corse, modifiche al piano di esercizio, contestazioni, applicazione penali)	4 – Comunicazione, Brand Management e CustomerCare 23 –Esercizio	Presidente	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	2	4	4.2	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Carta della mobilità - PQ11 "Modifiche al programma di esercizio e progettazione del servizio"	Ottimo	Medio
90	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in qualità di datore di lavoro	12 – Gestione Sistemi Integrati 13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale	Presidente	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Buono	Medio
91	Reati contro la P.A.	Selezione dei fornitori (sia tramite gara, sia tramite affidamento diretto)	1 – Risk Management e Assicurazioni 2 – Trasparenza e PrevenzioneCorruzione 3 – Privacy 4 – Comunicazione, Brand Management e CustomerCare 5 – InternalAuditing 6 - Societario 11 - Approvvigionamenti	Presidente	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	3	4	4.3	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti	Ottimo	Medio
92	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con i fornitori sia in fase di esecuzione del contratto sia in fase di proroga (fornitura con contratto scaduto e non rinnovato)	1 – Risk Management e Assicurazioni 2 – Trasparenza e PrevenzioneCorruzione 3 – Privacy 4 – Comunicazione, Brand Management e CustomerCare 5 – InternalAuditing 6 - Societario 11 - Approvvigionamenti	Presidente	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	3	4	4.3	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti	Ottimo	Medio
93	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con la Regione in qualità di socio (controllo analogo)	6 - Societario	Presidente	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Truffa aggravata a danno dello Stato	2	4	4.2	Molto alto	- Codice Etico - Statuto - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Gestione dei rapporti con il collegio sindacale, il responsabile della revisione legale ed il socio" - Regolamento per l'attuazione del controllo analogo	Ottimo	Medio
94	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con ATAC Regione Lazio/Roma Capitale	4 – Comunicazione, Brand Management e CustomerCare 10 – Legale e Contenzioso 7 –Amministrazione 17 –Gestione Patrimonio 25 – Vendite	Presidente	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Buono	Medio



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
Allegato 4  
Mappatura dei Rischi

N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
95	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria (contenzioso penale, civile, amministrativo, stragiudiziale, transazioni)	7 – Amministrazione 10 – Legale e Contenzioso 15 – Gestione del Personale	Presidente	Corruzione e Istigazione alla corruzione Corruzione in atti giudiziari Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Buono	Medio
96	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con i Clienti per la vendita di spazi pubblicitari (es. cartelloni sugli autobus, stampa del logo sui biglietti venduti da Cotral, campagne elettorali, ecc.)	4 – Comunicazione, Brand Management e CustomerCare	Presidente	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	2	4	4.2	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"	Ottimo	Medio
97	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con la Regione per le attività di rendicontazione dei costi sostenuti per le sponsorizzazioni condivise (es. campagna antivandalismo)	7 – Amministrazione	Presidente	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Truffa aggravata a danno dello Stato	2	4	4.2	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Sponsorizzazioni"	Ottimo	Medio
98	Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza	2 – Trasparenza e Prevenzione/Corruzione 3 – Privacy 6 – Societario 11 - Approvvigionamenti 12 – Gestione Sistemi Integrati 13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale 15 – Gestione del Personale 23 – Esercizio 15 – Gestione del Personale 16 – Relazioni Industriali	Presidente	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Buono	Medio
99	Reati contro la P.A.	Richiesta e acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da Enti pubblici o dall'Unione europea (es. finanziamenti per la formazione)	4 – Comunicazione, Brand Management e CustomerCare 8 – Finanza 14 – Sviluppo Organizzativo	Presidente	Corruzione e Istigazione alla corruzione Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	2	4	4.2	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"	Ottimo	Medio





N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
100	Reati contro la P.A.	Gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici	8 - Finanza	Presidente	Malversazione a danno dello Stato	2	4	4.2	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"	Ottimo	Medio
101	Reati contro la P.A.	Verifiche ed ispezioni da parte di Autorità esterne (GdF, Agenzia delle entrate, ASL, VVFF, INPS, INAIL, ecc.)	2 - Trasparenza e Prevenzione Corruzione 3 - Privacy 6 - Societario 7 - Amministrazione 11 - Approvvigionamenti 12 - Gestione Sistemi Integrati 13 - Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale 15 - Gestione del Personale 23 - Esercizio 16 - Relazioni Industriali 22 - Manutenzione Flotta 23 - Esercizio 24 - Gestione Logistica Industriale	Presidente	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Buono	Medio
102	Reati contro la P.A.	Richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc.	17 - Gestione Patrimonio 18 - Manutenzione Impianti e Infrastrutture	Presidente	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."	Buono	Medio
103	Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo	Gestione di cassa contante	7 - Amministrazione 25 - Vendite	Servizio Informazioni Technology e Canali di Vendita	Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: gestione degli incassi e della cassa contante" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - Procedure della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Ottimo	Basso
104	Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo	Gestione di cassa contante	7 - Amministrazione	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: gestione degli incassi e della cassa contante" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - Procedure della Direzione Amm.ne Finanza e Controllo	Ottimo	Basso
105	Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo	Gestione di cassa contante	7 - Amministrazione 23 - Esercizio	Direzione Operativa	Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: gestione degli incassi e della cassa contante" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"	Ottimo	Basso



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
Allegato 4  
Mappatura dei Rischi

N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
106	Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo	Gestione di cassa contante	7 - Amministrazione	Presidente	Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: gestione degli incassi e della cassa contante" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - Procedure della Direzione Amm.ne Finanza e Controllo	Ottimo	Basso
107	Reati societari	Gestione della contabilità, redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge	7 - Amministrazione 17 - Gestione Patrimonio	Servizio Asset, Facility e Energy Management	False comunicazioni sociali	2	3	3.2	Medio	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: gestione degli incassi e della cassa contante" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"	Ottimo	Basso
108	Reati societari	Gestione dei rapporti con soggetti terzi (amministratori, direttori generali o apicali di società di capitali)	6 - Societario 17 - Gestione Patrimonio 18 - Manutenzione Impianti e Infrastrutture 19 - Servizi Generali, Vigilanza e Pulizie	Servizio Asset, Facility e Energy Management	Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	3	3	3.3	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"	Buono	Medio
109	Reati societari	Gestione della contabilità, redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge (es. comunicazione dati contabili relativi al personale)	7 - Amministrazione 14 - Sviluppo Organizzativo 15 - Gestione del Personale	Direzione Risorse Umane	False comunicazioni sociali	1	3	3.1	Basso	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: gestione degli incassi e della cassa contante" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"	Ottimo	Basso
110	Reati societari	Gestione dei rapporti con soggetti terzi per rapporti contrattuali propri (amministratori, direttori generali o apicali di società di capitali)	6 - Societario 15 - Gestione del Personale	Direzione Risorse Umane	Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	2	3	3.2	Medio	- Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"	Buono	Basso
111	Reati societari	Gestione della contabilità, redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge (es. comunicazione dati relativi alle vendite dei titoli di viaggio)	7 - Amministrazione 25 - Vendite	Servizio Information Technology e Canali di Vendita	False comunicazioni sociali	1	3	3.1	Basso	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: gestione degli incassi e della cassa contante" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"	Buono	Basso
112	Reati societari	Gestione dei rapporti con soggetti terzi (amministratori, direttori generali o apicali di società di capitali)	6 - Societario 20 - Information Technology 25 - Vendite	Servizio Information Technology e Canali di Vendita	Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	1	3	3.1	Basso	- Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"	Buono	Basso
113	Reati societari	Conservazione e comunicazione di dati ed informazioni soggette a controllo da parte del Socio e Collegio Sindacale	6 - Societario 7 - Amministrazione 11 - Approvvigionamenti	Servizio Legale ed Approvvigionamenti	Impedito controllo	1	3	3.1	Basso	- Codice Etico - Statuto - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Gestione dei rapporti con il collegio sindacale, i responsabile della revisione legale ed il socio" - Regolamento per l'attuazione del controllo analogo	Ottimo	Basso



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
Allegato 4  
Mappatura dei Rischi

N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
114	Reati societari	Gestione dei rapporti con soggetti terzi per la gestione delle gare d'appalto (amministratori, direttori generali o apicali di società di capitali)	11 - Approvvigionamenti	Servizio Legale ed Approvvigionamenti	Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	4	3	3.4	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"	Ottimo	Medio
115	Reati societari	Gestione della contabilità, redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge	7 - Amministrazione	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	False comunicazioni sociali	1	3	3.1	Basso	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: gestione degli incassi e della cassa contante" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - Procedure della Direzione Amm.ne Finanza e Controllo	Buono	Basso
116	Reati societari	Conservazione e comunicazione di dati ed informazioni soggette a controllo da parte del Socio e e degli organi per il controllo contabile	6 - Societario 7 - Amministrazione	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Impedito controllo	1	3	3.1	Basso	- Codice Etico - Statuto - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Gestione dei rapporti con il collegio sindacale, i responsabile della revisione legale ed il socio" - Regolamento per l'attuazione del controllo analogo	Ottimo	Basso
117	Reati societari	Gestione dei rapporti con soggetti terzi, clienti e fornitori (amministratori, direttori generali o apicali di società di capitali)	6 - Societario 7 - Amministrazione 8 - Finanza 9 - Controllo di Gestione	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	1	3	3.1	Basso	- Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"	Ottimo	Basso
118	Reati societari	Comunicazioni sociali previste dalla legge	6 - Societario 7 - Amministrazione	Collegio Sindacale	False comunicazioni sociali	1	3	3.1	Basso	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: gestione degli incassi e della cassa contante" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"	Ottimo	Basso
119	Reati societari	Conservazione e comunicazione di dati ed informazioni soggette a controllo da parte del Socio	6 - Societario	Collegio Sindacale	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza	1	3	3.1	Basso	- Codice Etico - Statuto - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Gestione dei rapporti con il collegio sindacale, i responsabile della revisione legale ed il socio" - Regolamento per l'attuazione del controllo analogo	Ottimo	Basso
120	Reati societari	Gestione della contabilità, redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge	7 - Amministrazione	Consiglio di Amministrazione	False comunicazioni sociali	3	3	3.3	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: gestione degli incassi e della cassa contante" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"	Ottimo	Basso
121	Reati societari	Conservazione e comunicazione di dati ed informazioni soggette a controllo da parte del Socio e Collegio Sindacale	6 - Societario	Consiglio di Amministrazione	Impedito controllo	1	3	3.1	Basso	- Codice Etico - Statuto - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Gestione dei rapporti con il collegio sindacale, i responsabile della revisione legale ed il socio" - Regolamento per l'attuazione del controllo analogo	Ottimo	Basso



N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
122	Reati societari	Gestione dei rapporti con soggetti terzi (amministratori, direttori generali o apicali di società di capitali)	6 - Societario	Consiglio di Amministrazione	Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	3	3	3.3	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"	Buono	Medio
123	Reati societari	Attività propria dei Consiglieri di Amministrazione	6 - Societario	Consiglio di Amministrazione	Indebita restituzione di conferimenti Operazioni in pregiudizio dei creditori Formazione fittizia del capitale Illegale ripartizione di utili e riserve Omessa comunicazione del conflitto di interessi	3	3	3.3	Alto	- Codice Etico	Buono	Medio
124	Reati societari	Gestione della contabilità, redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge	7 - Amministrazione	Direttore Generale	False comunicazioni sociali	3	3	3.3	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: gestione degli incassi e della cassa contante" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - Procedure della Direzione Amm.ne Finanza e Controllo	Ottimo	Basso
125	Reati societari	Conservazione e comunicazione di dati ed informazioni soggette a controllo da parte del Socio e e degli organi per il controllo contabile	6 - Societario 7 - Amministrazione	Direttore Generale	Impedito controllo	1	3	3.1	Basso	- Codice Etico - Statuto - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Gestione dei rapporti con il collegio sindacale, i responsabile della revisione legale ed il socio" - Regolamento per l'attuazione del controllo analogo	Ottimo	Basso
126	Reati societari	Gestione dei rapporti con soggetti terzi, clienti e fornitori (amministratori, direttori generali o apicali di società di capitali)	6 - Societario	Direttore Generale	Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	3	3	3.3	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"	Buono	Medio
127	Reati societari	Gestione della contabilità, redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge (es. comunicazione dati contabili relativi al servizio svolto)	7 - Amministrazione 24 - Gestione Logistica Industriale	Direzione Operativa	False comunicazioni sociali	3	3	3.3	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: gestione degli incassi e della cassa contante" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"	Ottimo	Basso
128	Reati societari	Gestione dei rapporti con soggetti terzi (amministratori, direttori generali o apicali di società di capitali)	6 - Societario 22 - Manutenzione Flotta 23 - Esercizio 24 - Gestione Logistica Industriale	Direzione Operativa	Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	3	3	3.3	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"	Buono	Medio



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
Allegato 4  
Mappatura dei Rischi

N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
129	Reati societari	Comunicazioni sociali previste dalla legge	6 - Societario 7 - Amministrazione	Organismo di Vigilanza	False comunicazioni sociali	3	3	3.3	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: gestione degli incassi e della cassa contante" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - Regolamento per il funzionamento dell'OdV	Ottimo	Basso
130	Reati societari	Conservazione e comunicazione di dati ed informazioni soggette a controllo da parte del Socio	6 - Societario	Organismo di Vigilanza	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza	2	3	3.2	Medio	- Codice Etico - Statuto - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Gestione dei rapporti con il collegio sindacale, i responsabile della revisione legale ed il socio" - Regolamento per l'attuazione del controllo analogo - Regolamento per il funzionamento dell'OdV	Ottimo	Basso
131	Reati societari	Gestione della contabilità, redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge	7 - Amministrazione	Presidente	False comunicazioni sociali	3	3	3.3	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: gestione degli incassi e della cassa contante" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"	Ottimo	Basso
132	Reati societari	Conservazione e comunicazione di dati ed informazioni soggette a controllo da parte del Socio e Collegio Sindacale	6 - Societario 7 - Amministrazione	Presidente	Impedito controllo	1	3	3.1	Basso	- Codice Etico - Statuto - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Gestione dei rapporti con il collegio sindacale, i responsabile della revisione legale ed il socio" - Regolamento per l'attuazione del controllo analogo	Ottimo	Basso
133	Reati societari	Gestione dei rapporti con soggetti terzi (amministratori, direttori generali o apicali di società di capitali)	6 - Societario	Presidente	Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	3	3	3.3	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"	Buono	Medio
134	Reati societari	Attività propria dei Consiglieri di Amministrazione	6 - Societario	Presidente	Indebita restituzione di conferimenti Operazioni in pregiudizio dei creditori Formazione fittizia del capitale Illegale ripartizione di utili e riserve Omessa comunicazione del conflitto di interessi	3	3	3.3	Alto	- Codice Etico	Buono	Medio



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
Allegato 4  
Mappatura dei Rischi

N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
135	Delitti contro la personalità individuale/Disposizioni contro le immigrazioni clandestine/Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Assunzione, gestione del personale, relazioni industriali	14 – Sviluppo Organizzativo 15 – Gestione del Personale 16 – Relazioni Industriali	Direzione Risorse Umane	Delitti contro la personalità individuale (riduzione in schiavitù, acquisto e alienazione di schiavi) Disposizioni in materia di immigrazioni clandestine Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	1	4	4,1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Assunzione e gestione del personale" - Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera	Buono	Medio
136	Delitti contro la personalità individuale/Disposizioni contro le immigrazioni clandestine/Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Assunzione e gestione del personale	14 – Sviluppo Organizzativo 15 – Gestione del Personale	Consiglio di Amministrazione	Delitti contro la personalità individuale (riduzione in schiavitù, acquisto e alienazione di schiavi) Disposizioni in materia di immigrazioni clandestine Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	1	4	4,1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Assunzione e gestione del personale" - Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera	Ottimo	Basso
137	Delitti contro la personalità individuale/Disposizioni contro le immigrazioni clandestine/Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Assunzione e gestione del personale	14 – Sviluppo Organizzativo 15 – Gestione del Personale	Direttore Generale	Delitti contro la personalità individuale (riduzione in schiavitù, acquisto e alienazione di schiavi) Disposizioni in materia di immigrazioni clandestine Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	1	4	4,1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Assunzione e gestione del personale" - Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera	Ottimo	Basso
138	Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale 17 – Gestione Patrimonio 18 – Manutenzione Impianti e Infrastrutture	Servizio Asset, Facility e Energy Management	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime	4	4	4,4	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza, salute e igiene dei luoghi di lavoro" - Procedure "Qualità, Ambiente e sicurezza" - Sistema Deleghe e Procure	Ottimo	Medio
139	Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria	13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale	Direzione Risorse Umane	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime	1	4	4,1	Alto	- Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza, salute e igiene dei luoghi di lavoro" - Procedure "Qualità, Ambiente e sicurezza" - Sistema Deleghe e Procure	Buono	Medio



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
Allegato 4  
Mappatura dei Rischi

N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
140	Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza, salute e igiene dei luoghi di lavoro" - Procedure "Qualità, Ambiente e sicurezza" - Sistema Delegh e Procure	Ottimo	Basso
141	Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in qualità di datore di lavoro	13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale	Consiglio di Amministrazione	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime	4	4	4.4	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza, salute e igiene dei luoghi di lavoro" - Procedure "Qualità, Ambiente e sicurezza" - Sistema Delegh e Procure	Ottimo	Medio
142	Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in qualità di datore di lavoro	13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale	Direttore Generale	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime	4	4	4.4	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza, salute e igiene dei luoghi di lavoro" - Procedure "Qualità, Ambiente e sicurezza" - Sistema Delegh e Procure	Ottimo	Medio
143	Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale 22 – Manutenzione Flotta 23 – Esercizio 24 – Gestione Logistica Industriale	Direzione Operativa	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime	4	4	4.4	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza, salute e igiene dei luoghi di lavoro" - Procedure "Qualità, Ambiente e sicurezza" - Sistema Delegh e Procure	Ottimo	Medio
144	Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in qualità di datore di lavoro	13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale	Presidente	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime	4	4	4.4	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza, salute e igiene dei luoghi di lavoro" - Procedure "Qualità, Ambiente e sicurezza" - Sistema Delegh e Procure	Ottimo	Medio
145	Reati in materia di Riciclaggio e Autoriciclaggio, ecc.	Stampa titoli di viaggio, rimborso titoli di viaggio e abbonamenti	25 – Vendite	Servizio Information Technology e Canali di Vendita	Riciclaggio e Autoriciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Sponsorizzazioni" - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"	Buono	Medio
146	Reati in materia di Riciclaggio e Autoriciclaggio, ecc.	Gestione dei flussi finanziari	8 – Finanza	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Ricettazione Riciclaggio e Autoriciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: gestione degli incassi e della cassa contante" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - Procedure della Direzione Amm.ne Finanza e Controllo	Buono	Medio



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
Allegato 4  
Mappatura dei Rischi

N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
147	Reati in materia di Riciclaggio e Autoriciclaggio, ecc.	Investimenti	8 – Finanza	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Ricettazione Riciclaggio e Autoriciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: gestione degli incassi e della cassa contante" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"	Buono	Medio
148	Reati in materia di Riciclaggio e Autoriciclaggio, ecc.	Sponsorizzazioni	4 – Comunicazione, Brand Management e CustomerCare 7 – Amministrazione	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Riciclaggio e Autoriciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Sponsorizzazioni" - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"	Buono	Medio
149	Reati in materia di Riciclaggio e Autoriciclaggio, ecc.	Gestione dei flussi finanziari	8 – Finanza	Consiglio di Amministrazione	Ricettazione Riciclaggio e Autoriciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: gestione degli incassi e della cassa contante" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"	Ottimo	Basso
150	Reati in materia di Riciclaggio e Autoriciclaggio, ecc.	Investimenti	8 – Finanza	Consiglio di Amministrazione	Ricettazione Riciclaggio e Autoriciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: gestione degli incassi e della cassa contante" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"	Ottimo	Basso
151	Reati in materia di Riciclaggio e Autoriciclaggio, ecc.	Acquisto di beni e servizi	11 – Approvvigionamenti	Direttore Generale	Ricettazione Riciclaggio e Autoriciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti	Ottimo	Basso
152	Reati in materia di Riciclaggio e Autoriciclaggio, ecc.	Stampa titoli di viaggio, rimborso titoli di viaggio e abbonamenti, attività di sponsorizzazione sui titoli di viaggio	25 – Vendite	Direttore Generale	Riciclaggio e Autoriciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Sponsorizzazioni" - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"	Ottimo	Basso
153	Reati in materia di Riciclaggio e Autoriciclaggio, ecc.	Investimenti	8 – Finanza	Direttore Generale	Ricettazione Riciclaggio e Autoriciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: gestione degli incassi e della cassa contante" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"	Buono	Medio
154	Reati in materia di Riciclaggio e Autoriciclaggio, ecc.	Gestione dei flussi finanziari	8 – Finanza	Presidente	Ricettazione Riciclaggio e Autoriciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: gestione degli incassi e della cassa contante" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"	Ottimo	Basso





MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
Allegato 4  
Mappatura dei Rischi

N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
155	Reati in materia di Riciclaggio e Autoriciclaggio, ecc.	Acquisto di beni e servizi	1 – Risk Management e Assicurazioni 2 – Trasparenza e PrevenzioneCorruzione 3 – Privacy 4 – Comunicazione, Brand Management e CustomerCare 5 – InternalAuditing 6 - Societario 11 - Approvvigionamenti	Presidente	Ricettazione Riciclaggio e Autoriciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti	Ottimo	Basso
156	Reati in materia di Riciclaggio e Autoriciclaggio, ecc.	rimborso titoli di viaggio e abbonamenti, attività di sponsorizzazione sui titoli	4 – Comunicazione, Brand Management e CustomerCare 25 – Vendite	Presidente	Riciclaggio e Autoriciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Sponsorizzazioni" - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"	Ottimo	Basso
157	Reati in materia di Riciclaggio e Autoriciclaggio, ecc.	Investimenti	8 – Finanza	Presidente	Ricettazione Riciclaggio e Autoriciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: gestione degli incassi e della cassa contante" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"	Ottimo	Basso
158	Reati in materia di Riciclaggio e Autoriciclaggio, ecc.	Sponsorizzazioni	4 – Comunicazione, Brand Management e CustomerCare	Presidente	Riciclaggio e Autoriciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Sponsorizzazioni" - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"	Ottimo	Basso
159	Reati informatici	Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici / Formazione od utilizzo di documento informatico	17 – Gestione Patrimonio 18 – Manutenzione Impianti e Infrastrutture 19 –Servizi Generali, Vigilanza e Pulizie 20 - Information Technology	Servizio Asset, Facility e Energy Management	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità Falsità in documenti informatici	3	4	4.3	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza informatica" - Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e di internet - Policy di backup	Ottimo	Medio



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
Allegato 4  
Mappatura dei Rischi

N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
160	Reati informatici	Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici / Formazione od utilizzo di documento informatico	12 – Gestione Sistemi Integrati 13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale 14 – Sviluppo Organizzativo 15 – Gestione del Personale 20 - Information Technology	Direzione Risorse Umane	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità Falsità in documenti informatici	3	4	4,3	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza informatica" - Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e di internet - Policy di backup	Buono	Alto
161	Reati informatici	Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici / Formazione od utilizzo di documento informatico	20 - Information Technology 25 – Vendite	Servizio Information Technology e Canali di Vendita	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità Falsità in documenti informatici	1	4	4,1	Alto	- Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza informatica" - Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e di internet - Policy di backup	Buono	Medio



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
Allegato 4  
Mappatura dei Rischi

N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
162	Reati informatici	Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici e formazione od utilizzo di documento informatico	11 - Approvvigionamenti 10 - Legale e Contenzioso 20 - Information Technology	Servizio Legale ed Approvvigionamenti	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità Falsità in documenti informatici	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza informatica" - Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e di internet - Policy di backup	Ottimo	Basso
163	Reati informatici	Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici / Formazione od utilizzo di documento informatico	7 - Amministrazione 8 - Finanza 9 - Controllo di Gestione 20 - Information Technology	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità Falsità in documenti informatici	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza informatica" - Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e di internet - Policy di backup	Buono	Medio



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
Allegato 4  
Mappatura dei Rischi

N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
164	Reati informatici	Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici / Formazione od utilizzo di documento informatico	20 - Information Technology	Direttore Generale	<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</p> <p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici</p> <p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</p> <p>Falsità in documenti informatici</p>	4	4	4.4	Molto alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo integrato "Sicurezza informatica"</li> <li>- Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e di internet</li> <li>- Policy di backup</li> </ul>	Ottimo	Medio
165	Reati informatici	Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici / Formazione od utilizzo di documento informatico	20 - Information Technology 22 - Manutenzione Flotta 23 - Esercizio 24 - Gestione Logistica Industriale	Direzione Operativa	<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</p> <p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici</p> <p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</p> <p>Falsità in documenti informatici</p>	4	4	4.4	Molto alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo integrato "Sicurezza informatica"</li> <li>- Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e di internet</li> <li>- Policy di backup</li> </ul>	Ottimo	Medio



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
Allegato 4  
Mappatura dei Rischi

N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
166	Reati informatici	Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici / Formazione od utilizzo di documento informatico	1 – Risk Management e Assicurazioni 2 – Trasparenza e PrevenzioneCorruzione 3 – Privacy 4 – Comunicazione, Brand Management e CustomerCare 5 – InternalAuditing 6 - Societario  20 - Information Technology	Presidente	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità Falsità in documenti informatici	4	4	4,4	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza informatica" - Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e di internet - Policy di backup	Ottimo	Medio
167	Reati associativi	Rapporti stabili anche con terzi (fornitori, consulenti, distributori, ecc.)	11 - Approvvigionamenti 17 – Gestione Patrimonio 18 – Manutenzione Impianti e Infrastrutture 19 –Servizi Generali, Vigilanza e Pulizie	Servizio Asset, Facility e Energy Management	Associazione per delinquere	1	4	4,1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"	Buono	Medio
168	Reati associativi	Rapporti stabili anche con terzi (fornitori, consulenti, distributori, ecc.)	11 – Approvvigionamenti 12 – Gestione Sistemi Integrati 13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale 14 – Sviluppo Organizzativo 15 – Gestione del Personale 16 – Relazioni Industriali	Direzione Risorse Umane	Associazione per delinquere	1	4	4,1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"	Buono	Medio
169	Reati associativi	Rapporti stabili anche con terzi (fornitori, consulenti, distributori, ecc.)	11 – Approvvigionamenti 20 - Information Technology 25 – Vendite	Servizio Information Technology e Canali di Vendita	Associazione per delinquere	1	4	4,1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"	Buono	Medio
170	Reati associativi	Rapporti stabili anche con terzi (fornitori, consulenti, distributori, ecc.)	10 – Legale e Contenzioso 11 – Approvvigionamenti	Servizio Legale ed Approvvigionamenti	Associazione per delinquere	4	4	4,4	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"	Ottimo	Medio
171	Reati associativi	Rapporti stabili anche con terzi (fornitori, consulenti, distributori, ecc.)	7 – Amministrazione 11 – Approvvigionamenti	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Associazione per delinquere	1	4	4,1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"	Ottimo	Basso



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
 Allegato 4  
 Mappatura dei Rischi

N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
172	Reati associativi	Rapporti stabili anche con terzi (fornitori, consulenti, distributori, ecc.)	11 – Approvvigionamenti	Consiglio di Amministrazione	Associazione per delinquere	1	4	4,1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"	Buono	Medio
173	Reati associativi	Rapporti stabili anche con terzi (fornitori, consulenti, distributori, ecc.)	11 – Approvvigionamenti	Direttore Generale	Associazione per delinquere	1	4	4,1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"	Buono	Medio
174	Reati associativi	Rapporti stabili anche con terzi (fornitori, consulenti, distributori, ecc.)	11 – Approvvigionamenti 22 – Manutenzione Flotta 23 – Esercizio 24 – Gestione Logistica Industriale	Direzione Operativa	Associazione per delinquere	1	4	4,1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"	Buono	Medio
175	Reati associativi	Rapporti stabili anche con terzi (fornitori, consulenti, distributori, ecc.)	11 – Approvvigionamenti	Organismo di Vigilanza	Associazione per delinquere	1	4	4,1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Regolamento per il funzionamento dell'OdV	Buono	Medio
176	Reati associativi	Rapporti stabili anche con terzi (fornitori, consulenti, distributori, ecc.)	11 – Approvvigionamenti	Presidente	Associazione per delinquere	1	4	4,1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"	Buono	Medio



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
Allegato 4  
Mappatura dei Rischi

N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
177	Reati ambientali	Richiesta/rinnovo delle autorizzazioni per lo scarico di acque reflue industriali	13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale 17 – Gestione Patrimonio 18 – Manutenzione Impianti e Infrastrutture	Servizio Asset, Facility e Energy Management	Inquinamento ambientale; Disastro ambientale; Delitti colposi contro l'ambiente; Art. 137 co. 2 D.lgs. 152/2006	4	4	4.4	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione adempimenti ambientali" - Procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza"	Ottimo	Medio
178	Reati ambientali	Verifica sul rispetto delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni dei valori fissati dalla legge o da altre Autorità competenti	13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale 17 – Gestione Patrimonio 18 – Manutenzione Impianti e Infrastrutture	Servizio Asset, Facility e Energy Management	Inquinamento ambientale; Disastro ambientale; Delitti colposi contro l'ambiente; Art. 137 co. 3 e 5 D.lgs. 152/2006	4	4	4.4	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione adempimenti ambientali" - Procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza"	Ottimo	Medio
179	Reati ambientali	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque sotterranee attraverso, ad esempio, lo sversamento accidentale di sostanze pericolose (es. Sversamento accidentale di oli o gasolio)	13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale 17 – Gestione Patrimonio 18 – Manutenzione Impianti e Infrastrutture	Servizio Asset, Facility e Energy Management	Inquinamento ambientale; Disastro ambientale; Delitti colposi contro l'ambiente; Art. 257 co. 1 e 2 D.lgs. 152/2006	4	4	4.4	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione adempimenti ambientali" - Procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza"	Ottimo	Medio
180	Reati ambientali	Richiesta/gestione delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera	13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale 17 – Gestione Patrimonio 18 – Manutenzione Impianti e Infrastrutture	Servizio Asset, Facility e Energy Management	Inquinamento ambientale; Disastro ambientale; Delitti colposi contro l'ambiente; art. 279 co. 2 e 5 D.lgs. 152/2006	4	4	4.4	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione adempimenti ambientali" - Procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza"	Ottimo	Medio



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
Allegato 4  
Mappatura dei Rischi

N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
181	Reati ambientali	Gestione dei rifiuti prodotti dalla Società/ selezione delle ditte incaricate della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti	13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale 22 – Manutenzione Flotta	Servizio Asset, Facility e Energy Management	Inquinamento ambientale; Disastro ambientale; Delitti colposi contro l'ambiente; art. 256, co. 1, 3, 5 e 260, co. 1, Dlgs. 152/2006	4	4	4.4	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione adempimenti ambientali" - Procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza"	Ottimo	Medio
182	Reati ambientali	Gestione delle procedure previste per la tracciabilità di rifiuti	13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale 22 – Manutenzione Flotta	Servizio Asset, Facility e Energy Management	art. 260 bis, commi 6, 7, 8, Dlgs. 152/2006	4	3	3.4	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione adempimenti ambientali" - Procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza"	Ottimo	Medio
183	Reati ambientali	Gestione dei dati relativi alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti	13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale 22 – Manutenzione Flotta	Servizio Asset, Facility e Energy Management	Inquinamento ambientale; Disastro ambientale; Delitti colposi contro l'ambiente; art. 258, co. 4, Dlgs. 152/2006	4	4	4.4	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione adempimenti ambientali" - Procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza"	Ottimo	Medio
184	Reati ambientali	Verifica sul rispetto delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni dei valori fissati dalla legge o da altre Autorità competenti	13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale 22 – Manutenzione Flotta	Direzione Operativa	Inquinamento ambientale; Disastro ambientale; Delitti colposi contro l'ambiente; Art. 137 co. 3 e 5 D.lgs. 152/2006	4	4	4.4	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione adempimenti ambientali" - Procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza"	Ottimo	Medio





MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
Allegato 4  
Mappatura dei Rischi

N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
185	Reati ambientali	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque sotterranee attraverso, ad esempio, lo sversamento accidentale di sostanze pericolose (es. Sversamento accidentale di olii o gasolio	13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale 22 – Manutenzione Flotta	Direzione Operativa	Inquinamento ambientale; Disastro ambientale; Delitti colposi contro l'ambiente; Art. 257 co. 1 e 2 D.Lgs. 152/2006	4	4	4.4	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione adempimenti ambientali" - Procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza"	Ottimo	Medio
186	Reati ambientali	Richiesta/gestione delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera per le parti di propria competenza	13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale 22 – Manutenzione Flotta	Direzione Operativa	Inquinamento ambientale; Disastro ambientale; Delitti colposi contro l'ambiente; art. 279 co. 2 e 5 D.Lgs. 152/2006	4	4	4.4	Molto alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione adempimenti ambientali" - Procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza"	Ottimo	Medio
187	Reati Tributari	Gestione degli adempimenti sottesi alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali	7 – Amministrazione	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Occultamento o distruzione di documenti contabili Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte in via ulteriore, ai sensi del D.Lgs. 75/2020, "se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro"; Dichiarazione infedele; Omessa dichiarazione; Indebita compensazione.	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: rimborsi spese e spese di rappresentanza" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - Procedure della Direzione Amm.ne Finanza e Controllo - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Procedura per il conferimento degli incarichi esterni - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti	Buono	Medio



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
 Allegato 4  
 Mappatura dei Rischi

N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
188	Reati Tributari	Predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali	7 – Amministrazione	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Occultamento o distruzione di documenti contabili Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte in via ulteriore, ai sensi del D.Lgs. 75/2020, "se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro": Dichiarazione infedele; Omessa dichiarazione; Indebita compensazione.	1	4	4.1	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: rimborsi spese e spese di rappresentanza"</li> <li>- Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"</li> <li>- Procedure della Direzione Amm.ne Finanza e Controllo</li> <li>- Protocollo "Acquisto di beni e servizi"</li> <li>- Procedura per il conferimento degli incarichi esterni</li> <li>- Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti</li> </ul>	Ottimo	Basso
189	Reati Tributari	Predisposizione dei modelli per il versamento delle imposte	7 – Amministrazione	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Occultamento o distruzione di documenti contabili Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte in via ulteriore, ai sensi del D.Lgs. 75/2020, "se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro": Dichiarazione infedele; Omessa dichiarazione; Indebita compensazione.	1	4	4.1	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: rimborsi spese e spese di rappresentanza"</li> <li>- Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"</li> <li>- Procedure della Direzione Amm.ne Finanza e Controllo</li> <li>- Protocollo "Acquisto di beni e servizi"</li> <li>- Procedura per il conferimento degli incarichi esterni</li> <li>- Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti</li> </ul>	Ottimo	Basso
190	Reati Tributari	Archiviazione e conservazione dei documenti rilevanti	7 – Amministrazione	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Occultamento o distruzione di documenti contabili Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte in via ulteriore, ai sensi del D.Lgs. 75/2020, "se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro": Dichiarazione infedele; Omessa dichiarazione; Indebita compensazione.	1	4	4.1	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: rimborsi spese e spese di rappresentanza"</li> <li>- Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"</li> <li>- Procedure della Direzione Amm.ne Finanza e Controllo</li> <li>- Protocollo "Acquisto di beni e servizi"</li> <li>- Procedura per il conferimento degli incarichi esterni</li> <li>- Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti</li> </ul>	Ottimo	Basso



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
Allegato 4  
Mappatura dei Rischi

N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
191	Reati Tributari	Monitoraggio delle pendenze tributarie e dei versamenti tributari	7 – Amministrazione	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Occultamento o distruzione di documenti contabili Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte in via ulteriore, ai sensi del D.Lgs. 75/2020, "se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro": Dichiarazione infedele; Omessa dichiarazione; Indebita compensazione.	1	4	4.1	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: rimborsi spese e spese di rappresentanza" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - Procedure della Direzione Amm.ne Finanza e Controllo - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Procedura per il conferimento degli incarichi esterni - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti	Ottimo	Basso
192	Attività strumentali	Acquisizione di beni, servizi e consulenze	11 - Approvvigionamenti 17 – Gestione Patrimonio 18 – Manutenzione Impianti e Infrastrutture 19 –Servizi Generali, Vigilanza e Pulizie	Servizio Asset, Facility e Energy Management	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	3	2	2.3	Medio	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti	Ottimo	Basso
193	Attività strumentali	Acquisizione di beni, servizi e consulenze	11 – Approvvigionamenti 12 – Gestione Sistemi Integrati 13 – Tutela Sicurezza e Salute dei lavoratori e Sicurezza Ambientale 14 – Sviluppo Organizzativo 15 – Gestione del Personale	Direzione Risorse Umane	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	1	2	2.1	Basso	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti	Ottimo	Basso
194	Attività strumentali	Assunzione, gestione del personale, relazioni industriali	14 – Sviluppo Organizzativo 15 – Gestione del Personale 16 – Relazioni Industriali	Direzione Risorse Umane	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	1	2	2.1	Basso	- Codice Etico - Protocollo "Assunzione e gestione del personale" - Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera	Ottimo	Basso
195	Attività strumentali	Benefit, bonus ed incentivi	14 - Sviluppo organizzativo	Direzione Risorse Umane	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	1	2	2.1	Basso	- Codice Etico - Protocollo "Assunzione e gestione del personale" - Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera	Ottimo	Basso
196	Attività strumentali	Esercizio strumentale del potere sanzionatorio	15 - Gestione del Personale	Direzione Risorse Umane	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	2	2	2.2	Basso	- Codice Etico - CCNL (R.D. 148/31) - Statuto dei lavoratori	Ottimo	Basso



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
Allegato 4  
Mappatura dei Rischi

N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
197	Attività strumentali	Acquisizione di beni, servizi e consulenze	11 – Approvvigionamenti 20 - Information Technology 25 – Vendite	Servizio Information Technology e Canali di Vendita	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	1	2	2.1	Basso	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza) - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti	Buono	Basso
198	Attività strumentali	Gestione sconti e verifica requisiti per l'agevolazione tariffaria (es. per gli abbonamenti e il riconoscimento della tariffazione agevolata)	25 - Vendite	Servizio Information Technology e Canali di Vendita	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità False comunicazioni sociali Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	1	2	2.1	Basso	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - Listino tariffario per vendita spazi pubblicitari	Buono	Basso
199	Attività strumentali	Acquisizione di beni, servizi e consulenze	10 – Legale e Contenzioso 11 – Approvvigionamenti	Servizio Legale ed Approvvigionamenti	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	4	2	2.4	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti	Ottimo	Basso
200	Attività strumentali	Acquisizione di beni, servizi e consulenze	7 – Amministrazione 11 – Approvvigionamenti	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	1	2	2.1	Basso	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti	Ottimo	Basso
201	Attività strumentali	Gestione di flussi monetari e finanziari	8 - Finanza	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	1	2	2.1	Basso	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - Procedure della Direzione Amm.ne Finanza e Controllo	Buono	Basso
202	Attività strumentali	Rimborsi spese e spese di rappresentanza	7 – Amministrazione 9 – Controllo di Gestione 15 – Gestione del Personale	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	1	2	2.1	Basso	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: rimborsi spese e spese di rappresentanza" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - Procedure della Direzione Amm.ne Finanza e Controllo	Buono	Basso
203	Attività strumentali	Rimborsi spese e spese di rappresentanza	15 – Gestione del Personale	Consiglio di Amministrazione	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	3	2	2.3	Medio	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: rimborsi spese e spese di rappresentanza" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"	Ottimo	Basso
204	Attività strumentali	Regali, omaggi altre utilità	15 – Gestione del Personale	Consiglio di Amministrazione	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	1	2	2.1	Basso	- Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Omaggi e donazioni"	Ottimo	Basso



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
Allegato 4  
Mappatura dei Rischi

N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
205	Attività strumentali	Benefit, bonus ed incentivi	14 - Sviluppo organizzativo	Consiglio di Amministrazione	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	4	2	2.4	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Assunzione e gestione del personale" - Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera	Ottimo	Basso
206	Attività strumentali	Esercizio strumentale del potere sanzionatorio	15 - Gestione del Personale	Consiglio di Amministrazione	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	3	2	2.3	Medio	- Codice Etico - CCNL (R.D. 148/31) - Statuto dei lavoratori	Ottimo	Basso
207	Attività strumentali	Erogazioni liberali, contributi in denaro e donazioni	6 - Societario	Consiglio di Amministrazione	Corruzione e Istigazione alla corruzione	3	2	2.3	Medio	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Omaggi e donazioni"	Ottimo	Basso
208	Attività strumentali	Acquisizione di beni, servizi e consulenze	11 - Approvvigionamenti	Direttore Generale	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	3	2	2.3	Medio	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti	Ottimo	Basso
209	Attività strumentali	Gestione di flussi monetari e finanziari	8 - Finanza	Direttore Generale	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	3	2	2.3	Medio	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"	Buono	Basso
210	Attività strumentali	Rimborsi spese e spese di rappresentanza	15 - Gestione del Personale	Direttore Generale	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	3	2	2.3	Medio	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: rimborsi spese e spese di rappresentanza" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"	Ottimo	Basso
211	Attività strumentali	Selezione, assunzione e gestione del personale	14 - Sviluppo Organizzativo 15 - Gestione del Personale	Direttore Generale	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	4	2	2.4	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Assunzione e gestione del personale" - Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera	Ottimo	Basso
212	Attività strumentali	Regali, omaggi altre utilità	15 - Gestione del Personale	Direttore Generale	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	1	2	2.1	Basso	- Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Omaggi e donazioni"	Ottimo	Basso



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
Allegato 4  
Mappatura dei Rischi

N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
213	Attività strumentali	Benefit, bonus ed incentivi	14 - Sviluppo organizzativo	Direttore Generale	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	4	2	2.4	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Assunzione e gestione del personale" - Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera	Ottimo	Basso
214	Attività strumentali	Gestione del magazzino (es. pezzi di ricambio, tolti d'opera, ecc.)	18 - Manutenzione Impianti e Infrastrutture 22 - Manutenzione Flotta	Direttore Generale	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	3	2	2.3	Medio	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - PG06 "Gestione attività del magazzino centrale"	Buono	Basso
215	Attività strumentali	Esercizio strumentale del potere sanzionatorio	15 - Gestione del Personale	Direttore Generale	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	3	2	2.3	Medio	- Codice Etico - CCNL (R.D. 148/31) - Statuto dei lavoratori	Ottimo	Basso
216	Attività strumentali	Erogazioni liberali, contributi in denaro e donazioni	6 - Societario	Direttore Generale	Corruzione e Istigazione alla corruzione	3	2	2.3	Medio	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Omaggi e donazioni"	Ottimo	Basso
217	Attività strumentali	Acquisizione di beni, servizi e consulenze	11 - Approvvigionamenti 22 - Manutenzione Flotta 23 - Esercizio 24 - Gestione Logistica Industriale	Direzione Operativa	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	3	2	2.3	Medio	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti	Ottimo	Basso
218	Attività strumentali	Selezione, assunzione e gestione del personale	14 - Sviluppo Organizzativo 15 - Gestione del Personale 22 - Manutenzione Flotta 23 - Esercizio	Direzione Operativa	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	3	2	2.3	Medio	- Codice Etico - Protocollo "Assunzione e gestione del personale" - Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera	Ottimo	Basso
219	Attività strumentali	Gestione del magazzino (es. pezzi di ricambio, tolti d'opera, ecc.)	22 - Manutenzione Flotta 24 - Gestione Logistica Industriale	Direzione Operativa	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	3	2	2.3	Medio	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - PG06 "Gestione attività del magazzino centrale"	Buono	Basso
220	Attività strumentali	Acquisizione di beni, servizi e consulenze	Assicurazioni 2 - Trasparenza e Prevenzione/Corruzione 3 - Privacy 4 - Comunicazione, Brand Management e CustomerCare 5 - InternalAuditing 6 - Societario 11 - Approvvigionamenti	Presidente	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	3	2	2.3	Medio	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti	Ottimo	Basso



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
Allegato 4  
Mappatura dei Rischi

N. Riga	Ambito	Attività a rischio	Processo	Struttura	Reato	Probabilità	Impatto Inerente	I'P	Rischio Inerente	Controlli	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo
221	Attività strumentali	Gestione di flussi monetari e finanziari	8 - Finanza	Presidente	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	1	2	2.1	Basso	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"	Ottimo	Basso
222	Attività strumentali	Rimborsi spese e spese di rappresentanza	15 – Gestione del Personale	Presidente	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	3	2	2.3	Medio	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: rimborsi spese e spese di rappresentanza" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"	Ottimo	Basso
223	Attività strumentali	Selezione, assunzione e gestione del personale e delle relazioni industriali	14 – Sviluppo Organizzativo 15 – Gestione del Personale 16 – Relazioni Industriali	Presidente	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	4	2	2.4	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Assunzione e gestione del personale" - Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera	Ottimo	Basso
224	Attività strumentali	Regali, omaggi altre utilità	4 – Comunicazione, Brand Management e CustomerCare 15 – Gestione del Personale	Presidente	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	1	2	2.1	Basso	- Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Omaggi e donazioni"	Buono	Basso
225	Attività strumentali	Benefit, bonus ed incentivi	14 - Sviluppo organizzativo	Presidente	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	4	2	2.4	Alto	- Codice Etico - Protocollo "Assunzione e gestione del personale" - Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera	Ottimo	Basso
226	Attività strumentali	Gestione sconti (es. attività legate alla vendita di spazi pubblicitari sugli autobus)	4 – Comunicazione, Brand Management e CustomerCare	Presidente	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	2	2	2.2	Basso	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - Listino tariffario per vendita spazi pubblicitari	Ottimo	Basso
227	Attività strumentali	Esercizio strumentale del potere sanzionatorio	15 - Gestione del Personale	Presidente	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali	3	2	2.3	Medio	- Codice Etico - CCNL (R.D. 148/31) - Statuto dei lavoratori	Ottimo	Basso
228	Attività strumentali	Erogazioni liberali, contributi in denaro e donazioni	4 – Comunicazione, Brand Management e CustomerCare 6 - Societario	Presidente	Corruzione e Istigazione alla corruzione	3	2	2.3	Medio	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Omaggi e donazioni"	Ottimo	Basso



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**  
**Allegato 5**

**PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI**





**INDICE**

<i>PREMESSA</i> .....	3
<i>PROTOCOLLO REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON I TERZI</i> .....	4
<i>PROTOCOLLO GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA P.A.</i> .....	7
<i>PROTOCOLLO GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI</i> .....	12
<i>PROTOCOLLO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</i> .....	16
<i>PROTOCOLLO OMAGGI E DONAZIONI</i> .....	20
<i>PROTOCOLLO ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</i> .....	22
<i>PROTOCOLLO SPONSORIZZAZIONI</i> .....	27
<i>PROTOCOLLO GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE, I RESPONSABILI DELLA REVISIONE LEGALE ED I SOCI</i> .....	29
<i>PROTOCOLLO INTEGRATO SICUREZZA, SALUTE ED IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO</i> .....	31
<i>PROTOCOLLO INTEGRATO SICUREZZA INFORMATICA</i> .....	40
<i>PROTOCOLLO GESTIONE ADEMPIMENTI AMBIENTALI</i> .....	47



**PREMESSA**

I presenti protocolli che perseguono lo scopo di disciplinare le attività astrattamente esposte ad un rischio – reato rilevante ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 231/2001, devono essere letti congiuntamente alle prescrizioni del Codice Etico e alle regole operative compendiate nelle procedure aziendali. La violazione delle regole contenute nei seguenti protocolli può determinare, a seconda della gravità del comportamento, l'applicazione di una sanzione prevista dal Sistema Sanzionatorio.



## **PROTOCOLLO REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON I TERZI**

### **Ambito e scopo di applicazione**

Il seguente protocollo è finalizzato a regolamentare la gestione dei rapporti con soggetti terzi ai fini della prevenzione dei reati di corruzione attiva, concussione e corruzione tra privati.

Scopo del presente protocollo è, quello di:

- sensibilizzare i soggetti che hanno rapporti con i terzi al rispetto delle norme comportamentali che la Società si è imposta;
- predisporre un sistema di report periodici;
- creare un sistema di archiviazione della documentazione rilevante, al fine di assicurare la tracciabilità dell'attività svolta.

### **Regole generali**

1. Il personale deve svolgere i propri compiti nel rispetto della legge, delle policy/procedure interne, del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 231/01, perseguendo l'interesse aziendale senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Devono essere rispettati i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, equità e ragionevolezza; si deve sempre operare in posizione di indipendenza ed imparzialità, astenendosi in caso di conflitto d'interesse.
3. Nei rapporti con i terzi deve essere assicurata la piena parità di trattamento in qualsiasi condizione, astenendosi dal compimento di azioni che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali, politiche o sindacali, appartenenza ad una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale.
4. Possono essere riconosciuti a terzi omaggi o altre utilità solo ove rientrino nel contesto di atti di cortesia. Devono comunque escludersi regalie finalizzate a compromettere



l'imparzialità del beneficiario e/o a creare un obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo illecito.

5. Nell'ipotesi di invito ad eventi organizzati dalla società e/o sponsorizzati dalla stessa è consentito sostenere per gli ospiti le spese di viaggio, vitto ed alloggio per il tempo strettamente necessario alla partecipazione all'evento.
6. Nei rapporti con i terzi non deve essere sfruttata, né menzionata la posizione ricoperta all'interno della Società per ottenere utilità non spettanti.
7. Il personale deve astenersi dall'assumere qualsiasi comportamento che possa nuocere all'immagine della Società.
8. È vietato divulgare o usare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio. Le informazioni ai giornalisti possono essere rilasciate soltanto dal Responsabile dell'Ufficio Stampa.
9. È vietato chiedere o sollecitare, per se o per altri, o accettare regalie o altre utilità qualora costituiscano corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio. È comunque vietato chiedere, per se o per altri, o accettare regalie o altre utilità da soggetti che possono trarre benefici da decisioni o attività inerenti la funzione ricoperta.
10. Salvo quanto disposto nei punti precedenti, è possibile, in talune circostanze, accettare regalie o altre utilità, purché questi siano di "modico valore".
11. Il ricevere regalie o le altre utilità di "modico valore", di cui al punto precedente, deve costituire comunque un fatto episodico giustificato esclusivamente da circostanze d'uso e costume (festività, ricorrenze, etc.). Le regalie o le utilità di "modico valore" così ricevuti dovranno in ogni caso essere immediatamente dichiarati al proprio responsabile.
12. Ai fini del presente protocollo per regalie o altre utilità di "modico valore" si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, ad euro 100. In ogni caso i regali e le altre utilità, di "modico valore", ricevute nelle circostanze indicate al punto precedente, non devono in nessun modo essere sollecitate e non devono rappresentare, per quantità e qualità, una forma di profitto o di retribuzione alternativa.



13. Le regalie e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti ai sensi del presente protocollo devono essere immediatamente restituiti a cura dello stesso dipendente cui siano pervenute.
14. È doveroso rispettare le misure necessarie alla prevenzione di illeciti. In particolare, devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ex art. 6 d.lgs. n. 231/01. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge, occorre segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di illecito di cui si sia venuti a conoscenza.
15. Deve essere assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza attraverso la tracciabilità dei processi decisionali.

#### **Flussi all'Organismo di Vigilanza**

Deve essere comunicato all'OdV nelle modalità e nei tempi stabiliti:

- eventuale situazione di conflitto d'interesse
- elenco delle regalie o altre utilità elargite e/o ricevute;
- report degli audit svolti in materia contenente eventuali anomalie/criticità riscontrate;

#### **Conservazione della documentazione**

La documentazione relativa al presente Protocollo deve essere appositamente conservata a cure dei Responsabili interessati

#### **Sistema Sanzionatorio**

L'inosservanza dei principi contenuti nel presente protocollo ovvero delle procedure emanate in materia comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema sanzionatorio aziendale adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste. Pertanto, quest'ultimo deve leggersi in combinato disposto con le indicazioni contenute nel presente allegato, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali la cui violazione da luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare.



## **PROTOCOLLO GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA P.A.**

### **Ambito e scopo di applicazione**

Il seguente protocollo è finalizzato a regolamentare la gestione dei rapporti con soggetti pubblici connessi alle seguenti attività:

- adempimenti presso le P.A., strumentali all'esercizio dell'attività della Società
- rapporti con la PA in fase di esecuzione del contratto di servizio
- verifiche ed ispezioni da parte di soggetti pubblici
- contenzioso penale, civile o amministrativo

Scopo del presente protocollo è, quello di:

- individuare ruoli e responsabilità dei soggetti autorizzati a definire i rapporti con gli Enti Pubblici competenti;
- sensibilizzare i soggetti che hanno rapporti con la P.A. al rispetto delle norme comportamentali che la Società si è imposta;
- predisporre un sistema di report periodici;
- creare un sistema di archiviazione della documentazione rilevante, al fine di assicurare la tracciabilità dell'attività svolta.

### **Regole generali**

1. E' necessario identificare i soggetti interni alla Società che possono avere contatti con la Pubblica Amministrazione (di seguito P.A.) fornendo la documentazione e le informazioni e richieste. Più dettagliatamente:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato (ove presente)
- Direttore Generale (ove presente)
- Direttore Amministrativo
- Direttore Risorse Umane
- Direttore Operativo



- Responsabili Direttrici
  - Responsabile del Servizio Asset, Facility e Energy Management
  - Responsabile del Servizio Legale e Approvvigionamenti
  - Responsabile Servizio Information Technology e Canali di Vendita
  - RQAS (Rappresentante della Direzione per la Qualità, Ambiente e Sicurezza)
  - RSPP
  - RUP
2. Per tutte le attività indicate nella “Mappatura delle attività a rischio” i soggetti identificati devono gestire i rapporti con la P.A.:
- rispettando le norme comportamentali dettate dal Codice Etico adottato dalla Società;
  - evitando di offrire, concedere o promettere qualsiasi forma di agevolazione (ad es. assunzione di persone segnalate dal Pubblico Ufficiale e/o Incaricato di pubblico servizio, ecc.) al fine di indurre questi ultimi al compimento di qualsiasi atto contrario o conforme ai doveri di ufficio;
  - fornendo alla stessa informazioni veritiere e corrette
  - verificando la correttezza e veridicità delle informazioni contenute nei documenti inviati alla P.A. da parte dei responsabili delle funzioni interessate e, ove possibile, dagli stessi siglati.
3. Il soggetto incaricato per competenza ad avere rapporti con la P.A. deve comunicare tempestivamente al Presidente/Amministratore Delegato/Direttore Generale ed all’Organismo di Vigilanza l’avvio di qualsiasi procedura ispettiva/verifica/accertamento e qualsiasi criticità e/o anomalia riscontrata nel corso del rapporto con la P.A. stessa.
4. Il soggetto che gestisce il rapporto con la P.A., deve documentare l’attività svolta mantenendo traccia delle informazioni o dei documenti forniti, anche attraverso l’indicazione degli ulteriori soggetti che hanno eventualmente intrattenuto rapporti con l’ente pubblico coinvolto.



**Gestione dei rapporti con soggetti pubblici inerenti l'acquisizione e la gestione di contributi, finanziamenti, sovvenzioni, ecc.**

1. Si prevede:

- l'analisi della normativa di riferimento ed uno studio della fattibilità giuridica dell'eventuale richiesta di finanziamento;
- l'immediata comunicazione al Presidente/Amministratore Delegato/Direttore Generale ove emergano criticità nelle attività di richiesta e gestione dei finanziamenti pubblici;
- che l'indicazione di dati, informazioni e documenti inoltrati alla P.A. in sede di richiesta e di gestione del finanziamento devono essere veritiere e corrette;
- una specifica attività di controllo sulla documentazione da presentare alla P.A. da parte del superiore gerarchico della struttura di competenza;
- la siglatura dell'avvenuto controllo della documentazione di cui sopra da parte del superiore gerarchico;
- la separazione funzionale fra chi gestisce le attività realizzative e chi gestisce la documentazione di avanzamento;
- di astenersi dall'influenzare in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente l'esito di procedure di assegnazione di finanziamenti e tutte le attività della P.A. ad esse connesse.
- la periodica comunicazione al Presidente/Amministratore Delegato/Direttore Generale da parte della persona autorizzata alla gestione del rapporto (di richiesta e/o gestione) avente ad oggetto l'informativa sull'attività svolta e l'indicazione di tutti i soggetti che hanno partecipato o presenziato alle suddette attività e sullo stato ed il numero dei finanziamenti in corso.

**Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici in fase di esecuzione del contratto di servizio**

1. Si prevede:





- il divieto di fornire informazioni false o incomplete nella documentazione consegnata al cliente relativa al servizio svolto
- il divieto di realizzare attività, sotto qualsiasi forma, che abbiano come effetto l'illecito condizionamento del cliente in ordine alla modifica del piano di erogazione del servizio
- l'immediata comunicazione al Presidente/Amministratore Delegato/Direttore Generale di qualsiasi contestazione/controversia relativa all'esecuzione del contratto di servizio

**Gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria in sede di contenzioso giudiziario o stragiudiziario**

1. Si prevede:
  - l'immediata comunicazione al Presidente/Amministratore Delegato/Direttore Generale dell'inizio di qualsiasi procedimento penale/civile/amministrativo che vede coinvolta la società;
  - la nomina del legale esterno di fiducia a cura del Presidente/Amministratore Delegato/Direttore Generale;
  - il divieto di influenzare in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, l'Autorità giudiziaria o suoi ausiliari nell'ambito del contenzioso giudiziale che coinvolga la società e/o i suoi dipendenti nell'esercizio delle attività aziendali.
2. I documenti aziendali utili ai fini della difesa in giudizio o per la testimonianza dovranno essere rilasciati soltanto su richiesta formale e motivata dell'interessato, previa verifica della coerenza dei documenti richiesti con le esigenze di difesa o di testimonianza.
3. La Società può indicare quale testimone nell'ambito di un processo civile, penale o amministrativo che la riguardi, soltanto colui il quale per ragioni del ruolo ricoperto o dell'attività svolta conosca i fatti di causa, fatte salve ipotesi particolari (testimone irreperibile, infermo, ecc.) rispetto alle quali dovrà essere rilasciata specifica motivazione.
4. Tutte le attività svolte devono essere adeguatamente documentate e la documentazione fornita all'interessato deve essere conservata in apposito archivio gestito dal Responsabile all'uopo incaricato unitamente alla richiesta dell'interessato, con divieto di



cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati in modo che sia garantita la tracciabilità/verificabilità ex post dell'attività svolta.

5. L'attività di consegna deve essere oggetto di verbalizzazione.
6. La Società garantisce la segretezza e il diritto alla privacy del soggetto coinvolto.

#### **Flussi all'Organismo di Vigilanza**

La comunicazione periodica all' ODV nelle modalità e nei tempi da questo stabiliti di:

- verifiche ed ispezioni
- richieste di finanziamenti pubblici
- procedimenti giudiziari
- transazioni
- richieste, segnalazioni e/o anomalie emerse in fase di esecuzione del contratto di servizio
- ogni eventuale criticità emersa nel corso di attività e/o rapporti con la pubblica amministrazione (adempimenti, richiesta e/o rinnovo autorizzazioni ecc.)

#### **Conservazione della documentazione**

La documentazione relativa al presente Protocollo deve essere appositamente conservata a cure dei Responsabili interessati.

#### **Sistema Sanzionatorio**

L'inosservanza dei principi contenuti nel presente protocollo ovvero delle procedure emanate in materia comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema sanzionatorio aziendale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste. Pertanto, quest'ultimo deve leggersi in combinato disposto con le indicazioni contenute nel presente allegato, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali la cui violazione da luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare.



## **PROTOCOLLO GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI**

### **Ambito e scopo di applicazione**

Il seguente protocollo, salvo quanto previsto dal par. 5 del Modello Organizzativo in tema di gestione dei flussi finanziari, che deve intendersi integralmente richiamato, è finalizzato a regolamentare le seguenti attività:

- Rimborsi spese;
- Spese di rappresentanza;
- Gestione degli incassi e della cassa contante;
- Rapporti con il Collegio sindacale.

Scopo del presente Protocollo è, altresì, quello di individuare i soggetti coinvolti nei singoli processi descritti e le modalità di tracciabilità e conservazione della documentazione.

### **Rimborsi spese ed erogazione di acconti sulla retribuzione**

1. Sono rimborsabili ai dipendenti solamente le spese che la Società abbia preventivamente indicato, purché siano ragionevoli, appropriate e comunque sostenute nello svolgimento di attività per conto della Società.
2. La richiesta del rimborso spese deve essere firmata dal Responsabile della funzione aziendale di appartenenza che verifica la congruità e la coerenza della spesa effettuata.
3. Nella nota spese devono essere inseriti tutti giustificativi cartacei a supporto delle spese sostenute.
4. I dipendenti sono responsabili della completezza e dell'accuratezza della nota spese presentata.



5. Non è consentito anticipare spese tramite l'utilizzo di contanti o, comunque, ciò è consentito solo in casi eccezionali debitamente motivati e per importi non superiori ad € 999,99.

#### **Spese di rappresentanza**

1. Le spese di rappresentanza possono consistere in spese per pranzi o cene di lavoro, ecc.
2. Le spese di rappresentanza devono essere fondate su concrete ed oggettive esigenze aziendali.
3. La tipologia ed il tenore delle spese di rappresentanza devono essere improntati a criteri di decoro, sobrietà, economicità, inerenza e congruità.
4. Ogni spesa deve essere adeguatamente documentata. Nel giustificativo di spesa dovranno altresì essere indicati i nominativi degli ospiti (salvo particolari esigenze di riservatezza che devono essere comunque motivate).
5. Non è consentito anticipare spese di rappresentanza tramite l'utilizzo di contanti o, comunque, ciò è consentito solo in casi eccezionali debitamente motivati e per importi non superiori ad € 999,99.

#### **Gestione degli incassi e della cassa contante**

Ai fini del presente Protocollo per "cassa contante" deve intendersi sia la manipolazione di denaro contante ad opera degli autisti e dei verificatori, sia la gestione della cassa contante presente in azienda.

1. Solo i soggetti appositamente delegati e/o dotati di procura ad hoc possono compiere operazioni bancarie o gestire la cassa contante. In particolare:
  - Il Direttore Amministrativo
  - Il Direttore Operativo
  - Responsabile Servizio Information Technology e Canali di Vendita



2. Devono essere individuate le modalità di gestione degli incassi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio/applicazione sanzioni e le relative responsabilità.
3. Devono essere individuate le modalità di integrazione della cassa, i pagamenti ammessi ed i relativi limiti di consistenza.
4. E' necessario che siano formalizzate le richieste di autorizzazione all'effettuazione dei pagamenti tramite cassa contante. I pagamenti sono in ogni caso sempre autorizzati dal Presidente/Amministratore Delegato/Direttore Generale/Direttore Amministrativo.
5. E' necessario procedere alla registrazione nella giornata dei movimenti di cassa e alla conservazione di idonea documentazione di supporto.
6. Ogni movimentazione della cassa deve essere tracciata in modo tale da consentire di individuare il soggetto che l'ha effettuata.
7. L'eventuale incasso di contante contraffatto deve essere immediatamente comunicato al superiore gerarchico, ai fini delle opportune segnalazioni alle competenti autorità.
8. La spendita o la messa in circolazione di monete o banconote contraffatte ricevute in buona fede, una volta che si abbia successivamente contezza della falsità, è assolutamente vietata.
9. I versamenti e gli incassi di contanti devono rispettare la normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di riciclaggio.
10. Deve essere tracciata e documentata tutta l'attività di gestione degli assegni bancari, circolari e non.

#### **Flussi all'Organismo di Vigilanza**

La comunicazione all'ODV nelle modalità e nei tempi da questo stabiliti di:

- eventuali criticità riscontrate da parte degli organi di controllo e aventi ad oggetto il bilancio o le altre comunicazioni sociali previste per legge.
- Eventuali anomalie riscontrate nella gestione della cassa contante;
- Elenco dei pagamenti/anticipi spese effettuati in contanti,
- Eventuali anomalie/criticità riscontrate nella gestione della contabilità.



**Conservazione della documentazione**

La documentazione relativa al presente Protocollo deve essere appositamente conservata a cure dei Responsabili interessati.

**Sistema Sanzionatorio**

L'inosservanza dei principi contenuti nel presente protocollo ovvero delle procedure emanate in materia comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema sanzionatorio aziendale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste. Pertanto, quest'ultimo deve leggersi in combinato disposto con le indicazioni contenute nel presente allegato, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali la cui violazione da luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare.



## **PROTOCOLLO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

### **Ambito e scopo di applicazione**

Il seguente protocollo, salvo quanto previsto dal par. 5.3.2 del Modello Organizzativo in tema di ciclo passivo che deve intendersi integralmente richiamato, è finalizzato a regolamentare le seguenti attività:

- acquisto di beni e servizi;
- consulenze.

Scopo del presente Protocollo è, altresì, quello di individuare i soggetti coinvolti nei singoli processi descritti e le modalità di tracciabilità e conservazione della documentazione.

Costituisce parte integrante del presente Protocollo la Procedura "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori" e il "Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza".

### **Acquisto di beni e servizi**

Salvo quanto deliberato in materia di acquisti tramite Consip:

1. Devono essere preventivamente definiti i ruoli e le responsabilità delle diverse Strutture coinvolte nella gestione degli acquisti e nella valutazione delle offerte.
2. In particolare, devono essere chiaramente definiti, nell'ottica della segregazione delle funzioni, i compiti di autorizzazione, di conclusione del contratto e di verifica dell'esatto adempimento della prestazione (es. coloro che partecipano alle Commissioni di aggiudicazione non possono aver concorso alla redazione dei capitolati tecnici né possono essere gestori del contratto).
3. Devono essere dettagliate le modalità di controllo preventivo di budget in relazione all'impegno previsto.
4. Il fornitore viene selezionato dall' Albo dei Fornitori. In caso di nuovo fornitore è necessario che quest'ultimo venga inserito in tale lista previo esperimento dei controlli necessari. Tali controlli sono esperiti anche in caso di fornitore occasionale.



5. È necessario definire, in via preventiva, le modalità di valutazione delle offerte.
6. Deve accordarsi prevalenza ai fini dell'individuazione del fornitore, all'offerta economicamente più vantaggiosa che assicuri, comunque, gli standard qualitativi preventivamente definiti in ragione della singola fornitura.
7. Le offerte sproporzionatamente basse rispetto al valore di mercato del bene/servizio devono essere valutate con estrema attenzione.
8. Nel caso in cui nel corso delle trattative commerciali sorgesse dubbio in ordine alla lecita provenienza dei beni che s'intendono acquistare, deve essere immediatamente abbandonata la trattativa.
9. La conclusione del contratto impone di procedere alla valutazione di requisiti di moralità della controparte.
10. E' necessario verificare preventivamente il Paese di residenza in cui opera la controparte.
11. È possibile intrattenere accordi commerciali solo con soggetti dotati di referenze professionali nel settore.
12. Si dovranno assumere tutte le informazioni possibili, al fine di valutarne l'affidabilità, assicurando la tracciabilità e la verificabilità delle stesse.
13. E' necessario, ove possibile ed opportuno in considerazione dell'entità dell'operazione, procedere all'identificazione della controparte negoziale al fine della verifica dell'affidabilità, dell'attendibilità professionale, anche sulla base di alcuni indici rilevanti quali ad es.:
  - eventuali precedenti penali o procedimenti preventivi a carico del Rappresentante Legale;
  - eventuali procedimenti ex D.lgs n. 231/01 a carico della Società.
14. Per la verifica di cui ai punti precedenti qualora non sia possibile acquisire documentazione d'interesse, dovrà essere richiesta alla controparte dichiarazione sostitutiva.
15. Nel corso del rapporto negoziale deve essere verificata l'attualità delle informazioni sopra





assunte, mediante aggiornamento dei dati e della documentazione acquisita, nelle modalità ritenute più idonee.

16. In particolare per i fornitori di cui al punto 12), devono essere previsti a carico della controparte, obblighi di comunicazione di variazioni nella propria composizione societaria successive alla stipulazione del contratto.
17. Nei contratti stipulati con i soggetti di cui al punto 12) devono inoltre essere inserite clausole risolutive, con pagamento di congrua penale a carico della controparte, nel caso di produzione di certificazioni/informazioni non veritiere.
18. Tutta la documentazione relativa processo di acquisto di beni e servizi deve essere debitamente e correttamente archiviata.

#### **Consulenze**

1. I contratti di consulenza devono essere stipulati solo nel caso in cui vi sia un interesse concreto ed attuale da parte della Società e non sia possibile e/o conveniente utilizzare risorse interne.
2. L'inizio della consulenza deve essere sempre preceduto dalla conclusione del relativo accordo scritto.
3. Va preventivamente verificata la congruità tra corrispettivo pagato e prestazione resa in base ai seguenti criteri:
  - tariffe praticate sul mercato per prestazioni analoghe;
  - competenze tecniche richieste;
  - tipologia e durata della consulenza;
  - specifico contenuto della prestazione consulenziale o relazione finale valutata in termini quantitativi e qualitativi.
4. E' necessario archiviare tutta la documentazione comprovante l'effettività della prestazione resa a fronte del contratto di consulenza.
5. L'accordo di consulenza concluso con un dipendente pubblico, impone la necessità di conformarsi alla disciplina prevista per i pubblici dipendenti.



6. Il Responsabile della Struttura che gestisce il contratto di consulenza, ovvero persona da questi delegata, deve compilare apposito report da inviare all'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.
7. La documentazione relativa alla presente attività deve essere appositamente e correttamente conservata.

#### **Flussi all'Organismo di Vigilanza**

La comunicazione periodica all'ODV dei seguenti flussi informativi nelle modalità e nei tempi da questo stabiliti:

- Elenco fornitori
- Modifiche elenco fornitori
- Criticità/anomalie relative ai fornitori (es. pagamento a soggetto diverso dal fornitore, eventuali coinvolgimento del fornitore in procedimenti penali per taluno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001, eventuali contestazioni relative alla fornitura, ecc)
- Elenco degli incarichi professionali e/o delle consulenze richieste.

#### **Conservazione della documentazione**

La documentazione relativa al presente Protocollo deve essere appositamente conservata a cure dei Responsabili interessati.

#### **Sistema Sanzionatorio**

L'inosservanza dei principi contenuti nel presente protocollo ovvero delle procedure emanate in materia comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema sanzionatorio aziendale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste. Pertanto, quest'ultimo deve leggersi in combinato disposto con le indicazioni contenute nel presente allegato, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali la cui violazione da luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare.



## **PROTOCOLLO OMAGGI E DONAZIONI**

### **Ambito e scopo di applicazione**

Scopo del presente Protocollo è regolamentare l'attività relativa alle donazioni di beni o denaro e al riconoscimento di omaggi/gadget

1. La donazione di beni o di denaro è consentita solo quando sussiste un significativo interesse scientifico, artistico, umanitario e/o sociale.
2. La donazione è un atto volontario dettato da uno spirito liberale e, perciò, non può essere fatta in cambio di un servizio.
3. E' necessario evitare che il destinatario della donazione sia un pubblico ufficiale e/o un incaricato di pubblico servizio.
4. E' necessario evitare che il destinatario della donazione possa, direttamente o indirettamente, favorire in qualsiasi modo la Società.
5. E' necessario conservare le seguenti informazioni:
  - il nominativo dell'ente o associazione beneficiaria;
  - la tipologia di attività svolta dallo stesso ente o associazione;
  - lo scopo della donazione;
  - i beni o l'entità delle somme oggetto di donazione.
6. Deve essere effettuata la verifica della regolare costituzione delle associazioni e fondazioni beneficiarie nonché degli enti pubblici e non profit (es. attraverso la richiesta di atto costitutivo o statuto, ecc.), ove non si tratti di soggetti aventi rilievo nazionale o internazionale.

### **Flussi all'Organismo di Vigilanza**

La comunicazione periodica all'ODV dei seguenti flussi informativi nelle modalità e nei tempi da questo stabiliti:

- Elenco delle donazioni effettuate
- Tipologia di omaggi distribuiti



- Elenco beneficiari degli omaggi

#### **Conservazione della documentazione**

La documentazione relativa al presente Protocollo deve essere appositamente conservata a cure dei Responsabili interessati.

#### **Sistema Sanzionatorio**

L'inosservanza dei principi contenuti nel presente protocollo ovvero delle procedure emanate in materia comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema sanzionatorio aziendale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste. Pertanto, quest'ultimo deve leggersi in combinato disposto con le indicazioni contenute nel presente allegato, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali la cui violazione da luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare.



## **PROTOCOLLO ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

### **Ambito e scopo di applicazione**

Lo scopo del presente Protocollo è formalizzare le principali fasi del processo di selezione ed assunzione di personale, individuando i soggetti coinvolti nella gestione di tale attività, nonché le attività relative al riconoscimento di bonus o incentivi a dipendenti.

Costituisce parte integrante del presente Protocollo il “Regolamento per le Assunzioni e Progressioni di Carriera”

### **Attivazione del processo di selezione del personale**

1. Il processo di selezione del Personale può essere attivato attraverso una richiesta di fabbisogno da parte della Direzione/Servizio interessati e in ogni caso tale attività è di competenza del Consiglio di Amministrazione su proposta dell’Presidente/Amministratore Delegato/Direttore Generale, della Direzione Risorse Umane, della Direzione Operativa, ognuno per le figure professionali di propria competenza (amministrativi, operai della manutenzione, operatori di esercizio ecc...). I piani assunzionali devono trovare necessaria condivisione e autorizzazione con il Socio Unico Regione Lazio svolgente su Cotral il controllo analogo ed essere conformi alla normativa nazionale e regionale in materia.
2. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:
  - esigenze organizzative e finalità dell’assunzione (es.: sostituzione per maternità, esigenze lavorative stabili o temporanee, ecc.);
  - indicazione degli skills richiesti (es. tipo di formazione, competenze, conoscenze specifiche, ecc.);
  - tipologia di assunzione (tempo determinato o indeterminato)
  - collocazione e/o esigenze di posizionamento logistico.
3. Il Presidente/Amministratore Delegato/Direttore Generale, prima di predisporre gli atti da sottoporre alla valutazione del CdA, effettua una prima valutazione anche in ordine al budget e alla capienza economica della risorsa.



4. La selezione del personale può avvenire solo attraverso l'esperimento di un bando di concorso al quale deve essere data adeguata pubblicità.
5. La selezione deve prevedere modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità ed assicurino economicità e celerità di espletamento (es. anche attraverso l'ausilio di sistemi automatizzati di preselezione).

#### **Selezione del personale**

1. Devono essere adottati meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, rispettando le pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.
2. E' necessario che le commissioni siano composte esclusivamente da esperti di comprovata esperienza nelle materie di concorso.
3. La gestione del processo di selezione deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.
4. La valutazione, coordinata dalla Direzione Risorse Umane, è effettuata da più soggetti interni all'Ente (es. soggetti richiedenti) che dovranno tener conto delle capacità professionali, delle conoscenze e delle attitudini del candidato. Le valutazioni dei candidati devono essere documentate ed archiviate in modo che risulti l'esito delle valutazioni ed il soggetto valutatore.
6. La documentazione delle valutazioni è necessaria anche nel caso in cui la selezione del personale avvenga mediante l'ausilio di Società esterne.
7. Il valutatore che si trovi in una posizione di conflitto di interessi deve astenersi dall'effettuare il colloquio.

#### **Assunzione del personale**

1. Prima di procedere all'assunzione deve essere richiesto al candidato un'autodichiarazione avente ad oggetto eventuali rapporti con la Pubblica Amministrazione



2. Tutti i contratti di assunzione devono essere firmati da soggetto munito di poteri (Presidente/Amministratore Delegato/Direttore Generale).
3. E' vietato assumere o proporre l'assunzione di ex dipendenti della pubblica amministrazione (e loro parenti stretti) che abbiano partecipato personalmente ed attivamente a trattative d'affari, appalti o all'avallo di richieste effettuate dalla società alla P.A. nell'anno successivo alla loro conclusione o definizione.

#### **Assunzione di personale straniero non appartenente all'Unione Europea**

1. È vietato impiegare lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo documentata.
2. Non è consentito l'impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.
3. I lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia possono essere assunti purché in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro.
4. Il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere assunto nei soli casi e secondo le modalità di legge.
5. Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero, è necessario presentare specifica richiesta nominativa di nulla osta all'assunzione presso la Prefettura del luogo in cui l'attività lavorativa dovrà essere effettuata.
6. Nella domanda è necessario garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
7. Nei termini di legge devono essere, altresì, effettuate tutte le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro.
8. Il nulla osta rilasciato dalla Prefettura deve essere trasmesso al lavoratore straniero che richiede all'ambasciata o al consolato italiano il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato.



9. Il lavoratore straniero che si intende assumere deve trovarsi nel Paese di provenienza.
10. Sottoscritto il contratto di soggiorno ed accertato il possesso da parte del lavoratore della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, è possibile avviare il rapporto di lavoro, dopo avere ottemperato gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.
11. Prima della scadenza del permesso di soggiorno è necessario accertarsi che il lavoratore straniero abbia presentato ad uno degli uffici postali abilitati la domanda di rinnovo.
12. Nei contratti di appalto sarà necessario richiedere all'appaltatore una dichiarazione attestante l'assenza di lavoratori che impiegherà nell'esecuzione del contratto medesimo, privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno revocato o scaduto del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo nei termini previsti dalla legge.

**Assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata**

1. La Direzione Risorse Umane deve verificare la sussistenza di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'appartenenza alla categoria protetta del candidato.
2. Il contratto di assunzione deve essere firmato da soggetto munito di idonei poteri (Presidente/Amministratore Delegato/Direttore Generale).
3. La Società ha l'obbligo di inoltrare e comunicare alla P.A. dati, informazioni e documenti che rispettino il criterio della veridicità e correttezza con riferimento ai dati relativi al personale assunto appartenente a categorie protette.

**Riconoscimento di bonus e incentivi**

1. Il Presidente/Amministratore Delegato/Direttore Generale definisce il piano di incentivi all'inizio di ogni anno secondo criteri obiettivi, concreti e raggiungibili.
2. Gli incentivi/bonus sono riconosciuti solo previa verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. La lettera di riconoscimento degli incentivi/bonus deve essere adeguatamente motivata e firmata dal Presidente/Amministratore Delegato/Direttore Generale.





4. Possono essere riconosciuti incentivi/bonus ulteriori solo in casi straordinari e con apposita autorizzazione motivata del Presidente/Amministratore Delegato/Direttore Generale

#### **Flussi all'Organismo di Vigilanza**

La comunicazione periodica all' ODV, nelle modalità e nei tempi da questo stabiliti, delle seguenti informazioni:

- lista delle assunzioni;
- autodichiarazioni dei candidati che hanno dichiarato di avere rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- lista dei lavoratori extracomunitari con l'indicazione della tipologia del permesso di soggiorno e la data di scadenza dello stesso.

#### **Conservazione della documentazione**

La documentazione relativa al presente Protocollo deve essere appositamente conservata a cura della Direzione Risorse Umane.

#### **Sistema Sanzionatorio**

L'inosservanza dei principi contenuti nel presente protocollo ovvero delle procedure emanate in materia comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema sanzionatorio aziendale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste. Pertanto, quest'ultimo deve leggersi in combinato disposto con le indicazioni contenute nel presente allegato, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali la cui violazione da luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare.



## **PROTOCOLLO SPONSORIZZAZIONI**

### **Ambito e scopo di applicazione**

Scopo del presente Protocollo è regolamentare l'attività relativa alle c.d. sponsorizzazioni, ovvero a quei contratti in forza dei quali la società si obbliga ad una prestazione di fornitura di beni e/o servizi nei confronti di un soggetto il quale, a sua volta si obbliga a promuovere il marchio della Società.

1. I contratti di sponsorizzazione devono essere stipulati solo nel caso in cui vi sia un interesse, concreto ed attuale, nonché un adeguato ritorno di immagine per la Società.
2. L'inizio della prestazione deve essere sempre preceduta dalla stipulazione del contratto di sponsorizzazione.
3. L'oggetto del contratto deve essere determinato e devono essere individuate in maniera specifica, le attività relative alla sponsorizzazione richiesta.
4. E' necessario verificare sempre la congruità tra contributo versato per la sponsorizzazione e la controprestazione promozionale ricevuta in base ai prezzi di mercato.
5. Non è consentito stipulare contratti di sponsorizzazione con associazioni non riconosciute o non aventi rilievo nazionale.

### **Flussi all'Organismo di Vigilanza**

La comunicazione periodica all' ODV, nelle modalità e nei tempi da questo stabiliti, delle seguenti informazioni:

- Elenco delle sponsorizzazioni con indicazione della controparte

### **Conservazione della documentazione**

La documentazione relativa al presente Protocollo deve essere appositamente conservata a cura della struttura Comunicazione, Brand Management e CustomerCare

### **Sistema Sanzionatorio**



L'inosservanza dei principi contenuti nel presente protocollo ovvero delle procedure emanate in materia comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema sanzionatorio aziendale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste. Pertanto, quest'ultimo deve leggersi in combinato disposto con le indicazioni contenute nel presente allegato, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali la cui violazione da luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare.



## **PROTOCOLLO GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE, I RESPONSABILI DELLA REVISIONE LEGALE ED I SOCI**

### **Ambito e scopo di applicazione**

Scopo del presente Protocollo è regolamentare l'attività relativa alla gestione dei rapporti con gli Organi di controllo

1. Il rapporto con il Collegio dei Sindaci, i Responsabili della revisione legale ed il socio deve essere improntato a massima collaborazione e trasparenza.
2. Devono essere individuati uno o più soggetti all'interno della Società con il compito di gestire i rapporti con gli organi di controllo, per le attività ad essi demandate.
3. Devono essere archiviate tutte le richieste di informazioni, dati e documentazione avanzate dagli organi di controllo e deve essere istituito un canale di reportistica in merito agli incontri tenuti.
4. E' obbligatorio trasmettere agli organi di controllo tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sui quali gli stessi organi debbano esprimere un parere ai sensi della normativa vigente.

### **Flussi all'Organismo di Vigilanza**

La comunicazione all' OdV nelle modalità e nei tempi da questo stabiliti di:

- eventuali criticità riscontrate da parte degli organi di controllo e aventi ad oggetto il bilancio o le altre comunicazioni sociali previste per legge.

### **Conservazione della documentazione**

La documentazione relativa al presente Protocollo deve essere appositamente conservata a cura della struttura che gestisce i rapporti con gli Organi Societari

### **Sistema Sanzionatorio**



L'inosservanza dei principi contenuti nel presente protocollo ovvero delle procedure emanate in materia comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema sanzionatorio aziendale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste. Pertanto, quest'ultimo deve leggersi in combinato disposto con le indicazioni contenute nel presente allegato, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali la cui violazione da luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare.



## **PROTOCOLLO INTEGRATO SICUREZZA, SALUTE ED IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO**

### **Ambito e scopo di applicazione**

Scopo del presente Protocollo è definire un sistema di prevenzione e controllo volto a tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il sistema dei controlli è stato definito utilizzando, tra l'altro, le indicazioni contenute nell'art. 30 D.Lgs. 81/08 e le Linee Guida UNI/INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori sul lavoro (SGSL).

Costituiscono parte integrante del presente Protocollo le procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza".

In relazione all'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus Covid-19, costituisce parte integrante del presente Protocollo la "Procedura integrativa al Documento di Valutazione dei Rischi - EMERGENZA COVID – 19 " e le relative "Istruzioni Operative sulle principali indicazioni e comportamenti da adottare".

### **Attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione**

1. Devono essere oggetto di attenta valutazione tutti i rischi cui sono esposti i lavoratori a causa ed in occasione dello svolgimento delle mansioni attribuite.
2. Devono essere predisposti, approvati ed attuati i DVR che devono necessariamente contenere:
  - una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  - l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione dei rischi;
  - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;



- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
  - l'indicazione del nominativo del RSPP e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.
3. I DVR devono altresì rispettare le indicazioni previste da norme specifiche sulla valutazione dei rischi ove concretamente applicabili.
  4. Ai fini della redazione dei DVR deve essere in ogni caso previamente consultato il RLS.
  5. I DVR devono essere custoditi nelle aree operative alle quali si riferisce la valutazione dei rischi.
  6. La valutazione dei rischi deve essere aggiornata costantemente in relazione ai mutamenti organizzativi o produttivi rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
  7. I DVR devono essere consegnati o comunque messi a disposizione del personale interessato per la parte di competenza.
  8. Devono essere adottate appropriate misure di prevenzione e protezione idonee a presidiare i rischi individuati nei DVR.
  9. Le misure di prevenzione e protezione devono essere aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
  10. Devono essere forniti ai lavoratori necessari ed idonei DPI sentito il RSPP.
  11. La consegna dei DPI deve essere adeguatamente formalizzata e registrata.
  12. I DPI devono essere sottoposti a manutenzione periodica ovvero tempestivamente sostituiti laddove non siano più idonei a garantire adeguata protezione del lavoratore.
  13. Tutta l'attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione deve essere documentata, tracciata e conservata.

**Standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, movimentazioni carichi, etc.**



1. Devono essere adottate procedure specifiche finalizzate a garantire la sicurezza degli impianti, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro; in particolare le procedure devono riguardare:
  - la manutenzione, pulitura e controllo periodico dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature di lavoro;
  - le norme generali di igiene nelle aree di lavoro e nelle aree operative;
  - le vie di circolazione e le uscite di emergenza;
  - il dispositivo antincendio;
  - la fuoriuscita di sostanze liquide, gassose;
  - le misure di primo soccorso;
  - l'utilizzo e la manutenzione dei DPI;
  - le modalità di archiviazione e stoccaggio di prodotti e merci.
2. La manutenzione e le attività di controllo devono essere documentate e archiviate;
3. Devono essere adottate procedure finalizzate a garantire la sicurezza dei lavoratori con riferimento all'esposizione a specifici rischi tra cui:
  - videoterminali;
  - agenti fisici;
  - agenti chimici;
  - agenti biologici;
  - agenti cancerogeni;
  - atmosfere esplosive;
  - movimentazione manuale dei carichi
4. Tutta l'attività deve essere documentata e tracciata e i relativi documenti conservati.

**Gestione delle emergenze (primo soccorso, incendi, etc.)**

1. Devono essere individuati i piani di intervento in caso di situazioni di emergenza e di pericolo grave per i lavoratori (es. evacuazione, pronto soccorso, gestione incendi, zone di pericolo, etc.).





2. Deve essere specificatamente regolamentata la gestione delle cassette di pronto soccorso o dei kit di primo soccorso indicando i ruoli e le funzioni all'interno della società.
3. Il materiale di primo soccorso deve essere costantemente reintegrato in modo tale da garantire in ogni momento la completa ed efficace composizione delle dotazioni.
4. Devono essere allestiti presidi antincendio adeguati ad evitare l'insorgere di un incendio e a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza, ovvero a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.
5. I presidi antincendio devono essere soggetti a controlli periodici e sottoposti ad idonea manutenzione.
6. Deve essere predisposto un piano di evacuazione attraverso la programmazione degli interventi e l'adozione di provvedimenti/istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro.
7. Tutta l'attività di gestione delle emergenze (es. prove di evacuazione, controlli sui presidi antincendio, etc.) deve essere documentata, tracciata e conservata.

**Aspetti organizzativi (deleghe, nomine di rspp, rls, budget e spese)**

1. Devono essere formalmente individuati i soggetti destinatari di deleghe nel settore della sicurezza e salute dei lavoratori o comunque coloro cui sono attribuite specifiche responsabilità in materia.
2. Deve essere preventivamente verificata l'idoneità tecnica e professionale dei soggetti interni od esterni cui sono demandati gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ivi compresa la manutenzione degli impianti, delle attrezzature, dei luoghi di lavoro e dei DPI.
3. Devono essere istituiti specifici canali di reporting tra i deleganti ed i delegati.
4. Devono essere istituiti specifici canali di reporting con le unità periferiche, nazionali ed internazionali.



5. Devono essere conferiti poteri di spesa adeguati a far fronte alle esigenze di sicurezza e salute dei lavoratori, conformemente alla struttura e all'organizzazione della realtà aziendale complessivamente intesa ovvero dei singoli settori o unità organizzative.
6. Nei casi di urgenza e di improcrastinabilità dell'intervento deve essere espressamente prevista per il delegato la possibilità di impegnare la società anche per un importo superiore al proprio limite di spesa, purché tale impegno sia tempestivamente comunicato al superiore gerarchico con adeguata e formale motivazione.
7. Deve essere annualmente previsto un budget destinato alla sicurezza e salute dei lavoratori, conformemente alla struttura e all'organizzazione della realtà aziendale complessivamente intesa ovvero dei singoli settori o unità organizzative.
8. Nei casi di urgenza e di improcrastinabilità dell'intervento deve essere espressamente prevista una procedura che consenta di operare anche oltre i limiti del budget predefinito, purché la richiesta di spese extra budget sia adeguatamente e formalmente motivata.
9. Tutti i documenti relativi al sistema organizzativo in materia di sicurezza e salute (deleghe/procure, organigramma, mansionari, report, etc.) devono essere aggiornati e conservati.

#### **Sorveglianza sanitaria**

1. Deve essere elaborato un programma generale di accertamenti periodici per verificare lo stato di salute e l'idoneità dei lavoratori allo svolgimento della mansione affidata (ivi comprese le prove tossicologiche).
2. Deve essere elaborato un programma di accertamenti periodici per i lavoratori esposti a rischi specifici.
3. Deve essere istituito uno specifico canale di informazione verso i singoli lavoratori finalizzato a comunicare tempestivamente il programma individuale di visite.
4. Devono essere previste adeguate misure nel caso in cui il lavoratore, tempestivamente avvisato, non si sottoponesse alla visita periodica programmata.



5. Laddove, a seguito dell'accertamento sanitario, il lavoratore risultasse inidoneo o parzialmente idoneo a svolgere la mansione affidatagli, deve essere assicurata allo stesso la possibilità di prestare la propria attività lavorativa in termini conformi al proprio stato di salute.
6. Devono essere pianificati incontri periodici con il RSPP.
7. Tutta l'attività relativa alla sorveglianza sanitaria deve essere documentata, tracciata e correttamente conservata.

#### **Informazione e formazione dei lavoratori**

1. Devono essere organizzati specifici corsi di formazione aventi ad oggetto la sicurezza e salute dei lavoratori.
2. I corsi di formazione hanno carattere periodico e sono soggetti ad una programmazione annuale (ivi compresi corsi di formazione per i neoassunti).
3. I corsi di formazione devono avere ad oggetto:
  - i rischi specifici cui sono esposti i lavoratori in funzione delle mansioni svolte;
  - il corretto utilizzo di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale;
  - le misure di prevenzione e protezione adottate dall'Ente;
  - processi produttivi;
  - schemi organizzativi;
  - norme interne e procedure operative;
  - piani di emergenza.
4. Deve essere elaborato un sistema di rilevazione delle presenze idoneo a monitorare che la formazione coinvolga tutti i dipendenti.
5. Al termine del corso di formazione deve essere somministrato un test finalizzato a verificare il grado di apprendimento dei partecipanti.
6. Ove la verifica di apprendimento dovesse risultare insufficiente devono essere organizzati corsi di formazione di "recupero".



7. I lavoratori devono essere informati circa i soggetti responsabili in materia di sicurezza e salute o chiunque altro abbia incarichi specifici al riguardo nonché le modalità di comunicazione con questi ultimi.
8. Devono essere definite ed attuate specifiche modalità di comunicazione su obiettivi, programmi e risultati fissati al fine di dare attuazione alla politica aziendale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
9. Devono essere predisposti specifici canali di informazione che consentano ai lavoratori, ovvero ai loro rappresentanti, di prospettare eventuali questioni afferenti la sicurezza e salute.
10. Deve essere prevista altresì una opportuna comunicazione rivolta ai soggetti che occasionalmente accedono presso i luoghi di lavoro ed in particolare al:
  - personale esterno (fornitori, committenti, collaboratori esterni);
  - pubblico (clienti, visitatori, etc.);
  - alle autorità.
11. Tutta l'attività di formazione ed informazione deve essere documentata, tracciata e conservata.

#### **Attività di vigilanza e controllo**

1. Deve essere previsto un piano di audit annuale finalizzato a verificare l'adeguatezza dei presidi antinfortunistici.
2. Deve essere definito un piano correttivo qualora, a seguito delle verifiche effettuate, emergessero carenze o, comunque, margini di miglioramento.
3. Tutte le persone (delegati e preposti) che coordinano l'attività di altri lavoratori devono costantemente verificare:
  - la presenza e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione;
  - il corretto utilizzo dei mezzi di prevenzione e protezione;
  - l'adeguatezza nel tempo delle procedure/piani di intervento adottati per la prevenzione infortuni;
  - che ai lavoratori siano stati forniti adeguati DPI in relazione alla specifica attività cui sono assegnati;



- che gli stessi utilizzino correttamente i DPI in relazione alla specifica attività cui sono assegnati.
- 4. Devono essere adeguatamente considerate le segnalazioni fatte dai RLS.
- 5. Qualora, a seguito delle segnalazioni effettuate dai RLS, si ritenessero non necessari interventi correttivi deve essere fornita idonea motivazione a margine della richiesta stessa.
- 6. Tutta l'attività di vigilanza e controllo deve essere documentata, tracciata e conservata.

#### **Affidamento dei lavori ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi**

1. Deve essere verificata - secondo le modalità di legge – l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.
2. Deve essere assicurata la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nonché dai rischi derivanti dalle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Deve essere elaborato il documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
4. Deve essere formalizzata apposita procedura che consenta di individuare in maniera adeguata i costi della sicurezza e salute dei lavoratori, nell'ipotesi di affidamento di lavori a soggetti terzi (imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi).

#### **Flussi all'Organismo di Vigilanza**

La comunicazione periodica all' ODV, nelle modalità e nei tempi da questo stabiliti, delle seguenti informazioni:

- lista degli infortuni;
- modifiche apportate al DVR;
- eventuali non conformità emerse in sede di audit periodico;
- report attestante l'avvenuta formazione ai lavoratori;



- eventuali rilievi formulati da soggetti pubblici in sede di verifiche e ispezioni;
- report relativo all'effettuazione delle prove di evacuazione nonché alla scadenza/rinnovo del CPI;
- eventuali modifiche al sistema di attribuzione di deleghe di funzioni;
- procedure o istruzioni operative emanate in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

#### **Conservazione della documentazione**

La documentazione relativa al presente Protocollo deve essere appositamente conservata a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione.

#### **Sistema Sanzionatorio**

L'inosservanza dei principi contenuti nel presente protocollo ovvero delle procedure emanate in materia comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema sanzionatorio aziendale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste. Pertanto, quest'ultimo deve leggersi in combinato disposto con le indicazioni contenute nel presente allegato, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali la cui violazione da luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare.



## **PROTOCOLLO INTEGRATO SICUREZZA INFORMATICA**

### **Ambito e scopo di applicazione**

Scopo del presente Protocollo è regolamentare le attività relative alla gestione dei sistemi informatici utilizzati dalla Società.

### **Gestione di accessi, account e profili**

1. Con riferimento alla gestione degli accessi:
  - deve essere prevista la definizione formale, individuale ed univoca, dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati - i codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete;
  - la corretta gestione delle password deve essere definita da linee guida, comunicate a tutti gli utenti per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;
  - deve essere formalizzata apposita procedura che fissa le regole per la creazione delle password di accesso alla rete, delle applicazioni, del patrimonio informativo aziendale e dei sistemi critici o sensibili (ad esempio: lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza, ecc.).
2. Devono essere implementate procedure formali per l'assegnazione dell'accesso remoto ai sistemi da parte di soggetti terzi, quali consulenti, fornitori, clienti o parti correlate, per la gestione integrata dei sistemi IT.
3. Gli accessi effettuati sugli applicativi dagli utenti devono essere oggetto di verifiche e, per quanto concerne l'ambito dei dati sensibili, le applicazioni devono tener traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti e devono essere attivati controlli che identificano variazioni massive nei database aziendali.
4. Con riferimento alla gestione di account e di profili di accesso, deve essere disciplinata:
  - l'esistenza di un sistema formale di autorizzazione e registrazione dell'attribuzione, modifica e cancellazione dei profili di accesso ai sistemi; la formalizzazione di procedure



per l'assegnazione e l'utilizzo di privilegi speciali (amministratore di sistema, super user, ecc.);

- l'esecuzione di verifiche periodiche dei profili utente al fine di convalidare il livello di responsabilità dei singoli con i privilegi concessi.
5. Devono essere formalizzate procedure atte alla generazione ed alla protezione dei log delle attività sui sistemi e, almeno nel contesto delle attività relative a dati sensibili, di procedure e strumenti di rilevazione degli incidenti di sicurezza, di procedure per la risposta ad incidenti relativi alla sicurezza logica e di escalation, reporting e comunicazione degli stessi ai soggetti interessati.
  6. Tutta la documentazione riguardante ogni singola attività di cui sopra, deve essere periodicamente aggiornata ed adeguatamente archiviata e conservata allo scopo di garantire la tracciabilità delle fasi svolte nell'ambito dell'attività in oggetto.
  7. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo al personale autorizzato in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, alla società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza e altri incaricati esterni dell'Internal Audit

#### **Gestione delle reti di telecomunicazione**

1. Deve essere formalizzata una procedura riguardante la gestione delle reti di telecomunicazione che preveda:
  - la definizione delle responsabilità per la gestione delle reti;
  - l'implementazione di controlli di sicurezza al fine di garantire la riservatezza dei dati all'interno della rete e dei dati in transito su reti pubbliche;
  - l'adozione di meccanismi di segregazione delle reti e di strumenti di monitoraggio del traffico di rete (sistemi IDS);
  - l'implementazione di meccanismi di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti quali, a titolo esemplificativo, tentativi di accessi, accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità, accessi a sotto-domini, lancio di script, routine su siti anomali ed operazioni su sistemi critici.





2. Devono essere formalizzate procedure per l'implementazione e la manutenzione di reti telematiche che ne regolamentano le responsabilità e le modalità operative.
3. Devono essere effettuate verifiche periodiche sul funzionamento delle reti e sulle anomalie riscontrate, nonché l'esecuzione di attività periodiche di vulnerability assessment ed ethical hacking al fine di valutare le vulnerabilità dei sistemi ed il monitoraggio degli accessi sia fisici sia logici alle porte diagnostiche e di configurazione.
4. Con riferimento alla gestione del back up è predisposta una procedura che definisce, tra le altre cose, le attività di back up per ogni rete di telecomunicazione, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie, il periodo di conservazione dei dati.
5. Tutta la documentazione riguardante ogni singola attività di cui sopra, deve essere periodicamente aggiornata ed adeguatamente archiviata e conservata allo scopo di garantire la tracciabilità delle fasi svolte nell'ambito dell'attività in oggetto.
6. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo al personale autorizzato in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, alla società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza.

#### **Gestione dei sistemi hardware anche in outsourcing**

1. Deve essere formalizzata una procedura riguardante la gestione dei sistemi hardware che preveda la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'hardware in uso presso la Società e che regolamenti le responsabilità e le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware.
2. Deve essere formalizzata una procedura riguardante la gestione del back up che definisca, tra le altre cose, le attività di back up per ogni applicazione hardware, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie, il recovery dei dati ed il periodo di conservazione degli stessi.
3. Devono essere formalizzate procedure atte alla generazione ed alla protezione dei log delle attività sui sistemi e, almeno nel contesto delle attività relative a dati sensibili, di procedure e strumenti di rilevazione degli incidenti di sicurezza, di procedure per la risposta ad incidenti relativi alla sicurezza logica e di escalation, reporting e comunicazione degli stessi ai soggetti interessati.



4. Tutta la documentazione riguardante ogni singola attività di cui sopra, deve essere periodicamente aggiornata ed adeguatamente archiviata e conservata allo scopo di garantire la tracciabilità delle fasi svolte nell'ambito dell'attività in oggetto.
5. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo al personale autorizzato in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, alla società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza e altri incaricati esterni dell'Internal Audit

#### **Gestione dei sistemi software anche in outsourcing**

1. Deve essere formalizzata una procedura riguardante la gestione dei sistemi software che preveda la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la società, l'utilizzo di software formalmente autorizzato e certificato e l'effettuazione, sui principali sistemi, di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o potenzialmente nocivi.
2. Deve essere formalizzata una procedura di change management volta alla manutenzione del software o a nuove implementazioni che includa l'esistenza di ambienti separati per il processo di change management, isolati dagli ambienti operativi.
3. Devono essere definite le procedure di controllo dello sviluppo di software, qualora affidato in outsourcing, e le procedure formali per il controllo ed il test di nuovo software, di modifiche o di interventi di manutenzione apportati da personale interno o da provider esterni.
4. Deve essere formalizzata una procedura riguardante la gestione del back up che definisca, tra le altre cose, le attività di back up per ogni applicazione software, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie, il recovery dei dati ed il periodo di conservazione degli stessi.
5. Devono essere formalizzate procedure atte alla generazione ed alla protezione dei log delle attività sui sistemi e, almeno nel contesto delle attività relative a dati sensibili, di procedure e strumenti di rilevazione degli incidenti di sicurezza, di procedure per la risposta ad incidenti relativi alla sicurezza logica e di escalation, reporting e comunicazione degli stessi ai soggetti interessati.



6. Tutta la documentazione riguardante ogni singola attività di cui sopra, deve essere periodicamente aggiornata ed adeguatamente archiviata e conservata allo scopo di garantire la tracciabilità delle fasi svolte nell'ambito dell'attività in oggetto.
7. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo al personale autorizzato in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, alla società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza e altri incaricati esterni dell'Internal Audit

#### **Gestione degli accessi fisici ai siti ove risiedono le infrastrutture IT**

1. Deve essere formalizzata una procedura riguardante la gestione della sicurezza fisica dei siti ove risiedono le infrastrutture che includa le misure di sicurezza adottate, le modalità di vigilanza, la frequenza, le responsabilità, il processo di reporting delle violazioni/effrazioni dei locali tecnici o delle misure di sicurezza, le contromisure da attivare.
2. Deve essere prevista la definizione delle credenziali fisiche di accesso ai siti ove risiedono i sistemi informativi e le infrastrutture IT quali, a titolo esemplificativo, codici di accesso, token authenticator, pin, badge, valori biometrici e la tracciabilità degli stessi.
3. Tutta la documentazione riguardante ogni singola attività di cui sopra, deve essere periodicamente aggiornata ed adeguatamente archiviata e conservata allo scopo di garantire la tracciabilità delle fasi svolte nell'ambito dell'attività in oggetto.
4. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo al personale autorizzato in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, alla società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza e altri incaricati esterni dell'Internal Audit.

#### **Gestione e sicurezza della documentazione in formato digitale**

1. Deve essere implementato, dove ritenuto necessario, un sistema di gestione delle chiavi a sostegno dell'uso delle tecniche crittografiche per la generazione, distribuzione, revoca ed archiviazione delle chiavi.
2. Devono essere previsti controlli per la protezione delle chiavi da possibili modifiche, distruzioni, utilizzi non autorizzati.



3. Devono essere predisposte procedure che regolamentino l'utilizzo della firma digitale nei documenti, disciplinandone responsabilità, livelli autorizzativi, regole di adozione di sistemi di certificazione, eventuale utilizzo ed invio dei documenti, modalità di archiviazione e distruzione degli stessi.
4. Devono essere formalizzate procedure atte alla generazione ed alla protezione dei log delle attività sui sistemi, secondo quanto previsto nelle raccomandazioni del Garante della Privacy.
5. Con particolare riferimento alle attività relative a dati sensibili, devono essere previste procedure e strumenti di rilevazione degli incidenti di sicurezza, di procedure per la risposta ad incidenti relativi alla sicurezza logica e di escalation, reporting e comunicazione degli stessi ai soggetti interessati.
6. Tutta la documentazione riguardante ogni singola attività di cui sopra, deve essere periodicamente aggiornata ed adeguatamente archiviata e conservata allo scopo di garantire la tracciabilità delle fasi svolte nell'ambito dell'attività in oggetto.
7. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo al personale autorizzato in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, alla società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza.

#### **Flussi all'Organismo di Vigilanza**

La comunicazione periodica all' ODV, nelle modalità e nei tempi da questo stabiliti, delle seguenti informazioni:

- Eventuali anomalie o criticità riscontrate nell'espletamento delle attività indicate nel presente Protocollo.

#### **Conservazione della documentazione**

La documentazione relativa al presente Protocollo deve essere appositamente conservata a cura del Responsabile Servizio Information Technology e Canali di vendita

#### **Sistema Sanzionatorio**



L'inosservanza dei principi contenuti nel presente protocollo ovvero delle procedure emanate in materia comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema sanzionatorio aziendale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste. Pertanto, quest'ultimo deve leggersi in combinato disposto con le indicazioni contenute nel presente allegato, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali la cui violazione da luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare.



## **PROTOCOLLO GESTIONE ADEMPIMENTI AMBIENTALI**

### **Ambito e scopo di applicazione**

Il seguente protocollo è finalizzato a regolamentare le attività relative a:

- Autorizzazioni per scarichi di acque reflue industriali/emissioni in atmosfera, ecc.;
- Gestione dei rifiuti;
- Bonifica dei siti nell'ipotesi di sversamento accidentale di prodotti pericolosi.

- Costituiscono parte integrante del presente Protocollo le procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza"

### **Regole generali**

1. E' necessario individuare i soggetti interni responsabili della gestione della materia ambientale.
2. Deve essere garantito il rispetto delle normative nazionali, comunitarie e internazionali in materia ambientale, in quanto applicabili.

### **Autorizzazioni in materia ambientale**

1. Il responsabile del settore ambientale deve effettuare una verifica in ordine alle autorizzazioni richieste dalla legge in materia ambientale (scarichi di acque reflue industriali, immissioni in atmosfera, ecc.);
2. Le autorizzazioni devono essere costantemente monitorate al fine di richiederne il rinnovo alla scadenza;
3. Il responsabile del settore ambientale svolge tutti i necessari adempimenti per far sì che le attività svolte dalla Società siano sempre in linea con le autorizzazioni ricevute (limiti per lo scarico di acque reflue industriali, limiti per le emissioni in atmosfera, ecc.) e con la normativa vigente in materia provvedendo ai campionamenti o alle misurazioni necessarie nonché ad audit periodici;



4. Nell'ipotesi in cui dovessero emergere anomalie o criticità il responsabile del settore ambientale deve dare tempestiva comunicazione all'Presidente/Amministratore Delegato/Direttore Generale perché siano adottati i provvedimenti più opportuni.

#### **Gestione dei rifiuti**

1. La selezione dei fornitori/consulenti in materia ambientale deve avvenire secondo criteri quali:
  - la preventiva verifica documentale delle autorizzazioni richieste per legge per espletare il servizio offerto e dei correlati requisiti tecnico- professionali. La copia dell'autorizzazione ed ogni altro documento attestante i requisiti tecnico – professionali dello smaltitore e/o fornitore dovranno essere archiviate dai soggetti incaricati;
  - l'adeguatezza del corrispettivo versato a fronte del servizio offerto rispetto ai valori di mercato;
  - laddove il corrispettivo fosse palesemente inferiore rispetto al valore di mercato è necessario operare una più accurata verifica del fornitore;
  - il controllo nel corso del rapporto con fornitore/consulente dell' attualità dei criteri sopra elencati; E' prevista l'archiviazione del verbale della verifica effettuata;
  - la previsione specifica e chiara delle attività oggetto del contratto con il fornitore/smaltitore e la previsione di un'apposita clausola di assunzione delle responsabilità derivanti dalle attività da questo gestite per conto della Società;
  - la richiesta allo Smaltitore della "quarta copia del formulario" in cui viene apposto il timbro di avvenuto deposito dei rifiuti da parte della discarica e la relativa archiviazione di questa
2. E' fatto assoluto divieto di comunicare dati non veritieri ai soggetti esterni che effettuano prelievi/analisi/valutazioni;



3. E' obbligatoria il controllo della tracciabilità dei rifiuti. E' necessario tenere un registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche quantitative e qualitative ed osservare le prescrizioni degli artt. 190 D.lgs. 152/2006.
4. E' necessario catalogare i rifiuti in modo corretto e veritiero secondo i codici CER;

#### **Bonifica dei siti**

1. Il responsabile del settore ambientale effettua periodiche verifiche per controllare che siano state intraprese tutte le misure necessarie per evitare possibili sversamenti accidentali di prodotti pericolosi (gasolio, oli, ecc.)
2. Nell'ipotesi di sversamento accidentale di prodotti pericolosi il responsabile del settore ambientale deve dare tempestiva comunicazione agli organi competenti e al Presidente/Amministratore Delegato/Direttore Generale, ponendo in essere tutte le azioni più opportune in base alle norme/regolamenti vigenti in materia.

#### **Flussi all'Organismo di Vigilanza**

La comunicazione periodica all' ODV, nelle modalità e nei tempi da questo stabiliti, delle seguenti informazioni:

- Elenco delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ambientale e delle relative scadenze;
- Report degli audit svolti in materia contenente eventuali anomalie/criticità riscontrate;
- Elenco fornitori;
- Informazioni tempestive relative ad anomalie o eventi straordinari (es. sversamento accidentale di prodotti pericolosi)

#### **Conservazione della documentazione**

La documentazione relativa al presente Protocollo deve essere appositamente conservata a cura del Servizio Asset, Facility e Energy Management e della Direzione Operativa per le parti di propria competenza.





**Sistema Sanzionatorio**

L'inosservanza dei principi contenuti nel presente protocollo ovvero delle procedure emanate in materia comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema sanzionatorio aziendale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste. Pertanto, quest'ultimo deve leggersi in combinato disposto con le indicazioni contenute nel presente allegato, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali la cui violazione dà luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

**Allegato 6**

**REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI COTRAL S.P.A.**

**PREMESSA**

Il D.lgs. 8 giugno 2001 n.231, intitolato *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, contiene la disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

La forma di responsabilità prevista dal D.lgs. 231/2001 a carico della Società è di natura amministrativa. Il fatto costituente reato, commesso da un dipendente o rappresentante della Società, opera su due piani, in quanto, da una parte, integra un reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso, il quale è punibile con sanzione penale, dall'altra sostanza un illecito amministrativo punibile con sanzione amministrativa a carico della Società nel cui interesse o vantaggio quel medesimo atto o fatto è stato commesso.

Il Decreto legislativo 231 del 2001 all'art. 6 contempla la cosiddetta "clausola esimente" stabilendo che la Società non risponde della responsabilità amministrativa da reato se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza – OdV);
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

In Cotral l'Organismo di Vigilanza (di seguito "L'Organismo" o "OdV") è un organo collegiale



appositamente costituito.

L'OdV è uno dei soggetti coinvolti nel Sistema di Controllo Interno della Società e, attraverso un'azione coordinata, integrata e di relazione con gli altri soggetti, funzioni e organi di controllo e vigilanza, contribuisce al corretto funzionamento dello stesso.

**Articolo 1 – COMPOSIZIONE, DURATA, COMPENSI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E REQUISITI DEI SUOI COMPONENTI, IPOTESI DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA**

1. L'OdV è un organo collegiale composto da tre (3) componenti scelti tra esperti dotati di professionalità in materia di revisione dei conti, controllo di gestione, processi di controllo interno, analisi, valutazione e contenimento dei rischi, elaborazione e valutazione di questionari, metodologie per l'individuazione di frodi ed in materie di tipo giuridico, in particolare di diritto penale. Di essi, uno è nominato dalla Regione Lazio. Dei restanti componenti, uno è un soggetto esterno alla Società ed uno è un componente interno alla Società. I componenti di nomina della Società sono selezionati dal C.d.A. in modo che sia garantita la presenza di professionalità adeguate allo svolgimento delle funzioni demandate dalla normativa all'OdV stesso. Il CdA nomina tra tutti i componenti il Presidente dell'Organismo.

2. L'Organismo ha durata in carica per tre (3) esercizi/anni e i componenti non possono essere revocati se non per giusta causa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale.

3. Ai componenti esterni è previsto come compenso un gettone di presenza/compenso annuale a forfait il cui importo è determinato dall'Organo Amministrativo. In caso di componenti interni l'incarico è gratuito.

4. Per i componenti dell'OdV, interni e/o esterni, devono essere assicurati i requisiti soggettivi formali dell'onorabilità e della moralità.

5. Costituiscono cause d'ineleggibilità e/o decadenza dei componenti dell'OdV :

- le circostanze di cui agli artt. 2382 e 2399 c.c. (ineleggibilità e decadenza degli amministratori e dei sindaci);

- esistenza di condanne penali o di provvedimenti interdittivi o di prevenzione o di altre misure che



escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici uffici;

- l'essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, per altri motivi disciplinari, ovvero non essere decaduti dall'impiego a seguito di conseguimento dello stesso mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti.

- l'essere componenti del consiglio di amministrazione/consiglio di gestione e della società di revisione o i revisori da questa incaricati;

- l'essere coniuge, parenti e affini entro il quarto grado dei componenti il consiglio di amministrazione/consiglio di gestione, il collegio sindacale/consiglio di sorveglianza, la società di revisione o i revisori da questa incaricati.

6. I membri dell'Organismo decadono in caso di perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità.

A tal fine:

- il Presidente dell'OdV decade anche in caso di perdita dei requisiti di indipendenza e non esecutività;

- il componente dell'Organismo deve comunicare tempestivamente al Presidente OdV, se diverso da questi, o al Presidente del C.d.A. se è lo stesso presidente dell'OdV, e agli altri componenti l'avvenuta perdita dei requisiti;

- l'Organismo si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione e/o la Regione Lazio provvedono, per quanto di rispettiva competenza, a nominare i nuovi membri al fine di garantire il funzionamento di detto organismo sino alla sua naturale scadenza a conclusione del terzo esercizio di mandato;

- l'Organismo si intende decaduto se la Società incorre in sentenza di condanna o di patteggiamento per violazione del D.lgs. 231/2001 e del relativo Modello adottato dalla Società, a seguito di accertata inadeguatezza ovvero omissione dell'attività di vigilanza.

7. L'Organismo potrà avvalersi della struttura aziendale deputata alle incombenze di cui al D.lgs. 231/2001 come supporto per le proprie attività secondo quanto previsto dal vigente Modello adottato dalla Società ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.231/01.



**Articolo 2 - COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

1. All'Organismo di Vigilanza sono affidati i compiti di:

- predisporre e aggiornare un proprio regolamento sul funzionamento dell'OdV;
- vigilare sull'effettività del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della Società (di seguito "Modello"), ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'Azienda corrispondano al Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto;
- verificare l'efficacia e l'efficienza del Modello, ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati;
- verificare che il Modello sia adeguato ai mutamenti delle attività ed alle modifiche della struttura aziendale, e/o in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, e/o di modifiche normative;
- presentare proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale.
- segnalare all'Organo Amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente.
- verificare il rispetto del Codice Etico e trascrivere, in uno specifico rapporto all'Organo di Amministrazione, le violazioni del Codice che sono emerse in conseguenza delle segnalazioni o della sua attività di controllo etico e i suggerimenti ritenuti necessari.

2. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza deve provvedere a:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti delle attività e/o della struttura aziendale. A tal fine all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'Azienda al rischio di reato;
- effettuare periodicamente verifiche, sulla base di un programma annuale comunicato al Consiglio di Amministrazione, volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello.

3. Sulla base di tali verifiche l'Organismo di Vigilanza predisponde semestralmente un rapporto da presentare al Consiglio di Amministrazione che evidenzia le problematiche riscontrate e ne individua le azioni correttive da intraprendere. A tal fine, deve provvedere:



- per tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
- per implementare i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole contrattuali standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, etc.);
- per garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente.

4. Inoltre, l'Organismo deve:

- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine.

5. L'Organismo di Vigilanza deve essere inoltre dotato di adeguate risorse finanziarie delle quali dovrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti.

6. Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo proporre l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione di tutte le iniziative opportune e necessarie tra le quali:

- sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di comportamento;
- indicare le necessarie modificazioni ai protocolli;
- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

7. Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento dello stesso, che peraltro risulta integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal Decreto, è proprio l'Organismo a doversi attivare affinché vengano apportati, in tempi brevi, i necessari aggiornamenti.

8. All'Organismo di Vigilanza vengono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali, segnatamente nel reperimento di documentazioni e informazioni, nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure



vigenti.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili, senza restrizioni e senza la necessità di alcun consenso preventivo.

### **Articolo 3 – FLUSSI INFORMATIVI PER L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

1. I flussi informativi e le segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza possono essere di varia natura e riguardare tanto violazioni, o presunte violazioni, quanto fatti, ordinari e straordinari, rilevanti ai fini della attuazione ed efficacia del Modello.

2. Devono essere trasmesse all'Organismo le informative concernenti:

- le segnalazioni o le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate, in relazione a fattispecie previste dal D.lgs. 231/01 ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

3. Quanto alle Segnalazioni di violazione del Modello, chiunque (dipendente, collaboratore, ecc.), nello svolgimento della propria attività, venga a conoscenza di violazione o sospetta violazione delle regole previste dal modello di organizzazione, gestione e controllo deve effettuare segnalazione in forma scritta all'Organismo di Vigilanza.

4. Il soggetto segnalante dovrà utilizzare il "Modulo standard di segnalazione" a disposizione nell'Area Etica attivata sull'Intranet aziendale.

5. La segnalazione deve essere inviata presso l'Auditing interno o tramite la casella di posta elettronica dedicata segnalazione.odv@cotralspa.it o mediante il modulo da compilare online, presente sul sito web cotralspa.it, nella sezione "Società trasparente", "altri contenuti", il quale garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante. Ciascuna segnalazione dovrà essere



sufficientemente circostanziata e contenere informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione stessa al fine di permettere di procedere tempestivamente ed in modo appropriato nelle attività di indagine.

6. L'Organismo di Vigilanza valuterà con tempestività le segnalazioni ricevute, anche avvalendosi della struttura aziendale deputata alle incombenze di cui al D.lgs. 231/2001 e di supporto all'OdV, (anche se effettuate utilizzando uno strumento diverso dal Modulo standard) e gli eventuali provvedimenti conseguenti.

7. L'eventuale decisione di non dar corso all'effettuazione di indagini interne dovrà essere documentata o conservata.

8. E' compito dell'Organismo di Vigilanza promuovere l'attivazione di eventuali provvedimenti disciplinari in caso di accertate violazioni del Modello, anche in maniera indipendente dall'eventuale procedimento della magistratura.

9. Devono essere garantiti i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

10. Il venir meno a tale obbligo rappresenta una grave violazione del Modello.

11. Gli obblighi di segnalazione da parte di dipendenti ed altri soggetti apicali dovranno trovare adeguata pubblicità nell'ambito delle consuete modalità di comunicazione interna.

#### **Articolo 4 – FLUSSI INFORMATIVI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

1. L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

2. In proposito, l'Organismo di Vigilanza invia al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e, per il tramite del Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla Regione, con cadenza semestrale, un rapporto scritto relativo all'attività svolta indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi;

3. L'Organismo di Vigilanza predisponde per il Consiglio di Amministrazione tempestivamente, una segnalazione relativa al manifestarsi di situazioni gravi e straordinarie quali ipotesi di violazione dei





principi di attuazione del Modello, di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti che attengono al perimetro di attuazione del Modello e in caso di carenze del modello adottato.

4. L'Organismo di Vigilanza riporta in modo continuativo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale a sua volta terrà adeguatamente informato il Consiglio stesso.

5. Lo stesso Organismo deve, con cadenza almeno semestrale o in ogni caso quando ve ne sia la necessità, riunirsi con il Collegio Sindacale per valutare ogni dato o elemento riguardante gli ambiti di rispettiva competenza che, in un'ottica di approccio integrato al controllo interno, sia opportuno valutare unitamente al Collegio dei Sindaci per la reciproca e fattiva collaborazione.

6. L'Organismo mantiene e assicura inoltre flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione. In particolare:

- presenta il Programma annuale delle Verifiche ai sensi del D.Lgs.231/01 al fine dell'approvazione ed il piano di spesa per l'esercizio successivo;
- presenta la Relazione semestrale sull'attività svolta e sulla gestione delle disponibilità finanziarie assegnate;
- riferisce in merito alle eventuali variazioni non strutturali apportate sul Modello di Organizzazione e Gestione così come dalle deleghe ricevute;
- propone eventuali modifiche di carattere "strutturale" al Modello, da sottoporre ad approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- presenta una Relazione sulle segnalazioni ricevute nel corso dell'esercizio, indicando il numero delle segnalazioni per ciascuna attività a rischio, le strutture coinvolte dalla segnalazione, la sintesi degli esiti;
- riferisce in caso di segnalazioni di violazioni accertate;
- riporta i provvedimenti disciplinari presi dalla funzione aziendale Risorse Umane o dagli altri organi eventualmente competenti.

7. Tutte le informazioni, segnalazioni, *report* sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito *archivio* (informatico e cartaceo). L'accesso all'archivio è consentito - oltre che all'Organismo di Vigilanza - esclusivamente ai membri del Collegio Sindacale e al Presidente del



Consiglio di Amministrazione. L'accesso alle informazioni riguardanti eventuali violazioni del Modello da parte di organi apicali di amministrazione e controllo è riservato ai soli componenti dell'Organismo di Vigilanza, il quale garantirà in ogni caso ogni adempimento in materia di flussi informativi in favore del consiglio di amministrazione e per il tramite di quest'ultimo in favore del Socio Unico svolgente il Controllo analogo.

#### **Articolo 5 – POTERI DI SPESA E NOMINA DI CONSULENTI**

1. L'Organismo di Vigilanza è dotato di poteri di spesa nei limiti del budget annuale determinato dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'OdV può avvalersi, sotto la sua diretta responsabilità, per lo svolgimento dei propri compiti della collaborazione di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni, nei limiti previsti dal budget.
3. La nomina dei consulenti esterni sarà effettuata dall'Amministratore Delegato di intesa con il Presidente del CdA su motivata richiesta scritta dell'OdV.

#### **Articolo 6 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO E RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda la vigente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della Società, e alla vigente normativa in materia.
2. Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione.